

ANNO 63°  
PARTE PRIMA E SECONDA

63. JAHRGANG  
ERSTER UND ZWEITER TEIL

# BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER  
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

24 maggio 2011 **21** 24. Mai 2011

## SOMMARIO

Anno 2011

PARTE 1

LEGGI

### Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

[60062]

#### LEGGE PROVINCIALE

del 13 maggio 2011, n. 3

Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata ..... P. 9

DECRETI

[60080]

#### DECRETO ASSESSORILE

del 11 maggio 2011, n. 277/31.4

Consorzio di miglioramento fondiario "Lavason-Schulthaus" - con sede nel Comune di Appiano: ridelimitazione del comprensorio nei C.C. di Appiano e Caldaro ..... P. 22

[60082]

#### DECRETO ASSESSORILE

del 12 maggio 2011, n. 294/31.4

Consorzio di miglioramento fondiario "Matschatsch" - con sede nel Comune di Caldaro: ampliamento del comprensorio nel C.C. di Caldaro ..... P. 23

## INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2011

1. TEIL

Gesetze

### Autonome Provinz Bozen - Südtirol

[60062]

#### LANDESGESETZ

vom 13. Mai 2011, Nr. 3

Bestimmungen auf den Sachgebieten Fürsorge und Wohlfahrt, Verwaltungsverfahren, Überwindung oder Beseitigung Architektonischer Hindernisse, Hygiene und Gesundheitswesen sowie Wohnbauförderung ..... S. 9

DEKRETE

[60080]

#### DEKRET DES LANDESRATES

vom 11. Mai 2011, Nr. 277/31.4

Bodenverbesserungskonsortium „Lavason-Schulthaus"- mit Sitz in der Gemeinde Eppan: Richtigstellung des Einzugsgebietes in den K.G. Eppan und Kaltern ..... S. 22

[60082]

#### DEKRET DES LANDESRATES

vom 12. Mai 2011, Nr. 294/31.4

Bodenverbesserungskonsortium „Matschatsch"- mit Sitz in der Gemeinde Kaltern: Erweiterung des Einzugsgebietes in der K.G. Kaltern ..... S. 23

[60077]

**DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE**

del 9 maggio 2011, n. 187/34.2

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Tima Service piccola società cooperativa a r. l. " - Autorizzazione alla chiusura della liquidazione ..... P. 24

[60078]

**DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE**

del 10 maggio 2011, n. 189/34.2

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "KRI.ON piccola società cooperativa a r. l. " - Autorizzazione alla chiusura della liquidazione ..... P. 27

[60072]

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 10 maggio 2011, n. 465/29.6

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Andriano, Andriano (BZ) ..... P. 30

[60067]

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 12 maggio 2011, n. 479/29.6

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di raccolta presso impianto di depurazione acque di Senale, Senale-San Felice (BZ) ..... P. 35

[60070]

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 12 maggio 2011, n. 480/29.6

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del comune di Termeno, Termeno sulla strada del Vino (BZ) ..... P. 39

[60086]

**AZIENDA MUSEI PROVINCIALI - BZ**

del 9 maggio 2011, n. 7/2011

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: delega di funzioni ai direttori dell'azienda "Musei provinciali" ..... P. 48

[60077]

**DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS**

vom 9. Mai 2011, Nr. 187/34.2

Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft "Tima Service piccola società cooperativa m b.H. Genossenschaft " - Ermächtigung zum Abschluss der Liquidation ..... S. 24

[60078]

**DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS**

vom 10. Mai 2011, Nr. 189/34.2

Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft "KRI.ON kleine Genossenschaft m b.H. " - Ermächtigung zum Abschluss der Liquidation ..... S. 27

[60072]

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 10. Mai 2011, Nr. 465/29.6

Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Andrian, Andrian (BZ) ..... S. 30

[60067]

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 12. Mai 2011, Nr. 479/29.6

Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Werstoffsammelstelle bei Ara unsere Liebe Frau im Walde, U.I.Frau im Walde - St .Felix (BZ) ..... S. 35

[60070]

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 12. Mai 2011, Nr. 480/29.6

Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Tramin, Tramin an der Weinstrasse (BZ) ..... S. 39

[60086]

**BETRIEB LANDESMUSEEN - BZ**

vom 9. Mai 2011, Nr. 7/2011

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz: Übertragung von Aufgaben an die Direktoren des Betriebs „Landesmuseen“ ..... S. 48

**COMUNICATI****Regione Autonoma Trentino - Alto Adige**

[60102]

**COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

Publicazione ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale ..... P. 51

**DELIBERAZIONI****Provincia Autonoma di Trento**

[60050]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 911

Approvazione nuovo stemma della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri .. P. 75

[60048]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 916

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve di Sopra" con sede in Telve di Sopra, Via 3 Novembre 45 (TN) ..... P. 77

[60049]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 917

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Approvazione ripermetrazione del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Monclassico e Presson", con sede in Monclassico, comune omonimo (TN) ..... P. 78

[60057]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 923

Approvazione delle modifiche tecniche al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardanti il territorio dei comuni di Castelnuovo, Coredò, Dimaro, Lona-Lases, Predazzo, S.Lorenzo in Banale e Trento ..... P. 79

**MITTEILUNGEN****Autonome Region Trentino - Südtirol**

[60102]

**MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS DES REGIONALAUSSCHUSSES**

Veröffentlichung der Vermögenslage von Inhabern leitender Ämter, die von der Region ernannt werden oder in Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung tätig sind, gemäß Art. 2, 4 und 7 Regionalgesetzes vom 22. April 1983, Nr. 4 ..... S. 51

**BESCHLÜSSE****Autonome Provinz Trient**

[60071]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 963

Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto di "Area sportiva e parco pubblico a Melta di Gardolo" nel Comune di Trento, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 3399 di data 22 dicembre 2000 ..... P. 81

[60068]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 988

Approvazione dei criteri attuativi relativi alle agevolazioni previste, per le Associazioni Agrarie, dalla Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 art. 31 comma 1 "Agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle forme associative" .. P. 83

[60083]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 989

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per le carni bovine e/o suine lavorate e loro trasformati." ..... P. 87

[60084]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 990

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per la Ciliegia" P. 94

[60092]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 991

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione della farina di mais da polenta". ..... P. 97

[60094]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 992

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per Fragola e Fragolina". ..... P. 101

[60095]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 993

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per la Mela." ... P. 105

[60097]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 994

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 -  
Marchio di qualità con indicazione di  
origine "Qualità Trentino" - Approvazione  
"Disciplinare di produzione degli ortaggi e  
loro trasformati" ..... P. 108

[60098]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 995

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 -  
Marchio di qualità con indicazione di  
origine "Qualità Trentino" - Approvazione  
"Disciplinare di produzione per latte  
vaccino o ovicaprino e prodotti lattiero  
caseari" ..... P. 112

[60099]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 996

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 -  
Marchio di qualità con indicazione di  
origine "Qualità Trentino" - Approvazione  
"Disciplinare di produzione per la Patata" .. P. 121

[60100]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 997

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 -  
Marchio di qualità con indicazione di  
origine "Qualità Trentino" - Approvazione  
"Disciplinare di produzione per Lampone,  
Mora, Mirtillo, Ribes, Uva Spina" ..... P. 124

[60076]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 998

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.  
Costituzione del Consorzio di  
Miglioramento Fondiario di II° grado  
denominato "Consorzio Marzola", con  
sede in Pergine Valsugana, Fr. Susà, Via  
Pomarol 40 (TN) ed approvazione del  
relativo statuto ..... P. 128

[60101]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 999

D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 -  
Marchio di qualità con indicazione di  
origine "Qualità Trentino" - Approvazione  
"Disciplinare di produzione per i prodotti  
dell'acquacoltura" ..... P. 129

[60055]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 1013

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre  
1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Borgo  
Valsugana - Variante al piano regolatore  
generale - Approvazione ..... P. 135

**DISPOSIZIONI - DETERMINAZIONI**

[60056]

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 3 maggio 2011, n. 6

“Conferimento, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.P. 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg., dell’estensione della concessione mineraria di acqua minerale naturale denominata “Prà dell’Era”, ricadente nel territorio dei Comuni di Carisolo, Pinzolo e Giustino, all’utilizzo dell’acqua che scaturisce dai pozzi n. 5 e 7, alla Società Surgiva F.lli Lunelli S.p.A., con sede in Carisolo.” ..... P. 136

[60064]

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 13 maggio 2011, n. 39

Procedura di verifica di cui all’art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale del progetto “Impianto di essiccamento fanghi di depurazione in loc. Campagna” - Comune di Villa Agnedo - Screening n. SCR-2010-23 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ..... P. 137

[60104]

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 18 maggio 2011, n. 42

Procedura di verifica di cui all’art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale del progetto “Realizzazione del centro di riciclaggio “Condino Uno” in loc. Taiade” - Comune di Condino - Screening n. SCR-2010-21 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ..... P. 139

**DELIBERAZIONI****Comune di Bocenago**

[60058]

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 27 aprile 2011, n. 11

Statuto del Comune di Bocenago ..... P. 140

**Comune di Cavareno**

[60061]

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 28 marzo 2011, n. 9

L. P. 05.09.1991 n. 22 art. 42 bis - Rettifica del P.R.G. - correzione errore materiale: cancellazione previsione potenziamento di una porzione delle strade Via Nodari e Via al Parco ..... P. 165

**BESTIMMUNGEN****BESCHLÜSSE**

**Comune di Dambel**

[60063]

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 18 aprile 2011, n. 2

Statuto del Comune di Dambel ..... P. 167

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**

[60066]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 9 maggio 2011, n. 732

Strada provinciale 132 - trasferimento di  
m<sup>2</sup> 6 della p.f. 4463, C.C. Nova Levante  
dal demanio pubblico - ramo acque al  
demanio pubblico - ramo strade ..... P. 207

[60081]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 9 maggio 2011, n. 750

Comune di Avelengo - approvazione di  
una modifica al piano urbanistico  
comunale - delibera consiliare n. 9 del  
26/01/11 ..... P. 208

[60089]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 9 maggio 2011, n. 766

Approvazione del regolamento relativo  
all'assistenza indiretta protesica di cui  
all'articolo 2 della legge provinciale 11  
maggio 1988, n. 16, e successive  
modifiche ..... P. 210

[60093]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 16 maggio 2011, n. 798

Comune di Valle Aurina: Approvazione di  
una modifica al piano urbanistico con  
un'integrazione ed una correzione d'ufficio  
- Delibera consiliare n. 100 del 30.  
novembre 2010 ..... P. 219

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**

[60066]

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 9. Mai 2011, Nr. 732

Landesstraße 132 - Übertragung von 6 m<sup>2</sup>  
der Gp. 4463, K.G. Welschnofen vom Öff-  
fentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche  
Gut-Straßen ..... S. 207

[60081]

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 9. Mai 2011, Nr. 750

Gemeinde Haffling - Genehmigung einer  
Abänderung zum Bauleitplan der Gemein-  
de - Ratsbeschluss Nr. 9 vom 26.01.11 .... S. 208

[60089]

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 9. Mai 2011, Nr. 766

Genehmigung der Regelung bezüglich der  
indirekten prothetischen Leistungen laut  
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai  
1988, Nr. 16, in geltender Fassung ..... S. 210

[60093]

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 16. Mai 2011, Nr. 798

Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer  
Abänderung zum Bauleitplan mit einer Er-  
gänzung und einer Korrektur vom Amts-  
wegen - Ratsbeschluss Nr. 100 vom 30.  
November 2010 ..... S. 219

**SUPPLEMENTO N. 1**

[60069]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 9 maggio 2011 , n. 763

Approvazione delle Disposizioni Tecnico-contrattuali (DTC 2010) VERSIONE TEDESCA

[60087]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 9 maggio 2011 , n. 763

Approvazione delle Disposizioni Tecnico-contrattuali (DTC 2010) VERSIONE ITALIANA

**SUPPLEMENTO N. 2**

---

**DECRETI**

---

[60088]

**DECRETO ASSESSORILE**

del 19 maggio 2011 , n. 186/23.2

Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

**BEIBLATT NR. 1**

[60069]

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 9. Mai 2011 , Nr. 763

Genehmigung der Allgemeinen technische Vertragsbedingungen 2010 (ATV 2010) DEUTSCHE FASSUNG

[60087]

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 9. Mai 2011 , Nr. 763

Genehmigung der Allgemeinen technische Vertragsbedingungen 2010 (ATV 2010) ITALIENISCHE FASSUNG

**BEIBLATT NR. 2**

---

**DEKRETE**

---

[60088]

**DEKRET DES LANDESRATES**

vom 19. Mai 2011 , Nr. 186/23.2

Neufestlegung des rückzuvergütenden Preises für Medikamente gleicher Zusammensetzung

60062

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**LANDESGESETZ**

vom 13. Mai 2011, Nr. 3

**Bestimmungen auf den Sachgebieten Fürsorge und Wohlfahrt, Verwaltungsverfahren, Überwindung oder Beseitigung Architektonischer Hindernisse, Hygiene und Gesundheitswesen sowie Wohnbauförderung**

Der Südtiroler Landtag  
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann  
beurkundet es

1. ABSCHNITT  
FÜRSORGE UND WOHLFAHRT

## Art. 1

*Änderung des Landesgesetzes vom  
31. August 1974, Nr. 7, „Schulfürsorge. Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung“*

1. Nach Artikel 16-ter Absatz 2 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, wird folgender Absatz eingefügt:

„2-bis. Die geförderten Sachen unterliegen einer Bindung. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Mit dem Beschluss laut Absatz 3 werden die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für die verschiedenen Arten geförderter Sachen geregelt, ebenso die Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung der geförderten Sache.“

## Art. 2

*Änderung des Landesgesetzes vom  
8. November 1974, Nr. 26, „Kinderhorte“*

1. Nach Artikel 22 des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 26, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 22-bis (*Zulässige Überschreitung der Aufnahmekapazität bei Anmeldungen*) - 1. Die Trägergemeinde eines Kinderhortes kann eine Anzahl von Kindern einschreiben lassen, die höchstens 15 Prozent höher liegt als die Aufnahmekapazität der einzelnen Einrichtung.

LEGGI - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**LEGGE PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 3

**Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata**

Il Consiglio provinciale  
ha approvato

il Presidente della Provincia  
promulga la seguente legge:

CAPO I  
ASSISTENZA E BENEFICENZA

## Art. 1

*Modifica della legge provinciale  
31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica.  
Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente comma:

“2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella delibera di cui al comma 3 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato.”

## Art. 2

*Modifica della legge provinciale  
8 novembre 1974, n. 26, “Asili nido”*

1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22-bis (*Superamento consentito della capacità ricettiva per le iscrizioni*) - 1. Il comune gestore del servizio di asilo nido può accettare un numero di iscrizioni di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura in misura massima del 15 per cento dei posti.

2. Sind gleichzeitig mehr Kinder anwesend, als die Aufnahmekapazität der einzelnen Einrichtung zulässt, wird von den Mindestparametern laut Artikel 22 Absatz 4 abgesehen. Die einzelnen Kinderhortsektionen dürfen auf keinen Fall gleichzeitig mehr als zwei Kinder über der normalen Aufnahmekapazität der Sektion aufnehmen.“

### Art. 3

#### *Änderung des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen“*

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 7 (*Kostenbeteiligung*) - 1. Der Anspruch auf die Leistungen besteht unabhängig von der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Betreuten. Für die Inanspruchnahme der finanziellen Leistungen werden die in der Durchführungsverordnung festgelegten Einkommensgrenzen berücksichtigt.

2. Mit Durchführungsverordnung werden einheitliche Kriterien und Modalitäten festgesetzt, die für die Beteiligung der Betreuten und anderer verpflichteter Personen an den Kosten der Leistungen gelten; ebenso wird bestimmt, wer sich an den Kosten beteiligen muss. Die Durchführungsverordnung berücksichtigt:

- a) die finanzielle Lage der Betroffenen,
- b) die soziale Bedeutung der Leistungen,
- c) die Zusammensetzung der Familiengemeinschaft.

3. Auf jeden Fall muss sichergestellt werden, dass den Betreuten ein Teil der Einkünfte verbleibt, der es ihnen ermöglicht, in angemessener Weise die persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen.“

2. Nach Artikel 14 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:

„7. Im Falle der Führung von Sozialdiensten, für die die Ermächtigung oder Akkreditierung laut Absatz 6 zwar beantragt, aber nicht erteilt wird, oder wenn trotz entsprechender Aufforderung kein Antrag auf Erteilung der Ermächtigung oder Akkreditierung gestellt wird, ist das Land befugt, die Schließung des Dienstes zu verfügen und diese durchzusetzen. Die entsprechenden Kosten werden dem Träger des Dienstes angelastet.“

2. In caso di presenza contemporanea di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura si deroga ai parametri minimi di cui al comma 4 dell'articolo 22, fermo restando che ogni singola sezione di asilo nido non potrà accogliere contemporaneamente più di due bambini oltre il limite di capacità ricettiva ordinaria della sezione.”

### Art. 3

#### *Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”*

1. L'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (*Concorso alle spese*) - 1. L'accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell'ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.

2. Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

- a) delle condizioni economiche dei soggetti interessati;
- b) della rilevanza sociale delle prestazioni;
- c) della composizione del nucleo familiare.

3. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.”

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“7. Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell'autorizzazione o dell'accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio.”

3. Nach Artikel 20-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:

„2-bis. Die geförderten Sachen unterliegen der Bindung zugunsten der Sozialhilfetätigkeit. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Mit der Durchführungsverordnung laut Absatz 2 werden die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für die verschiedenen Arten geförderter Sachen geregelt, ebenso die Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung der geförderten Sache.“

4. Nach Artikel 21 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:

„2. Für die Bereitstellung der für die Durchführung der Sozialdienste laut Artikel 1 notwendigen informationstechnischen Infrastrukturen und Dienste, kann das Land Vereinbarungen mit dem Südtiroler Gemeindenverband abschließen.“

#### Art. 4

##### *Änderung des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, „Sozialhilfekorkehrungen für Betagte“*

1. Artikel 9 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, erhalten folgende Fassung:

„1. Wohnstättendienste für Betagte sind:

- a) das Begleitete Wohnen,
- b) das Altersheim,
- c) das Pflegeheim,
- d) die Wohngemeinschaft.

2. Beim Begleiteten Wohnen handelt es sich um eine Begleitung niedriger oder mittlerer Intensität älterer Menschen bei der Organisation und Bewältigung ihres Lebensalltages in eigens für diesen Zweck bestimmten Wohnungen.“

2. Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 10 (*Durchführungsverordnung*) - 1. Die Zielsetzungen und die baulichen Erfordernisse der Dienste laut Artikel 9 werden mit Durchführungsverordnung geregelt.“

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato.”

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“2. Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l'attuazione dei servizi sociali di cui all'articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.”

#### Art. 4

##### *Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:

- a) l'accompagnamento abitativo;
- b) la casa di riposo;
- c) il centro di degenza;
- d) la comunità alloggio.

2. L'accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell'organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni.”

2. L'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (*Regolamento di esecuzione*) - 1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all'articolo 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

3. Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„2. Die Vereinbarung wird bis zum 31. Oktober des dem Bezugsjahr vorangehenden Jahres zwischen dem Träger des Dienstes und den Gemeinden, auf deren Gebiet der Dienst tätig ist, abgeschlossen.“

4. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d) sowie die Artikel 21, 34, 39 und 40-ter des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, sind aufgehoben.

#### Art. 5

*Änderung des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“*

1. Nach Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:

„6. Im Falle der Häufung des Pflegegeldes mit Förderungen, welche dieselben Zielsetzungen verfolgen und von anderen Körperschaften gewährt werden, können die von Absatz 2 vorgesehenen monatlichen Beträge nach Kriterien, welche von der Landesregierung festgelegt werden, reduziert werden.“

#### Art. 6

*Änderung des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20, „Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten“*

1. Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Die Schülertransporte und, falls notwendig, die Begleitung der Menschen mit Behinderungen werden von den von der Landesabteilung Mobilität eingerichteten Beförderungsdiensten besorgt, sofern nicht die Familie des Nutzers dafür sorgen kann. Die Beförderung und, falls notwendig, die Begleitung der Menschen mit Behinderungen zu den teilstationären Sozialdiensten werden nach folgender Priorität durchgeführt:

- a) von den Familien,
- b) mittels öffentlicher Transportdienste,
- c) mittels der bereits bestehenden Schülertransportdienste für die verfügbaren Plätze,
- d) von den Trägerkörperschaften der Sozialdienste.“

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. L'accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento tra l'ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto.”

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 e gli articoli 21, 34, 39 e 40-ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono abrogati.

#### Art. 5

*Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Nel caso di cumulo dell'assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell'assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.”

#### Art. 6

*Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, “Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap”*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il trasporto scolastico e, ove necessario, l'accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l'accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente:

- a) dalle famiglie;
- b) mediante il servizio di trasporto pubblico;
- c) mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili;
- d) dagli enti gestori dei servizi sociali.”

## 2. ABSCHNITT ÜBERWINDUNG ODER BESEITIGUNG ARCHITEKTONISCHER HINDERNISSE

### Art. 7

*Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, „Bestimmungen zur Förderung der Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse“*

1. Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, erhält folgende Fassung:

„2. Mit Durchführungsverordnung werden ferner die technischen Vorschriften festgelegt, die zur Gewährleistung der Benutzbarkeit, der Adaptierbarkeit und der Zugänglichkeit von öffentlichen und der Öffentlichkeit zugänglichen privaten Gebäuden und Flächen sowie von Gebäuden und Flächen, die vom Institut für den sozialen Wohnbau und von den Gemeinden zu Wohnzwecken verwirklicht werden, notwendig sind.“

## 3. ABSCHNITT BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET HYGIENE UND GESUNDHEITSWESEN

### Art. 8

*Änderung des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 12, „Studienbeihilfen für Jungakademiker, die ein Praktikum absolvieren, sowie Änderung der Artikel 5 und 10 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40“*

1. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 12, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 1 (*Psychologen und Tierärzte, die ein Praktikum absolvieren*) - 1. Psychologen mit Wohnsitz in Südtirol, die ein Praktikum in einer Sozial- und Gesundheitseinrichtung Südtirols oder in einer mit dem Landesgesundheitsdienst vertragsgebundenen Gesundheitseinrichtung absolvieren, um die Staatsprüfung ablegen zu können, werden monatliche Studienbeihilfen gewährt; Voraussetzung ist, dass die Sozial- und Gesundheitseinrichtung im Sinne des Dekretes des Ministers für Universitäten und Forschung vom 13. Jänner 1992, Nr. 239, von der zuständigen Behörde als geeignet anerkannt worden ist.

2. Tierärzten mit Wohnsitz in Südtirol, die im Sinne von Artikel 5 des Dekretes des Ministers für öffentlichen Unterricht vom 9. September 1957, in

## CAPO II SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### Art. 7

*Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, “Disposizioni per favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche“*

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, è così sostituito:

“2. Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli realizzati per scopi abitativi dall’Istituto per l’edilizia sociale e dai comuni.”

## CAPO III NORME IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

### Art. 8

*Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, “Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40”*

1. L’articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (*Psicologi e veterinari tirocinanti*) - 1. Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all’esame di Stato frequentino il tirocinio in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale, ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, sono concessi assegni di studio mensili.

2. Ai neolaureati in veterinaria, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all’esame di Stato frequentino il tirocinio ai sensi dell’articolo 5

geltender Fassung, ein Praktikum absolvieren, um die Staatsprüfung ablegen zu können, werden monatliche Studienbeihilfen gewährt.

3. Das in den Absätzen 1 und 2 erwähnte Praktikum wird trotz der Gewährung der Studienbeihilfen nicht als Arbeits- oder Dienstverhältnis angesehen; die Praktikanten sind jedoch verpflichtet, die Dienstzeiten und -pflichten der Psychologen und der Tierärzte, die als Angestellte der Einrichtungen laut Absatz 1 eingestuft sind, einzuhalten.

4. Die Höhe der Studienbeihilfe wird vom für den Sachbereich zuständigen Landesrat festgelegt und darf 1.500,00 Euro monatlich nicht überschreiten.“

#### Art. 9

##### *Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes“*

1. Am Ende von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Für jeden Gesundheitsbezirk muss ein Direktor einer komplexen Struktur gewählt werden.“

2. Artikel 21 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 21 (*Department für Gesundheitsvorsorge*) - 1. Beim Sanitätsbetrieb der autonomen Provinz Bozen ist das Department für Gesundheitsvorsorge errichtet, dem ein technisches Komitee vorsteht.

2. Aufgabe des Departments für Gesundheitsvorsorge ist es, die Risikofaktoren ausfindig zu machen, die für die Gesundheit der Bevölkerung schädlich sein könnten, und diesen entgegenzuwirken, insbesondere für jene Bevölkerungsgruppen, die diesen vermehrt ausgesetzt sind.

3. Unter Beachtung der fachlichen und funktionellen Unabhängigkeit der einzelnen Dienste des Sanitätsbetriebes der autonomen Provinz Bozen, ist das Department wie folgt zusammengesetzt:

- a) Dienste für Hygiene und öffentliche Gesundheit,
- b) Dienst für Arbeitsmedizin,
- c) Dienst für Sportmedizin,
- d) Dienst für Diät und klinische Ernährung,
- e) Pneumologischer Dienst,
- f) Tierärztlicher Dienst,
- g) Sektion für Umweltmedizin.

del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche, sono concessi assegni di studio mensili.

3. L'attività di tirocinio di cui ai commi 1 e 2 non costituisce rapporto di lavoro o di impiego nonostante la concessione di assegni mensili; i tirocinanti sono comunque tenuti al rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio fissati per gli psicologi e i veterinari dipendenti delle strutture di cui al comma 1.

4. L'importo dell'assegno di studio viene stabilito dall'assessore competente in materia e non può superare 1.500,00 euro mensili.”

#### Art. 9

##### *Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”*

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per ogni comprensorio sanitario deve essere eletto un direttore di struttura complessa.”

2. L'articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (*Dipartimento di prevenzione*) - 1. Presso l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Dipartimento di prevenzione, a cui fa capo un Comitato tecnico.

2. Compito del Dipartimento di prevenzione è individuare e contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti.

3. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, il Dipartimento è così composto:

- a) Servizi di Igiene e sanità pubblica;
- b) Servizio di Medicina del lavoro;
- c) Servizio di Medicina dello sport;
- d) Servizio di Dietetica e nutrizione clinica;
- e) Servizio Pneumologico;
- f) Servizio Veterinario;
- g) Sezione di Medicina ambientale.

4. Die Landesregierung legt die Ziele, die Zuständigkeiten und das Organisationsmodell des Departments für Gesundheitsvorsorge fest.“

3. Artikel 31-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 31-bis (*Einführung von Registern von bedeutendem gesundheitlichen Interesse*) - 1. Unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, werden folgende Register eingeführt:

- a) Tumorregister,
- b) Register der seltenen Krankheiten,
- c) Register der Todesursachen,
- d) Diabetesregister,
- e) Register der implantierbaren Vorrichtungen,
- f) Register der Gelenksprothesen,
- g) Register der vaskulären Herzkrankheiten,
- h) Register der zerebro-vaskulären Krankheiten.

2. Zu Studien- und Forschungszwecken im medizinischen, biomedizinischen und epidemiologischen Bereich werden in den Registern laut Absatz 1 unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen im Bereich des Datenschutzes meldeamtliche und gesundheitliche Daten von Personen gesammelt, die von den entsprechenden Krankheiten betroffen sind.

3. Mit Durchführungsverordnung, die in Abstimmung mit dem Gutachten der Datenschutzbehörde gemäß Artikel 20 und 154 Absatz 1 Buchstabe g) des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, erlassen wird, werden die Typen von sensiblen Daten, die durchführbaren Verarbeitungsvorgänge, der spezifische Zweck eines jeden in Absatz 1 angeführten Registers, die Rechtsträger, die Zugriff zum Register haben, und die Daten, in die sie einsehen können, sowie die Maßnahmen zur Aufbewahrung und zum Schutz der Daten festgelegt.

4. Die Verarbeitung der Daten, die für die Schaffung der Register verwendet werden, muss in jedem Fall die Grundsätze der Notwendigkeit, der Zugehörigkeit, der Vollständigkeit und der nicht über das notwendige Maß hinausgehenden Daten laut Artikel 3, 11 und 22 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, berücksichtigen.“

4. La Giunta provinciale fissa le finalità, i compiti e il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione.“

3. L'articolo 31-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 31-bis (*Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario*) - 1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono istituiti i seguenti registri:

- a) registro tumori;
- b) registro malattie rare;
- c) registro cause di morte;
- d) registro diabete;
- e) registro dispositivi impiantabili;
- f) registro protesi articolari;
- g) registro patologie cardio-vascolari;
- h) registro patologie cerebro-vascolari.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento d'esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

4. Nach Artikel 32 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 32-bis (*Medikamentöse Nachbehandlung von Patienten*) - 1. Die Landesregierung kann die Fälle festlegen, in denen zur Gewährleistung der Betreuungskontinuität eine medikamentöse Nachbehandlung in österreichischen Universitätskliniken oder öffentlichen oder privaten Krankenanstalten, die mit der Autonomen Provinz Bozen vertragsgebunden sind, möglich ist.“

5. Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„2. Unter die Leistungen, die laut Absatz 1 vergütet werden können, fallen auch jene, die von Zahnärzten erbracht werden, die zur Berufsausübung befähigt und im Landesberufsverzeichnis eingetragen sind, und die fachärztlichen Visiten, die von Krankenhausärzten privat außerhalb der öffentlichen und konventionierten Strukturen durchgeführt werden.“

6. Artikel 34 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„4. Die Vergütung der fachärztlichen ambulanten Leistungen erfolgt durch den Sanitätsbetrieb. Die Landesregierung bestimmt, nach Anhören des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen, die Fachrichtungen und die Leistungsarten sowie, unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen, die Höhe der vergütbaren Beiträge.“

7. Nach Artikel 42 Absatz 5 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:

„i) einem Vertreter der Privatkliniken.“

8. Artikel 42 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„7. Falls Fragen behandelt werden, welche die Medizintechnik, Sanitätsbauten, Basismedizin und -pädiatrie betreffen, wird das Komitee durch einen Fachmann für Medizintechnik, einen Fachmann für Sanitätsbauten, einen Vertreter der praktischen Ärzte und einen Vertreter der frei

4. Dopo l'articolo 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32-bis (*Post-trattamento farmacologico di pazienti*) - 1. La Giunta provinciale, al fine di garantire la continuità assistenziale, può stabilire i casi nei quali è possibile prevedere un post-trattamento farmacologico nelle cliniche universitarie e nelle strutture sanitarie pubbliche o private austriache convenzionate con la Provincia autonoma di Bolzano.”

5. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate.”

6. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.”

7. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“i) un rappresentante delle case di cura private.”

8. Il comma 7 dell'articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ingegneria clinica, l'edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante

gewählten Kinderärzte ergänzt; der jeweilige Vertreter wird im Rahmen seiner Zuständigkeit mit Stimmrecht beigezogen. Ist der freiberuflich tätige Arzt, welcher Mitglied des Komitees ist, ein Basisarzt oder ein Basiskinderarzt, wird das Komitee nicht mit einem Arzt dieser Fachbereiche ergänzt.“

9. Artikel 45-bis Absatz 3 Buchstabe o) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„o) fünf Vertretern des klinischen Bereiches der Bezirke, davon einem Facharzt im Bereich Hygiene und öffentliche Gesundheit und einem Vertreter der Grundversorgungskrankenhäuser.“

10. Die Übergangsbestimmung laut Artikel 50 Absatz 5-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, ist für die Dauer von fünf Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes verlängert.

11. Die Aufträge laut Artikel 65-quinquies Absatz 16 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, können für die Dauer von fünf Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes verlängert werden. Die ärztlichen Direktoren der Grundversorgungskrankenhäuser hängen funktionell und organisatorisch von den ärztlichen Direktoren der jeweiligen Schwerpunktkrankenhäuser des entsprechenden Gesundheitsbezirkes ab.

#### Art. 10

*Änderung des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, „Bestimmungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Landesgesundheitsdienstes“*

1. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung:

„Art. 1 (*Zielsetzung des Gesetzes*) - 1. Dieses Gesetz enthält Bestimmungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Südtiroler Gesundheitsbetriebes, in der Folge Betrieb genannt, in Anwendung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in der Folge als Landesgesetz zur Neuregelung bezeichnet.“

2. Artikel 2 Absätze 6, 7 und 8 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhalten folgende Fassung:

dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l'ambito di propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline.”

9. La lettera o) del comma 3 dell'articolo 45-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“o) cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base.”

10. La norma transitoria di cui all'articolo 50, comma 5-bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Gli incarichi di cui all'articolo 65-quinquies, comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono essere prorogati per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. I direttori medici degli ospedali di base dipendono funzionalmente e organizzativamente dai direttori medici di ciascun ospedale aziendale del rispettivo comprensorio sanitario.

#### Art. 10

*Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”*

1. L'articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“Art. 1 (*Finalità della legge*) - 1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell'azienda sanitaria provinciale, di seguito denominata azienda, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, di seguito denominata legge di riordinamento.”

2. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti:

„6. Der Haushaltsvoranschlag ist ökonomischer Natur und drückt die Vorgaben des Jahrestätigkeitsprogrammes und Budgets aus. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

7. Der Haushaltsvoranschlag besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus dem Finanzbudget, versehen mit:

- a) den technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgehen,
- b) dem Bericht des Generaldirektors,
- c) dem Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer.

8. Der Haushaltsvoranschlag wird nach den Mustern gemäß Buchhaltungsrichtlinien laut Artikel 10 erstellt.“

3. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung:

„Art. 5 (*Fristen für die Genehmigung und Vollstreckbarkeit*) - 1. Bis zum 31. Oktober des Jahres, welches dem Bezugsjahr des allgemeinen Dreijahresplanes des Betriebes und des Haushaltsvoranschlages vorausgeht, bestimmt die Landesregierung die Finanzierungskriterien und die für den Betrieb verfügbaren Ressourcen.

2. Der allgemeine Dreijahresplan des Betriebes und der Haushaltsvoranschlag werden vom Generaldirektor bis zum 31. Dezember des Jahres genehmigt, das dem vorausgeht, auf das sie sich beziehen.

3. Falls die Finanzressourcen laut Absatz 1 für das Geschäftsjahr, auf das sich die Jahresplanung bezieht, nicht festgelegt sind, muss der Betrieb die Planung bis zum 31. Dezember des Jahres, welches dem Bezugsjahr vorausgeht, auf Grund der im vorherigen Geschäftsjahr zugeteilten Ressourcen, mit Ausnahme der außerordentlichen Zuteilungen, erstellen.“

4. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung:

„Art. 7 (*Grundsätze und Kriterien für die Erstellung der Haushaltsabrechnung*) - 1. Bei der Erstellung der Haushaltsabrechnung sind die Grundsätze des Zivilgesetzbuches, die Bestimmungen der Vierten Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (78/660/EWG), übernommen mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 9. April 1991, Nr. 127, in geltender Fassung, sowie die von der Landesregierung festgelegten Vorschriften zu befolgen.“

“6. Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e nel budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.

7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da:

- a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;
- b) relazione del direttore generale;
- c) relazione del collegio dei revisori dei conti.

8. Il bilancio preventivo annuale è redatto secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.“

3. L'articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“Art. 5 (*Termini di approvazione ed esecutività*) - 1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l'azienda.

2. Il piano generale triennale dell'azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l'esercizio cui si riferisce la programmazione annuale l'azienda è tenuta all'approntamento degli strumenti di programmazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, sulla base delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie.“

4. L'articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“Art. 7 (*Principi e criteri di redazione del bilancio*) - 1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche, nonché le disposizioni della Giunta provinciale.“

5. Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung:

„2. Die Richtlinien für die allgemeine Buchhaltung regeln im Besonderen:

- a) die Bilanzmuster,
- b) den Kontenplan,
- c) den Inhalt und die Struktur der Dokumentation, aus welcher der Jahreshaushaltsvoranschlag besteht,
- d) den Inhalt und die Form des Anhangs,
- e) die Inhalte und die Struktur des Jahresberichtes über den Stand der Umsetzung der Planung und über die Wirtschafts- und Finanzgebarung des Betriebes,
- f) die Kriterien zur Bewertung der Bilanzposten,
- g) die Richtlinien und die Modalitäten für die Abschreibungen,
- h) die Modalitäten für die Führung und Aufbewahrung der Pflichtbücher,
- i) all das, was zur Homogenisierung der Instrumente und Modalitäten der allgemeinen Buchhaltung des Betriebes zweckdienlich ist.“

#### Art. 11

*Änderung des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich“*

1. Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fassung:

„1. Das Land kann mit italienischen Universitäten sowie mit Universitäten und anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Vereinbarungen zur Errichtung von Stellen zur Facharztausbildung abschließen.“

2. Artikel 26 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fassung:

„1. Das Land kann zur Facharztausbildung an Universitäten oder anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union finanzielle Zuwendungen gewähren.“

3. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fassung:

5. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:

- a) gli schemi di bilancio;
- b) il piano dei conti;
- c) i contenuti e la struttura dei documenti costitutivi del bilancio preventivo annuale;
- d) i contenuti e la forma della nota integrativa;
- e) i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda;
- f) i criteri di valutazione delle poste di bilancio;
- g) i criteri e le modalità di ammortamento;
- h) le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;
- i) quant'altro sia opportuno al fine di omogeneizzare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale dell'azienda.”

#### Art. 11

*Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”*

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“1. La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti.”

2. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“1. La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea.”

3. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

„2. Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck kann das Land, auch außerhalb der im Abschnitt II dieses Titels erwähnten Vereinbarungen, mit italienischen Universitäten sowie mit Universitäten und anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entsprechende Vereinbarungen abschließen.“

#### Art. 12

*Änderung des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, „Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene und öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin“*

1. Nach Artikel 14 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 14-bis (*Verbot der Benutzung von Bräunungsgeräten für Minderjährige*) - 1. Minderjährige dürfen keine Bräunungsgeräte mit ultravioletter Strahlung in Sonnenstudios oder ähnlichen öffentlich zugänglichen Einrichtungen benutzen, es sei denn, sie können eine ärztliche Verschreibung vorweisen.

2. Die Betreiber der Einrichtungen laut Absatz 1 müssen das Verbot an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb der Einrichtung aushängen.

3. Die Betreiber der Einrichtungen laut Absatz 1, die nicht für die Einhaltung des Verbotes gemäß den Absätzen 1 und 2 sorgen, unterliegen einer Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro bis 1.200,00 Euro.“

#### Art. 13

##### *Aufhebungen*

1. Artikel 34 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, ist aufgehoben.

#### 4. ABSCHNITT BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET WOHNBAUFÖRDERUNG

#### Art. 14

*Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, „Wohnbauförderungsgesetz“*

1. Nach Artikel 90 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:

“2. Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea.”

#### Art. 12

*Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”*

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14-bis (*Divieto di utilizzo di apparecchiature abbronzanti da parte di minorenni*) - 1. Ai minori di 18 anni è vietato l'utilizzo di apparecchiature abbronzanti a raggi ultravioletti in solarium o strutture simili accessibili al pubblico, salvo prescrizione medica.

2. È fatto obbligo ai conduttori delle strutture di cui al comma 1 di esporre il divieto in maniera visibile all'interno delle stesse.

3. I conduttori delle strutture di cui al comma 1, che non rispettano quanto previsto dai commi 1 e 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.”

#### Art. 13

##### *Abrogazioni*

1. Il comma 5 dell'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogato.

#### CAPO IV NORME IN MATERIA DI EDILIZIA AGEVOLATA

#### Art. 14

*Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

„1-bis. Werden die Wohnungen laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) von Gesellschaften oder Körperschaften realisiert, deren Ziel es ist, ohne Gewinnabsicht Wohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, auch unter Zusicherung des Verkaufs, zu vermieten oder zu verkaufen, so wird der Beitrag laut Absatz 1 auf der Grundlage des Konventionalwertes der Wohnungen berechnet, der nach Artikel 7 festgesetzt wird, wobei in jedem Fall die bereits aufgrund der Artikel 87, 87-bis und 88 erhaltenen Vergünstigungen berücksichtigt werden.“

## 5. ABSCHNITT FINANZ- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

### Art. 15 *Finanzbestimmung*

1. Dieses Gesetz bringt für das laufende Finanzjahr keine Ausgaben mit sich.

2. Die Ausgabe zu Lasten der nachfolgenden Finanzjahre wird mit dem jährlichen Finanzgesetz ermächtigt.

### Art. 16 *Inkrafttreten*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 13. Mai 2011

DER LANDESHAUPTMANN  
Dr. Luis Durnwalder

“1-bis. Qualora gli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all'articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88.”

## CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

### Art. 15 *Disposizione finanziaria*

1. La presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio finanziario in corso.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

### Art. 16 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Dott. Luis Durnwalder

60080

DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES LANDESRATES**

vom 11. Mai 2011, Nr. 277/31.4

**Bodenverbesserungskonsortium „Lavason-Schulthaus“- mit Sitz in der Gemeinde Eppan: Richtigstellung des Einzugsgebietes in den K.G. Eppan und Kaltern**

....

**verfügt**

DER LANDESRAT  
FÜR LANDWIRTSCHAFT

- die Richtigstellung des Einzugsgebietes des Bodenverbesserungskonsortiums " Lavason-Schulthaus" - mit Sitz in der Gemeinde Eppan- im Sinne des Art. 4, Absätze 5, 6 und 7 des Landesgesetzes vom 28.09.2009, Nr. 5 - gemäß beiliegendem Beschluss des Konsortiums vom 09.03.2010, Parzellenverzeichnis und Mappenauszug, aus welchen eine neue Gesamtfläche von 157,26.14 ha in den K.G. Eppan und Kaltern hervorgeht, zu genehmigen.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESRAT  
FÜR LANDWIRTSCHAFT

Hans Berger

DECRETI - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO ASSESSORILE**

del 11 maggio 2011, n. 277/31.4

**Consorzio di miglioramento fondiario "Lavason-Schulthaus" - con sede nel Comune di Appiano: ridelimitazione del comprensorio nei C.C. di Appiano e Caldaro**

omissis

L'ASSESSORE PROVINCIALE  
PER L'AGRICOLTURA

**decreta**

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 5, 6 e 7 della Legge provinciale 28.09.2009, n. 5, la ridelimitazione del comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario "Lavason-Schulthaus" - con sede nel Comune di Appiano, secondo l'allegato verbale di deliberazione del consorzio d.d. 09.03.2010, il catastino e la planimetria dai quali risulta una nuova superficie pari a ha 157,26.14 nei C.C. di Appiano e Caldaro.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE PER  
L'AGRICOLTURA

Hans Berger

60082

**DEKRETE** - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES LANDESRATES**

vom 12. Mai 2011, Nr. 294/31.4

**Bodenverbesserungskonsortium „Matschatsch“ - mit Sitz in der Gemeinde Kaltern: Erweiterung des Einzugsgebietes in der K.G. Kaltern**

....

**verfügt**DER LANDESRAT  
FÜR LANDWIRTSCHAFT

- die Gebietserweiterung des Bodenverbesserungskonsortiums "Matschatsch" - mit Sitz in der Gemeinde Kaltern - im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom 28.09.2009, Nr. 5, durch Hinzufügen der Fläche von 8,29.76 ha in der K.G. Kaltern, gemäß dem Beschluss des Konsortiums vom 07.05.2010 samt Beilagen, zu genehmigen.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESRAT  
FÜR LANDWIRTSCHAFT  
Hans Berger**DECRETI** - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO ASSESSORILE**

del 12 maggio 2011, n. 294/31.4

**Consorzio di miglioramento fondiario "Matschatsch" - con sede nel Comune di Caldaro: ampliamento del comprensorio nel C.C. di Caldaro**

omissis

L'ASSESSORE PROVINCIALE PER  
L'AGRICOLTURA**decreta**

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge provinciale 28.09.2009, n. 5, l'ampliamento del comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario "Matschatsch" - con sede nel Comune di Caldaro di una superficie pari a ha 8,29.76 nel C.C. di Caldaro, secondo il verbale di deliberazione del consorzio d.d. 07.05.2010 e relativi allegati.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE PER  
L'AGRICOLTURA  
Hans Berger

60077

**DEKRETE** - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS**

vom 9. Mai 2011, Nr. 187/34.2

**Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft "Tima Service piccola società cooperativa m b.H. Genossenschaft " - Ermächtigung zum Abschluss der Liquidation**

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG  
INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG  
UND GENOSSENSCHAFTEN:

Hat in die Artikel 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung, eingesehen, welche die Zwangsliquidation im Verwaltungswege regeln.

Hat im Besonderen in Artikel 213 des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung über den Abschluss der Liquidation eingesehen: dieser sieht vor, dass die Liquidationsschlussbilanz, zusammen mit der Abrechnung über die Geschäftsführung und dem Verteilungsplan, bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden müssen, diese ermächtigt die Hinterlegung dieser Unterlagen bei der Gerichtskanzlei, bezahlt die Entschädigung des Liquidationskommissärs und verfügt die Veröffentlichung.

Hat in das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, in geltender Fassung, eingesehen, welches die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidation der genossenschaftlichen Körperschaften regelt.

Hat in das Ministerialdekret vom 23 Februar 2001 in geltender Fassung erlassen vom Ministerium für Arbeit und soziale Vorsorge, eingesehen.

Hat in Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ eingesehen.

Hat in das Dekret des Leiters der Abteilung II - Sozialangelegenheiten, Kredit - und Genossenschaftswesen der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 10/RIP2 vom 21.01.2004 eingesehen, das die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „Tima Service“ mit Sitz in Bozen, Italienallee Nr. 30 verfügt, und als Liquidationskommissär Rag. Leonardo Salsotto ernannt hat ohne das Überwachungskomitee zu ernennen.

**DECRETI** - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE**

del 9 maggio 2011, n. 187/34.2

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Tima Service piccola società cooperativa a r. l. " - Autorizzazione alla chiusura della liquidazione**

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO  
E COOPERATIVE:

Visti gli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.

Visto in particolare l'articolo 213 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche che disciplina la chiusura della liquidazione, dispone che il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale, liquida il compenso al commissario e ne dispone la pubblicazione.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 e successive modifiche, che reca norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Visto il D.M. 23 febbraio 2001 e successive modifiche emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Visto l'articolo 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 "La nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".

Visto il decreto del dirigente della Ripartizione II - affari sociali, credito e cooperazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 10/RIP2 del 21.01.2004 con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Tima Service", con sede a Bolzano, Corso Italia n. 30, nominando il commissario liquidatore nella persona del Rag. Leonardo Salsotto, senza disporre la nomina del comitato di sorveglianza.

Hat in das Schreiben des Liquidationskommissärs vom 14.03.2011, Prot. Nr. 71.08/156134 vom 16.03.2011 eingesehen, mit welchem die Ermächtigung für die Hinterlegung bei der Gerichtskanzlei der Liquidationsschlussbilanz und die Auszahlung der Entschädigung des Liquidationskommissärs sowie der Verfahrenskosten beantragt werden, wobei folgende Unterlagen beigelegt werden:

- 1) Liquidationsschlussbilanz ;
- 2) Antrag zur Auszahlung der Entschädigung;
- 3) Rechnung des Liquidationskommissärs;
- 4) Bestätigung betreffend die Insolvenz und die Haftung der Verwalter

Stellt die Abwesenheit von genügendem Aktivbestand im Vermögen der Genossenschaft für die Auszahlung der Entschädigung von Euro 1.665,36, 20 Prozent als Steuereinbehalt abgezogen, zu Gunsten des Liquidationskommissärs fest und erachtet es für zweckmäßig, dass diese Entschädigung seitens dieser Verwaltung zweckgebunden und dem Liquidationskommissär ausbezahlt wird, da der genannte Liquidationskommissär von der damals zuständigen Regionalverwaltung ernannt wurde, seine Aufgabe ausgeübt und im öffentlichen Interesse gearbeitet hat.

Erachtet es für dringend und notwendig den Liquidationskommissär zur Hinterlegung bei der Gerichtskanzlei der Liquidationsschlussbilanz zu ermächtigen.

Erachtet es für notwendig das oben genannte Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.  
und

#### **verfügt**

- 1) den Liquidationskommissär Rag. Leonardo Salsotto, zwecks Abschluss des Verfahrens der Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „Tima Service“ mit Sitz in Bozen, Italienallee, Nr. 30, zu ermächtigen, bei der Gerichtskanzlei die Liquidationsschlussbilanz, welche diesem Dekret beigelegt und wesentliche Teile desselben ist zu hinterlegen.
- 2) Festzustellen, dass die Landesverwaltung den Betrag von Euro 1.665,36, 20 Prozent als Steuereinbehalt abgezogen, als Entschädigung mit späterer Maßnahme zweckbinden und diesen dem Liquidationskommissär auszahlen wird.

Vista la comunicazione del commissario liquidatore del 14.03.2011, prot. n. 71.08/156134 del 16.03.2011 con cui il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione al deposito presso la cancelleria del Tribunale del bilancio finale di liquidazione e richiede la liquidazione del proprio compenso e delle spese di procedura anticipate, allegando la seguente documentazione:

- 1) Bilancio finale di liquidazione;
- 2) Richiesta liquidazione compenso;
- 3) Parcella del commissario liquidatore;
- 4) Attestazione sullo stato di insolvenza e responsabilità degli amministratori

Preso atto della mancanza nel patrimonio della cooperativa di fondi sufficienti per coprire il compenso del commissario liquidatore e ritenuto quindi necessario che tale compenso pari ad Euro 1.665,36, detratta la ritenuta d'acconto del 20%, venga impegnato e versato al commissario liquidatore da questa Amministrazione in quanto il citato commissario liquidatore è stato nominato dalla amministrazione regionale, all'epoca competente, ha svolto il proprio compito ed ha agito nell'interesse pubblico.

Ritenuto urgente e necessario autorizzare il commissario liquidatore a depositare nella cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione.

Ritenuto necessario pubblicare il sopra citato decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **decreta**

- 1) di autorizzare, ai fini della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Tima Service" con sede a Bolzano, Corso Italia n. 30 il commissario liquidatore incaricato, Rag. Leonardo Salsotto a depositare presso la cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
- 2) Di dare atto che la amministrazione provinciale deve impegnare e versare al commissario liquidatore con successivo provvedimento l'importo di Euro 1.665,36, detratta la ritenuta d'acconto del 20 per cento, a titolo di compenso.

3) Dieses Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION,  
FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND  
GENOSSENSCHAFTEN:

Dott. Maurizio Bergamini Riccobon

3) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E  
COOPERATIVE

Dr. Maurizio Bergamini Riccobon

60078

DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS**

vom 10. Mai 2011, Nr. 189/34.2

**Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft "KRI.ON kleine Genossenschaft m b.H." - Ermächtigung zum Abschluss der Liquidation**

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG  
INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG  
UND GENOSSENSCHAFTEN:

Hat in die Artikel 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung, eingesehen, welche die Zwangsliquidation im Verwaltungswege regeln.

Hat im Besonderen in Artikel 213 des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung über den Abschluss der Liquidation eingesehen: dieser sieht vor, dass die Liquidationsschlussbilanz, zusammen mit der Abrechnung über die Geschäftsführung und dem Verteilungsplan, bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden müssen, diese ermächtigt die Hinterlegung dieser Unterlagen bei der Gerichtskanzlei, bezahlt die Entschädigung des Liquidationskommissärs und verfügt die Veröffentlichung.

Hat in das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, in geltender Fassung, eingesehen, welches die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidation der genossenschaftlichen Körperschaften regelt.

Hat in das Ministerialdekret vom 23 Februar 2001 in geltender Fassung erlassen vom Ministerium für Arbeit und soziale Vorsorge, eingesehen.

Hat in Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ eingesehen.

Hat in den Beschluss der Landesregierung Nr. 4031 vom 31.10.2005 eingesehen, der die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „KRI.ON“ mit Sitz in Salurn, Staatsstraße Nr. 48 verfügt, und als Liquidationskommissär Rag. Leonardo Salsotto ernannt hat ohne das Überwachungskomitee zu ernennen.

DECRETI - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE**

del 10 maggio 2011, n. 189/34.2

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "KRI.ON piccola società cooperativa a r. l.". - Autorizzazione alla chiusura della liquidazione**

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO  
E COOPERATIVE:

Visti gli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.

Visto in particolare l'articolo 213 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche che disciplina la chiusura della liquidazione, dispone che il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale, liquida il compenso al commissario e ne dispone la pubblicazione.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 e successive modifiche, che reca norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Visto il D.M. 23 febbraio 2001 e successive modifiche emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Visto l'articolo 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 "La nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4031 del 31.10.2005 con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "KRI.ON", con sede a Salorno, Via Nazionale n. 48, nominando il commissario liquidatore nella persona del Rag. Leonardo Salsotto, senza disporre la nomina del comitato di sorveglianza.

Hat in das Schreiben des Liquidationskommissärs vom 14.03.2011, Prot. Nr. 71.08/156104 vom 16.03.2011 eingesehen, mit welchem die Ermächtigung für die Hinterlegung bei der Gerichtskanzlei der Liquidationsschlussbilanz und die Auszahlung der Entschädigung des Liquidationskommissärs sowie der Verfahrenskosten beantragt werden, wobei folgende Unterlagen beigelegt werden:

- 1) Liquidationsschlussbilanz ;
- 2) Antrag zur Auszahlung der Entschädigung;
- 3) Rechnung des Liquidationskommissärs;
- 4) Bestätigung betreffend die Insolvenz und die Haftung der Verwalter.

Stellt die Abwesenheit von genügendem Aktivbestand im Vermögen der Genossenschaft für die Auszahlung der Entschädigung von Euro 1.625,83, 20 Prozent als Steuereinbehalt abgezogen, zu Gunsten des Liquidationskommissärs fest und erachtet es für zweckmäßig, dass diese Entschädigung seitens dieser Verwaltung zweckgebunden und dem Liquidationskommissär ausbezahlt wird, da der genannte Liquidationskommissär von der Landesverwaltung ernannt wurde, seine Aufgabe ausgeübt und im öffentlichen Interesse gearbeitet hat.

Erachtet es für dringend und notwendig den Liquidationskommissär zur Hinterlegung bei der Gerichtskanzlei der Liquidationsschlussbilanz zu ermächtigen.

Erachtet es für notwendig das oben genannte Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

und

#### **verfügt**

- 1) den Liquidationskommissär Rag. Leonardo Salsotto, zwecks Abschluss des Verfahrens der Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „KRI.ON“ mit Sitz in Salsotto, Staatsstraße, Nr. 48, zu ermächtigen, bei der Gerichtskanzlei die Liquidationsschlussbilanz, welche diesem Dekret beigelegt und wesentliche Teile desselben ist zu hinterlegen.
- 2) Festzustellen, dass die Landesverwaltung den Betrag von Euro 1.625,83, 20 Prozent als Steuereinbehalt abgezogen, als Entschädigung mit späterer Maßnahme zweckbinden und diesen dem Liquidationskommissär auszahlen wird.

Vista la comunicazione del commissario liquidatore del 14.03.2011, prot. n. 71.08/156104 del 16.03.2011 con cui il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione al deposito presso la cancelleria del Tribunale del bilancio finale di liquidazione e richiede la liquidazione del proprio compenso e delle spese di procedura anticipate, allegando la seguente documentazione:

- 1) Bilancio finale di liquidazione;
- 2) Richiesta liquidazione compenso;
- 3) Parcella del commissario liquidatore;
- 4) Attestazione sullo stato di insolvenza e responsabilità degli amministratori.

Preso atto della mancanza nel patrimonio della cooperativa di fondi sufficienti per coprire il compenso del commissario liquidatore e ritenuto quindi necessario che tale compenso pari ad Euro 1.625,83, detratta la ritenuta d'acconto del 20%, venga impegnato e versato al commissario liquidatore da questa Amministrazione in quanto il citato commissario liquidatore è stato nominato dalla amministrazione provinciale, ha svolto il proprio compito ed ha agito nell'interesse pubblico.

Ritenuto urgente e necessario autorizzare il commissario liquidatore a depositare nella cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione.

Ritenuto necessario pubblicare il sopra citato decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **decreta**

- 1) di autorizzare, ai fini della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "KRI.ON" con sede a Salsotto, Via Nazionale n. 48 il commissario liquidatore incaricato, Rag. Leonardo Salsotto a depositare presso la cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
- 2) di dare atto che la amministrazione provinciale deve impegnare e versare al commissario liquidatore con successivo provvedimento l'importo di Euro 1.625,83, detratta la ritenuta d'acconto del 20 per cento, a titolo di compenso.

3) Dieses Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG  
INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG  
UND GENOSSENSCHAFTEN

Dr. Maurizio Bergamini Riccobon

3) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO  
E COOPERATIVE

Dott. Maurizio Bergamini Riccobon

60072

**DEKRETE** - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 10. Mai 2011, Nr. 465/29.6

**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Andrian, Andrian (BZ)**

DER AMTSDIREKTOR  
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Andrian in geltender Fassung;

Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr.2879 vom 27.06.2001 betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigung für den Recyclinghof in der Gemeinde Andrian;

Dekret Nr. 394 vom 23.04.2007 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN

Ansuchen vom 13.04.2011 und 04.05.2011

eingereicht von der  
GEMEINDE ANDRIAN  
mit rechtlichem Sitz in  
Andrian (BZ)  
Wehrburgstr. 8  
und

**ERMÄCHTIGT**

die  
GEMEINDE ANDRIAN  
mit rechtlichem Sitz in

**DECRETI** - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 10 maggio 2011, n. 465/29.6

**Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Andriano, Andriano (BZ)**

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Andriano e successive modifiche ed integrazioni;

Parere dell'Ufficio gestione rifiuti prot. n. 2879 del 27.06.2001 concernente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di riciclaggio del Comune di Andriano;

Decreto n. 394 del 23.04.2007 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

Domande dd. 13.04.2011 e 04.05.2011

inoltrate dal  
COMUNE DI ANDRIANO  
con sede legale in  
Andriano (BZ)  
Via Wehrburg 8  
e

**AUTORIZZA**

il  
COMUNE DI ANDRIANO  
Con sede legale in

Andrian (BZ)  
Wehrburgstr. 8

bis 30.04.2016

mit Ermächtigungsnummer: 3518

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN-SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 150101  
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallkodex: 150102  
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Abfallkodex: 150104  
Abfallart: Verpackungen aus Metall

Abfallkodex: 150107  
Abfallart: Verpackungen aus Glas

Abfallkodex: 160103  
Abfallart: Altreifen

Abfallkodex: 170107  
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Abfallkodex: 170201  
Abfallart: Holz

Abfallkodex: 200101  
Abfallart: Papier und Pappe/Karton

Abfallkodex: 200102  
Abfallart: Glas

Abfallkodex: 200123 \*  
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Abfallkodex: 200125  
Abfallart: Speiseöle und -fette

Andriano (BZ)  
Via Wehrburg 8

fino al 30.04.2016

con numero d'autorizzazione: 3518

ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 150101  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Codice di rifiuto: 150102  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Codice di rifiuto: 150104  
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Codice di rifiuto: 150107  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Codice di rifiuto: 160103  
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso

Codice di rifiuto: 170107  
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106

Codice di rifiuto: 170201  
Tipologia di rifiuto: legno

Codice di rifiuto: 200101  
Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 200102  
Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 200123 \*  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Codice di rifiuto: 200125  
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Abfallkodex: 200135 \*

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Abfallkodex: 200136

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

Abfallkodex: 200138

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200139

Abfallart: Kunststoffe

Abfallkodex: 200140

Abfallart: Metalle

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Abfallkodex: 200307

Abfallart: Sperrmüll

Ort der Anlage:

Recyclinghof Andrian

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend der Planunterlage vom 04.05.2011 aufgestellt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Andrian müssen eingehalten werden.
3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof **ist verboten**.
4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.

Codice di rifiuto: 200135 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Codice di rifiuto: 200136

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Codice di rifiuto: 200138

Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200139

Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: 200140

Tipologia di rifiuto: metallo

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Codice di rifiuto: 200307

Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede impianto:

Centro di riciclaggio di Andriano

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria d.d. 04.05.2011.
2. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Andriano devono essere rispettate.
3. **È vietata** l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
  6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
  7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
  8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
  9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden.
  10. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.
  11. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
  6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
  7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
  8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
  9. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
  10. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'“Elenco verde” di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
  11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata

befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.

Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 394 vom 23.04.2007.

DER AMTSDIREKTOR  
Dr. Giulio Angelucci

o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.

Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 394 del 23.04.2007.

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Dott. Giulio Angelucci

60067

**DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 12. Mai 2011, Nr. 479/29.6

**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Werstoffsammelstelle bei Ara unsere Liebe Frau im Walde, U.L.Frau im Walde - St. Felix (BZ)**

DER AMTSDIREKTOR FÜR  
ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Protokoll Lokalaugenschein vom 11.05.2011 Nr. 279806;

Dekret Nr. 1348 vom 21/12/2010 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN  
Ansuchen vom 26/10/2010

eingereicht von der  
GEMEINDE UNSERE LIEBE FRAU IM WALDE  
mit rechtlichem Sitz in  
U.L.FRAU IM WALDE - ST. FELIX (BZ)  
GAMPENSTRASSE 12  
und

**ERMÄCHTIGT**

die  
GEMEINDE UNSERE LIEBE FRAU IM WALDE  
mit rechtlichem Sitz in  
U.L.FRAU IM WALDE - ST.FELIX (BZ)  
GAMPENSTRASSE 12

bis 30/11/2013

mit Ermächtigungsnummer: 3520

**DECRETI - Parte 1 - Anno 2011**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 12 maggio 2011, n. 479/29.6

**Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di raccolta presso impianto di depurazione acque di Senale, Senale-San Felice (BZ)**

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Protocollo di sopralluogo dell'11.05.2011 n. 279806;

Decreto n. 1348 del 21/12/2010 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON  
Domanda dd. 26/10/2010

inoltrata dal  
COMUNE SENALE  
con sede legale in  
SENALE-SAN FELICE (BZ)  
VIA PALADE 12  
e

**AUTORIZZA**

il  
COMUNE SENALE  
con sede legale in  
SENALE-SAN FELICE (BZ)  
VIA PALADE 12

fino al 30/11/2013

con numero d'autorizzazione: 3520

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:

Abfallkodex: 150101

Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallkodex: 150102

Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Abfallkodex: 150104

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Abfallkodex: 150107

Abfallart: Verpackungen aus Glas

Abfallkodex: 200101

Abfallart: Papier und Pappe/Karton

Abfallkodex: 200121 \*

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 200123 \*

Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Abfallkodex: 200133 \*

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Abfallkodex: 200135 \*

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Abfallkodex: 200136

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

Abfallkodex: 200140

Abfallart: Metalle

Abfallkodex: 200307

Abfallart: Sperrmüll

Ort der Zwischenlagerung:

Wertstoffsammelstelle bei Abwasserreinigungsanlage "im Holz" in St.Felix

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 26/10/2010 aufgestellt werden.

ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti:

Codice di rifiuto: 150101

Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Codice di rifiuto: 150102

Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Codice di rifiuto: 150104

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Codice di rifiuto: 150107

Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Codice di rifiuto: 200101

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 200121 \*

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 200123 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Codice di rifiuto: 200133 \*

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Codice di rifiuto: 200135 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Codice di rifiuto: 200136

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Codice di rifiuto: 200140

Tipologia di rifiuto: metallo

Codice di rifiuto: 200307

Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede di stoccaggio:

Centro di raccolta presso impianto di depurazione acque "im Holz" di S.Felice

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 26/10/2010.

2. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof **ist verboten**.
  3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
  4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
  5. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
  6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
  7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
  8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRi) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser Ermächtigung anzuwenden.
  9. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen,
2. **È vietata** l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
  3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
  4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
  5. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
  6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
  7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
  8. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione.
  9. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di

auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.

10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.

Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 1348 vom 21/12/2010.

DER AMTSDIREKTOR  
Dr. Giulio Angelucci

Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.

Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 1348 del 21/12/2010.

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Dott. Giulio Angelucci

60070

**DEKRETE** - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 12. Mai 2011, Nr. 480/29.6

**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Tramin, Tramin an der Weinstrasse (BZ)**

DER AMTSDIREKTOR FÜR  
ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Tramin in geltender Fassung;

Protokoll Lokalaugenschein Nr. 279811 vom 11/05/2011;

Dekret Nr. 439 vom 06/06/2006 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN

Ansuchen vom 04/04/2011 und 04/05/2011

eingereicht von der  
GEMEINDE TRAMIN  
mit rechtlichem Sitz in  
Tramin an der Weinstrasse (BZ)  
Rathausplatz 10  
und

**ERMÄCHTIGT**

die  
GEMEINDE TRAMIN  
mit rechtlichem Sitz in  
Tramin an der Weinstrasse (BZ)  
Rathausplatz 10

bis 30/04/2016  
mit Ermächtigungsnummer: 3521

**DECRETI** - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 12 maggio 2011, n. 480/29.6

**Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del comune di Termeno, Termeno sulla strada del Vino (BZ)**

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Termeno e successive modifiche ed integrazioni;

Protocollo di sopralluogo n. 279811 dell'11/05/2011;

Decreto n. 439 del 06/06/2006 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

Domande dd. 04/04/2011 e 04/05/2011

inoltrate dal  
COMUNE DI TERMENO  
con sede legale in  
Termeno sulla strada del Vino (BZ)  
Piazza Municipio 10  
e

**AUTORIZZA**

il  
COMUNE DI TERMENO  
con sede legale in  
Termeno sulla strada del Vino (BZ)  
Piazza Municipio 10

fino al 30/04/2016  
con numero d'autorizzazione: 3521

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:

Abfallkodex: 030104 \*

Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 030105

Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Abfallkodex: 050108 \*

Abfallart: andere Teere

Abfallkodex: 060101 \*

Abfallart: Schwefelsäure und schweflige Säure

Abfallkodex: 060102 \*

Abfallart: Salzsäure

Abfallkodex: 060105 \*

Abfallart: Salpetersäure und salpetrige Säure

Abfallkodex: 060203 \*

Abfallart: Ammoniumhydroxid

Abfallkodex: 060204 \*

Abfallart: Natrium- und Kaliumhydroxid

Abfallkodex: 060313 \*

Abfallart: feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten

Abfallkodex: 060404 \*

Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 070103 \*

Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Abfallkodex: 070104 \*

Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Abfallkodex: 070110 \*

Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

Abfallkodex: 070308 \*

Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände

ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti:

Codice di rifiuto: 030104 \*

Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 030105

Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Codice di rifiuto: 050108 \*

Tipologia di rifiuto: altri catrami

Codice di rifiuto: 060101 \*

Tipologia di rifiuto: acido solforico ed acido solforoso

Codice di rifiuto: 060102 \*

Tipologia di rifiuto: acido cloridrico

Codice di rifiuto: 060105 \*

Tipologia di rifiuto: acido nitrico e acido nitroso

Codice di rifiuto: 060203 \*

Tipologia di rifiuto: idrossido di ammonio

Codice di rifiuto: 060204 \*

Tipologia di rifiuto: idrossido di sodio e di potassio

Codice di rifiuto: 060313 \*

Tipologia di rifiuto: sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

Codice di rifiuto: 060404 \*

Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 070103 \*

Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Codice di rifiuto: 070104 \*

Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Codice di rifiuto: 070110 \*

Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

Codice di rifiuto: 070308 \*

Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione

Abfallkodex: 070310 \*

Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

Abfallkodex: 070404 \*

Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Abfallkodex: 070604 \*

Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Abfallkodex: 070607 \*

Abfallart: halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

Abfallkodex: 070608 \*

Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände

Abfallkodex: 070703 \*

Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Abfallkodex: 080111 \*

Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 080112

Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Abfallkodex: 080115 \*

Abfallart: wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten

Abfallkodex: 080117 \*

Abfallart: Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 080119 \*

Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten

Abfallkodex: 080120

Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

Abfallkodex: 080121 \*

Abfallart: Farb- oder Lackentfernerabfälle

Codice di rifiuto: 070310 \*

Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

Codice di rifiuto: 070404 \*

Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Codice di rifiuto: 070604 \*

Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Codice di rifiuto: 070607 \*

Tipologia di rifiuto: fondi e residui di reazione, alogenati

Codice di rifiuto: 070608 \*

Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione

Codice di rifiuto: 070703 \*

Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Codice di rifiuto: 080111 \*

Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080112

Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Codice di rifiuto: 080115 \*

Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080117 \*

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080119 \*

Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080120

Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

Codice di rifiuto: 080121 \*

Tipologia di rifiuto: residui di vernici o di sverniciatori

Abfallkodex: 080312 \*

Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 080317 \*

Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 080409 \*

Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 080410

Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallkodex: 090101 \*

Abfallart: Entwickler und Aktivatorlösungen auf Wasserbasis

Abfallkodex: 090104 \*

Abfallart: Fixierbäder

Abfallkodex: 090105 \*

Abfallart: Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder

Abfallkodex: 110105 \*

Abfallart: saure Beizlösungen

Abfallkodex: 110106 \*

Abfallart: Säuren a. n. g.

Abfallkodex: 120102

Abfallart: Eisenstaub und -teile

Abfallkodex: 130113 \*

Abfallart: andere Hydrauliköle

Abfallkodex: 130205 \*

Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

Abfallkodex: 130208 \*

Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

Abfallkodex: 130502 \*

Abfallart: Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern

Abfallkodex: 130506 \*

Abfallart: Öle aus Öl-/Wasserabscheidern

Codice di rifiuto: 080312 \*

Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080317 \*

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080409 \*

Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080410

Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

Codice di rifiuto: 090101 \*

Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

Codice di rifiuto: 090104 \*

Tipologia di rifiuto: soluzioni fissative

Codice di rifiuto: 090105 \*

Tipologia di rifiuto: soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

Codice di rifiuto: 110105 \*

Tipologia di rifiuto: acidi di decapaggio

Codice di rifiuto: 110106 \*

Tipologia di rifiuto: acidi non specificati altrimenti

Codice di rifiuto: 120102

Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali ferrosi

Codice di rifiuto: 130113 \*

Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici

Codice di rifiuto: 130205 \*

Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

Codice di rifiuto: 130208 \*

Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Codice di rifiuto: 130502 \*

Tipologia di rifiuto: fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

Codice di rifiuto: 130506 \*

Tipologia di rifiuto: oli prodotti dalla separazione olio/acqua

Abfallkodex: 130703 * Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)	Codice di rifiuto: 130703 * Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele)
Abfallkodex: 140601 * Abfallart: Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW	Codice di rifiuto: 140601 * Tipologia di rifiuto: clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Abfallkodex: 140602 * Abfallart: andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische	Codice di rifiuto: 140602 * Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi, alogenati
Abfallkodex: 140603 * Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische	Codice di rifiuto: 140603 * Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi
Abfallkodex: 140604 * Abfallart: Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten	Codice di rifiuto: 140604 * Tipologia di rifiuto: fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
Abfallkodex: 140605 * Abfallart: Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten	Codice di rifiuto: 140605 * Tipologia di rifiuto: fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe	Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff	Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall	Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Abfallkodex: 150105 Abfallart: Verbundverpackungen	Codice di rifiuto: 150105 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Abfallkodex: 150107 Abfallart: Verpackungen aus Glas	Codice di rifiuto: 150107 Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Abfallkodex: 150110 * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	Codice di rifiuto: 150110 * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Abfallkodex: 150202 * Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfiler a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	Codice di rifiuto: 150202 * Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen	Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Abfallkodex: 160104 * Abfallart: aufgegebene Fahrzeuge	Codice di rifiuto: 160104 * Tipologia di rifiuto: veicolo fuori uso

Abfallkodex: 160107 \*

Abfallart: Ölfilter

Abfallkodex: 160215 \*

Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile

Abfallkodex: 160504 \*

Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

Abfallkodex: 160506 \*

Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien

Abfallkodex: 160601 \*

Abfallart: Bleibatterien

Abfallkodex: 160603 \*

Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien

Abfallkodex: 160605

Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren

Abfallkodex: 170107

Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Abfallkodex: 170405

Abfallart: Eisen und Stahl

Abfallkodex: 170605 \*

Abfallart: asbesthaltige Baustoffe

Abfallkodex: 170904

Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Abfallkodex: 200101

Abfallart: Papier und Pappe/Karton

Abfallkodex: 200102

Abfallart: Glas

Abfallkodex: 200113 \*

Abfallart: Lösemittel

Abfallkodex: 200114 \*

Abfallart: Säuren

Abfallkodex: 200115 \*

Abfallart: Laugen

Codice di rifiuto: 160107 \*

Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Codice di rifiuto: 160215 \*

Tipologia di rifiuto: componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso

Codice di rifiuto: 160504 \*

Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 160506 \*

Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

Codice di rifiuto: 160601 \*

Tipologia di rifiuto: batterie al piombo

Codice di rifiuto: 160603 \*

Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 160605

Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori

Codice di rifiuto: 170107

Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106

Codice di rifiuto: 170405

Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

Codice di rifiuto: 170605 \*

Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto

Codice di rifiuto: 170904

Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Codice di rifiuto: 200101

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 200102

Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 200113 \*

Tipologia di rifiuto: solventi

Codice di rifiuto: 200114 \*

Tipologia di rifiuto: acidi

Codice di rifiuto: 200115 \*

Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline

Abfallkodex: 200117 \*

Abfallart: Fotochemikalien

Abfallkodex: 200119 \*

Abfallart: Pestizide

Abfallkodex: 200121 \*

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 200123 \*

Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Abfallkodex: 200125

Abfallart: Speiseöle und -fette

Abfallkodex: 200127 \*

Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 200129 \*

Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 200131 \*

Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

Abfallkodex: 200133 \*

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Abfallkodex: 200135 \*

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Abfallkodex: 200136

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

Abfallkodex: 200138

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200139

Abfallart: Kunststoffe

Abfallkodex: 200140

Abfallart: Metalle

Codice di rifiuto: 200117 \*

Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici

Codice di rifiuto: 200119 \*

Tipologia di rifiuto: pesticidi

Codice di rifiuto: 200121 \*

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 200123 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Codice di rifiuto: 200125

Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Codice di rifiuto: 200127 \*

Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 200129 \*

Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 200131 \*

Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici

Codice di rifiuto: 200133 \*

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Codice di rifiuto: 200135 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Codice di rifiuto: 200136

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Codice di rifiuto: 200138

Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200139

Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: 200140

Tipologia di rifiuto: metallo

Abfallkodex: 200307

Abfallart: Sperrmüll

Ort der Zwischenlagerung:

Recyclinghof der Gemeinde Tramin

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen vom 04.05.2011 aufgestellt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Tramin müssen eingehalten werden.
3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof **ist verboten**.
4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

Codice di rifiuto: 200307

Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede di stoccaggio:

Centro di riciclaggio di Termeno

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria del 04.05.2011.
2. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Termeno devono essere rispettate.
3. **È vietata** l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden.
10. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.
11. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.

Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 439 vom 06/06/2006

DER AMTSDIREKTOR  
Dr. Giulio Angelucci

9. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
10. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.

Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 439 del 06/06/2006.

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Dott. Giulio Angelucci

60086

**DEKRETE** - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BETRIEB LANDESMUSEEN - BZ**

vom 9. Mai 2011, Nr. 7/2011

**Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz: Übertragung von Aufgaben an die Direktoren des Betriebs „Landesmuseen“**

Nach Einsichtsnahme in das Gesetzliche Dekret Nr. 81 vom 09.04.2008, insbesondere in den Artikel 18 „Pflichte des Arbeitgebers und des Direktors“;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 23.08.1988, Nr. 38, in geltender Fassung, betreffend die „Regelung und Förderung des Museumswesens“;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 29.01.2002, Nr. 1, in geltender Fassung, betreffend die Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes;

Nach Einsichtnahme in das Statut des Betriebes, insbesondere in den Absatz 3 Buchstaben I und in den Absatz 4 des Artikels 5;

Dies vorausgeschickt, der Direktor des Betriebes „Landesmuseen“

**verfügt**

1. den Direktoren der Organisationseinheiten, im Sinne von Artikel 2 des Statutes des Betriebes im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche nachstehende von Abs 1 des Art. 18 des gvD. vom 9. April 2008, Nr. 81, vorgesehene Obliegenheiten zu übertragen:

Die Direktoren müssen:

- a) bei der Aufgabenzuweisung an die Arbeitnehmer deren Fähigkeiten und Zustand mit Bezug auf ihre Gesundheit und Sicherheit berücksichtigen;
- b) den Arbeitnehmern, nach Anhören des Leiters der Dienststelle für Arbeitsschutz und des zuständigen Arztes, die notwendige und geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen;
- c) geeignete Maßnahmen treffen, damit nur Arbeitnehmer, die angemessene Anweisungen und besondere Schulungen erhalten haben, Zugang zu Zonen haben, in denen sie einer hohen und besonderen Gefahr ausgesetzt sind;

**DECRETI** - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**AZIENDA MUSEI PROVINCIALI - BZ**

del 9 maggio 2011, n. 7/2011

**Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: delega di funzioni ai direttori dell'azienda "Musei provinciali"**

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008, in particolare l'articolo 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente";

Vista la Legge Provinciale 23.08.1988, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la "disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo";

Vista la Legge Provinciale 29.01.2002, no. 1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti in particolare il comma 3, lettera 3 e il comma 4 dell'articolo 5 dello Statuto dell'azienda;

Ciò premesso il Direttore dell'Azienda "Musei provinciali" adotta il seguente

**decreto**

1. di delegare ai direttori delle unità organizzative così come descritte all'art.2 dello Statuto dell'Azienda Musei provinciali, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come di seguito riportate:

I direttori devono:

- a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- b) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- c) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- d) die Einhaltung der geltenden Bestimmungen sowie der betrieblichen Vorschriften im Bereich Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz und für den Gebrauch der zur Verfügung gestellten kollektiven und individuellen Schutzausrüstung verlangen;
  - e) die Arbeitnehmer zur ärztlichen Untersuchung innerhalb der Fristen, die vom Gesundheitsüberwachungsprogramm vorgesehen sind, schicken und vom Betriebsarzt die Einhaltung der für ihn im gvD. vom 9. April 2008, Nr. 81, vorgesehenen Pflichten verlangen;
  - f) die Maßnahmen treffen, um Risikosituationen bei Notfällen unter Kontrolle zu halten, und den Arbeitnehmern Anweisungen zur Räumung des Arbeitsplatzes oder des Gefahrenbereiches bei ernstem, unmittelbarem und unvermeidbarem Risiko erteilen;
  - g) die Arbeitnehmer, welche einem hohen und unmittelbaren Risiko ausgesetzt sind, frühest möglich über das Risiko und die ergriffenen oder noch zu ergreifenden Schutzmaßnahmen informieren;
  - h) die Informations- Ausbildungs- und Schulungspflicht - beschränkt auf die Fahrzeuge und Geräte, die sie direkt ankaufen - gemäß den Artikeln 36 und 37 des gvD. vom 9. April 2008, Nr. 81 erfüllen;
  - i) davon absehen, von den Arbeitnehmern die Wiederaufnahme der Arbeit zu verlangen, wenn ein ernstes und unmittelbares Risiko weiterhin besteht, außer dies ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit gerechtfertigt;
  - j) der Personalabteilung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zu statistischen und zu Informationszwecken die Daten von Arbeitsunfällen mitteilen, die eine Abwesenheit vom Arbeitsplatz von mindestens einem Tag mit sich bringen, ausgenommen den Tag, an dem sich der Unfall ereignet, und für Versicherungszwecke die Informationen über Unfälle, die eine Abwesenheit vom Arbeitsplatz über drei Tagen mit sich bringen;
  - k) die notwendigen Maßnahmen zum Zweck der Brandverhütung und der Evakuierung der Arbeitsplätze - mit Ausnahme jener, die in die Zuständigkeit des Amtes für Bauernhaltung 11.4 fallen - sowie im Falle einer hohen und unmittelbaren Gefahrensituation gemäß Art. 43 des gvD. vom 9. April 2008, Nr. 81, ergreifen. Diese Maßnahmen müssen der Art der Tätigkeit, der Größe des Unternehmens oder der Produktionseinheit und der Anzahl der anwesenden Personen angepasst sein.
- d) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - e) inviare i lavoratori alla visita medica periodica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - f) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - g) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - h) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle attrezzature e mezzi direttamente acquistati;
  - i) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - j) comunicare alla Ripartizione personale della Provincia Autonoma di Bolzano a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  - k) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, - per la parte non eseguita dall'Ufficio manutenzione opere edili 11.4 - nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. den Direktoren für die Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen in Regie die Erledigung (Art. 41, Abs. 1 des DLH vom 5.7.2001; n. 41), der Aufgaben, welche aus der Anwendung des Art. 26 des gvD. vom 9. April 2008, Nr. 81 entstehen, zu übertragen;</p> <p>3. der Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz des Betriebes Landesmuseen wird beauftragt, für die Durchführung der Überwachung über die korrekte Erledigung der delegierten Aufgaben, von den Ämtern und den Koordinatoren folgende Informationen zu sammeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlauf der Arbeitsunfälle (Typologien) und der Berufskrankheiten (Typologien);</li> <li>• Verlauf der medizinischen Überwachung durch den Betriebsarzt und der ausgestellten Gutachten über die berufliche Eignung der Arbeiter;</li> <li>• Kopie der Mitteilung an das INAIL zu statistischen und Informationszwecken, die Daten über die Unfälle;</li> <li>• Dokumentation, aus der Folgendes hervorgeht: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die getroffenen Maßnahmen um Arbeitssituationen zu vermeiden, die in Widerspruch zu den Sicherheitsbestimmungen stehen;</li> <li>○ dass die Arbeiter eine angemessene Ausbildung und eine spezifische Schulung erhalten haben, falls sie Zugang zu Zonen haben, wo sie einem großen und besonderem Risiko ausgesetzt sind;</li> <li>○ die Bereitstellung der persönlichen Schutzausrüstung an die Arbeiter;</li> <li>○ die Erfüllung der Informations- Ausbildungs- und Schulungspflicht gemäß Artikel 36 und 37 des gvD. vom 9. April 2008, Nr. 81, beschränkt auf die Fahrzeuge und Geräte, die direkt angekauft werden.</li> </ul> </li> </ul> <p>4. dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.</p> | <p>2. di delegare ai direttori per i lavori, servizi e forniture in economia di cui all'art. 41, comma 1 del DPP 5.7.2001, n. 41, lo svolgimento dei compiti derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>3. per l'effettuazione della vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni sopra trasferite, si incarica il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda Musei provinciali di raccogliere dai musei le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'andamento degli infortuni sul lavoro (tipologia) e delle malattie professionali (tipologia);</li> <li>• l'andamento della sorveglianza sanitaria e dei giudizi espressi dal Medico Competente in ordine alla idoneità dei lavoratori;</li> <li>• copia della comunicazione all'INAIL a fini statistici e informativi e i dati relativi agli infortuni;</li> <li>• documentazione che attesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le misure prese per evitare situazioni lavorative in contrasto con le norme di sicurezza;</li> <li>○ che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento se debbono accedere in zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</li> <li>○ la fornitura di dispositivi di protezione individuali ai lavoratori;</li> <li>○ l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle attrezzature e mezzi direttamente acquistati.</li> </ul> </li> </ul> <p>4. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> |
|--|--|

DER DIREKTOR DES BETRIEBES  
„LANDESMUSEEN“  
Dr. Othmar Parteli

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
"MUSEI PROVINCIALI"  
Dott. Othmar Parteli

60102

COMUNICATI - Parte 1 - Anno 2011

MITTEILUNGEN - 1 Teil - Jahr 2011

**Regione Autonoma Trentino - Alto Adige****COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

Publicazione ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale

**Autonome Region Trentino - Südtirol****MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS DES REGIONAL-AUSSCHUSSES**

Veröffentlichung der Vermögenslage von Inhabern leitender Ämter, die von der Region ernannt werden oder in Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung tätig sind, gemäß Art. 2, 4 und 7 Regionalgesetzes vom 22. April 1983, Nr. 4

<b>Walter Pardatscher</b>	Presidente della Autostrada del Brennero S.p.A.	Präsident der Brennerautobahn AG
<b>Paolo Duiella</b>	Amministratore delegato della Autostrada del Brennero S.p.A.	Geschäftsführer der Brennerautobahn AG
<b>Gottfried Tappeiner</b>	Presidente del Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	Präsident des Zentrums für Regionale Zusatzrenten AG
<b>Michael Atzwanger</b>	Direttore generale del Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	Generaldirektor des Zentrums für Regionale Zusatzrenten AG
<b>Adriano Dalpez</b>	Presidente della C.C.I.A.A. di Trento	Präsident der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Trient
<b>Gabriele Calliari</b>	Vicepresidente della C.C.I.A.A. di Trento	Vizepräsident der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Trient
<b>Michl Ebner</b>	Presidente della C.C.I.A.A. di Bolzano	Präsident der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen
<b>Bruno Covi</b>	Vicepresidente della C.C.I.A.A. di Bolzano	Vizepräsident der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen
<b>Gernot Rössler</b>	Presidente della Fiera di Bolzano S.p.A.	Präsident der Messe Bozen AG
<b>Arrigo Simoni</b>	Vicepresidente della Fiera di Bolzano S.p.A.	Vizepräsident der Messe Bozen AG
<b>Reinhold Marsoner</b>	Direttore generale della Fiera di Bolzano S.p.A.	Direktor der Messe Bozen AG

GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALAUSSCHUSS TRENTINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4

Cognome e nome

WALTER PARDATSCHER

Zuname und Vorname

Qualifica

 PRESIDENTE AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. / PRÄSIDENT DER  
 BRENNERAUTOBAHN AG

Bekleidetes Amt

**Beni immobili****Unbewegliche Güter**

+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
	Fabbricato/ Gebäude	Proprietà/Eigentum	p.ed./Bp. P.T./EZ 67 II 147	Salorno/Salurn	2009
	Fabbricato/ Gebäude	Proprietà/Eigentum	p.ed./Bp. P.T./EZ 67 II 889	Salorno/Salurn	2009
	Fabbricato/ Gebäude	Proprietà/Eigentum	p.ed./Bp. P.T./EZ 1476 II 902	Salorno/Salurn	1996
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1650	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1651	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1652	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1653	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1654	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1655	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1656	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1657	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1658	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1659	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1660	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1661/1	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1662/1	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1663/1	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1664	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II 1665/1	Salorno/Salurn	2009

	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II	1665/2	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II	2646/1	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 67 II	2646/2	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Affitto/Pacht	pf./Gp. P.T./EZ 1288 II	819/3	Salorno/Salurn	2009
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 310 II	444	Salorno/Salurn	2005
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 310 II	445	Salorno/Salurn	2005
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 310 II	446	Salorno/Salurn	2006
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 997 II	397	Salorno/Salurn	1996
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 1476 II	362/3	Salorno/Salurn	1996
	Terreno/Grundstück	Proprietà/Eigentum	pf./Gp. P.T./EZ 1734 II	923/2	Salorno/Salurn	2003

**Beni mobili iscritti in pubblici registri**In öffentlichen Registern eingetragene **bewegliche Güter**

+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
	Yamaha XT550	Proprietà/Eigentum	30 Kw – 41CV	1983
	BMW AG X83 PE11 AB	Proprietà/Eigentum	130 Kw – 177CV	2010
	BMW 330XD Touring	Proprietà/Eigentum	170 Kw – 231CV	2007

**Partecipazioni in società****Anteile an Gesellschaften**

+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
	SE- Securexpert GmbH		Euro 5.000
	S&C – Service & Consulting GmbH		Euro 7.500
	Planpunkt GmbH		Euro 50.000
	Studio Comclit Gamper Gutweniger Hoeltz GmbH - srl	(nuda proprietà/nacktes Eigentum)	Euro 4.000/6.500
	Residenz Palmschoss GmbH		Euro 10.000

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società</b>	
<b>Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>	
Coop. Frutticoltori Kurmark-Unifrut soc.agricoltura – 39040 Magrè sulla strada del Vino (BZ), Via Stazione 32	Consigliere/Ratsmitglied
S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.P.A. – 39100 Bolzano (BZ), Via Brennero 7	Presidente Consiglio di Amministrazione /Präsident des Verwaltungsrates
SE – SECUREXPERT S.R.L. – 39040 Salorno (BZ) Via Nazionale 36/A	Consigliere/Ratsmitglied
Studio Comclac Gamper Gutweniger Hoelzl GmbH – srl – 39012 Merano (Bz), Vicolo Ortenstein 4	Amministratore Geschäftsführer
S&C – Service & Consulting S.R.L. – 39040 Salorno (BZ), Via Nazionale 36/A	Amministratore unico Einzelgeschäftsführer
Planpunkt S.R.L. – 39044 Egna (BZ), Via degli Artigiani Sud 1	Amministratore Geschäftsführer
Società per Azioni Autostrada del Brennero, Brenner-Autobahn A.G. – 38100 Trento (Tn), Via Berlino 10	Presidente Consiglio di Amministrazione/Präsident des Verwaltungsrates
Autostrada Regionale Cispadana S.P.A. – 38100 Trento (Tn), Via Berlino 10	Consigliere/Ratsmitglied
Sadobre Spa – 39040 Campo di Trens (BZ), Località Trens	Vicepresidente Consiglio di Amministrazione Vizepräsident des Verwaltungsrates

<b>Dichiarazione dei redditi - periodo d'imposta 2009</b>	<b>EURO</b>
<b>Einkommenserklärung - Steuerzeitraum 2009</b>	
reddito complessivo/Gesamteinkommen	650.860
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	637.560
imposta lorda/Bruttosteuer	267.321
imposta netta/Nettosteuer	266.776
detrazione d'imposta/Steuerabzug	545

GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALAUSSCHUSS TRENTINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	<u>DUIELLA PAOLO</u>	Zuname und Vorname
Qualifica	<u>AMMINISTRATORE DELEGATO AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. /GESCHÄFTSFÜHRER DER BRENNERAUTOBAHN AG</u>	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b> In öffentlichen Registern eingetragene <b>bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società</b> <b>Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile

nessuna variazione / keine Änderung

**Funzioni di amministratore o sindaco di società****Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft**

+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
-	Informatica Trentina s.p.a. - Trento	Consigliere di amministrazione/ Ratsmitglied des Verwaltungsrates
+	Interbrennero s.p.a. - Trento	Vicepresidente/Vizepräsident
+	S.T.R. s.p.a. – Bolzano	Consigliere di amministrazione/ Ratsmitglied des Verwaltungsrates
+	SADOBRE s.p.a. - Vipiteno	Consigliere di amministrazione/ Ratsmitglied des Verwaltungsrates
+	M.C. Link s.p.a. - Trento	Consigliere di amministrazione/ Ratsmitglied des Verwaltungsrates
+	Autostrada Regionale Cispadana s.p.a.	Consigliere di amministrazione/ Ratsmitglied des Verwaltungsrates
+	Golf Valsugana S.r.l.	Consigliere di amministrazione/ Ratsmitglied des Verwaltungsrates

**Dichiarazione dei redditi – periodo d'imposta 2009**

EURO

**Einkommenserklärung – Steuerzeitraum 2009**

reddito complessivo/Gesamteinkommen	348.640
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	346.632
imposta lorda/Bruttosteuer	142.222
imposta netta/Nettosteuer	140.202
detrazione d'imposta/Steuerabzug	2.020



GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENTINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	DALPEZ ADRIANO	Zuname und Vorname
Qualifica	PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI TRENTO/PRÄSIDENT DER HANDELS-, INDUST- RIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER TRIENT	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b> <b>In öffentlichen Registern eingetragene bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società</b> <b>Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
nessuna variazione / keine Änderung			

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società</b>		
<b>Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
nessuna variazione / keine Änderung		

<b>Dichiarazione dei redditi – periodo d'imposta 2009</b>	<b>EURO</b>
<b>Einkommenserklärung – Steuerzeitraum 2009</b>	
reddito complessivo/Gesamteinkommen	237.876
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	234.549
imposta lorda/Bruttosteuer	94.026
imposta netta/Nettosteuer	93.422
detrazione d'imposta/Steuerabzug	604



GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	CALLIARI GABRIELE	Zuname und Vorname
Qualifica	VICE PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI TRENTO/VIZEPRÄSIDENT DER HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER TRIENT	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili</b> iscritti in pubblici registri In öffentlichen Registern eingetragene <b>bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società</b> <b>Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile

nessuna variazione / keine Änderung

**Funzioni di amministratore o sindaco di società****Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft**

+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
+	Federazione italiana comunita' forestali Via Cassio, 11 Borgo Val di Taro (PR)	Presidente/Präsident

**Dichiarazione dei redditi – periodo d'imposta 2009**

EURO

**Einkommenserklärung – Steuerzeitraum 2009**

reddito complessivo/Gesamteinkommen	84.231
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	79.669
imposta lorda/Bruttosteuer	27.428
imposta netta/Nettosteuer	26.544
detrazione d'imposta/Steuerabzug	884

GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALAUSSCHUSS TRENTINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	EBNER MICHL	Zuname und Vorname
Qualifica	PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI BOLZANO/PRÄSIDENT DER HANDELS-, INDUST- RIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN -	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b>					
<b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
+	Fabbricato/Gebäude	Proprietà/Eigentum	p. ed./Bp 542;543	KG Bozen	2010

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b>				
In öffentlichen Registern eingetragene <b>bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
+	Athesia Verlagsanstalt AG	+ 19.043	

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
+	Brennercom AG – Bolzano/Bozen	Consigliere di amministrazione/Mitglied des Verwaltungsrates
+	Geomarketing GmbH – Bolzano/Bozen	Vicepresidente Consiglio di Amministrazione Vizepräsident des Verwaltungsrates
+	Loeff – GmbH – Bolzano/Bozen	Presidente Consiglio di Amministrazione Präsident des Verwaltungsrates
+	Athesia Energy GmbH – Bolzano/Bozen	Presidente Consiglio di Amministrazione Präsident des Verwaltungsrates
+	Banca di Trento e Bolzano/Bank für Trient u. Bozen – Trento/Trient	Vicepresidente Consiglio di Amministrazione Vizepräsident des Verwaltungsrates

<b>Dichiarazione dei redditi – periodo d'imposta 2009 Einkommenserklärung – Steuerzeitraum 2009</b>	<b>EURO</b>
reddito complessivo/Gesamteinkommen	413.462
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	397.592
imposta lorda/Bruttosteuer	164.135
imposta netta/Nettosteuer	160.054
detrazione d'imposta/Steuerabzug	4.081



GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	COVI BRUNO	Zuname und Vorname
Qualifica	VICEPRESIDENTE C.C.I.A.A. DI BOLZANO/VIZEPRÄSIDENT DER HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b> In öffentlichen Registern eingetragene <b>bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società</b> <b>Anteile an Gesellschaften</b>

+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
nessuna variazione / keine Änderung			

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società</b> <b>Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
nessuna variazione / keine Änderung		

<b>Dichiarazione dei redditi – periodo d'imposta 2009</b> <b>Einkommenserklärung – Steuerzeitraum 2009</b>	EURO
reddito complessivo/Gesamteinkommen	128.648
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	123.798
imposta lorda/Bruttosteuer	46.403
imposta netta/Nettosteuer	44.427
detrazione d'imposta/Steuerabzug	1.976



GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	TAPPEINER GOTTFRIED	Zuname und Vorname
Qualifica	PRESIDENTE CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI S.p.A./ PRÄSIDENT DES ZENTRUMS FÜR REGIONALE ZUSATZRENTEN AG	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b> <b>In öffentlichen Registern eingetragene bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
-	Ford Galaxy	Proprietà/Eigentum		
+	Ford Galaxy	Proprietà/Eigentum		Dicembre/Dezember 2010

<b>Partecipazioni in società</b> <b>Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
nessuna variazione / keine Änderung			

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società</b>		
<b>Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
nessuna variazione / keine Änderung		

<b>Dichiarazione dei redditi - periodo d'imposta 2009</b>	<b>EURO</b>
<b>Einkommenserklärung - Steuerzeitraum 2009</b>	
reddito complessivo/Gesamteinkommen	174.947,91
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	174.687,91
imposta lorda/Bruttosteuer	77.578,96
imposta netta/Nettosteuer	77.233,96
detrazione d'imposta/Steuerabzug	345



GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENTINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	ATZWANGER MICHAEL	Zuname und Vorname
Qualifica	DIRETTORE GENERALE CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI S.P.A./ GENERALDIREKTOR DES ZENTRUMS FÜR REGIONALE ZUSATZ- RENTEN AG	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
+	Fabbricato/Gebäude	Proprietà/Eigentum	Foglio 22 n. 296/Blatt 22 Nr. 296	La Morra (Cn)	2009

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b> <b>In öffentlichen Registern eingetragene bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società</b> <b>Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
nessuna variazione / keine Änderung			

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società</b>		
<b>Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
+	Parcheggio ospedale / Hospital parking AG	Presidente/Präsident

<b>Dichiarazione dei redditi - periodo d'imposta 2009</b>		EURO
<b>Einkommenserklärung - Steuerzeitraum 2009</b>		
reddito complessivo/Gesamteinkommen		223.601
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen		218.656
imposta lorda/Bruttosteuer		87.192
imposta netta/Nettosteuer		85.678
detrazione d'imposta/Steuerabzug		1514



GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	RÖSSLER GERNOT	Zuname und Vorname
Qualifica	PRESIDENTE FIERA BOLZANO S.p.A. / PRÄSIDENT MESSE BOZEN AG	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b> <b>In öffentlichen Registern eingetragene bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
nessuna variazione / keine Änderung			

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
nessuna variazione/ Keine Änderung		

<b>Dichiarazione dei redditi - periodo d'imposta 2009 Einkommenserklärung - Steuerzeitraum 2009</b>		EURO
reddito complessivo/Gesamteinkommen		188.810
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen		169.928
imposta lorda/Bruttosteuer		66.239
imposta netta/Nettosteuer		63.811
detrazione d'imposta/Steuerabzug		2.428



GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	SIMONI ARRIGO	Zuname und Vorname
Qualifica	VICEPRESIDENTE FIERA BOLZANO S.p.A. / VIZEPRÄSIDENT MESSE BOZEN AG	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili iscritti in pubblici registri</b> In öffentlichen Registern eingetragene <b>bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
nessuna variazione / keine Änderung				

<b>Partecipazioni in società</b> <b>Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
nessuna variazione / keine Änderung			

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società</b>		
<b>Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
nessuna variazione / keine Änderung		

<b>Dichiarazione dei redditi - periodo d'imposta 2009</b>	<b>EURO</b>
<b>Einkommenserklärung - Steuerzeitraum 2009</b>	
reddito complessivo/Gesamteinkommen	135.843
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen	133.520
imposta lorda/Bruttosteuer	50.584
imposta netta/Nettosteuer	48.670
detrazione d'imposta/Steuerabzug	1.914



GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

REGIONALAUSSCHUSS TRENTINO-SÜDTIROL

Publicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 (dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale ex art. 4)  
 Veröffentlichung der Vermögenslage gemäß Regionalgesetz vom 22. April 1983, Nr. 4 (Erklärung über die Änderungen der Vermögenslage laut Art. 4)

Cognome e nome	MARSONER REINHOLD	Zuname und Vorname
Qualifica	DIRETTORE FIERA BOLZANO S.p.A. / DIREKTOR MESSE BOZEN AG	Bekleidetes Amt

<b>Beni immobili</b> <b>Unbewegliche Güter</b>					
+/-	Natura del bene (fabbricato, terreno, ecc.) Art der Güter (Gebäude, Grundstücke, usw.)	Natura del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) Art des Sachenrechts (Eigentum, Nutznießung, usw.)	Descrizione del bene immobile (p. ed., p. f., ecc.) Beschreibung des unbeweglichen Guts (Bp. und Gp. usw.)	Comune catastale Katastralgemeinde	Anno Jahr
nessuna variazione / keine Änderung					

<b>Beni mobili</b> iscritti in pubblici registri In öffentlichen Registern eingetragene <b>bewegliche Güter</b>				
+/-	Natura del bene (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) Art der Güter (Personenkraftwagen, Flugzeuge, Privatboote)	Natura del diritto reale Art des Sachenrechts	CV fiscali Steuer-PS	Anno di immatricolazione Jahr der Immatrikulation
+	PKW MERCEDES 2,7 CDI		21	2003
+	PKW AUDI A6 2,7 TDI		21	2008
-	PKW MERCEDES 2,7 CLX		21	2006

<b>Partecipazioni in società Anteile an Gesellschaften</b>			
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Numero azioni Anzahl der Aktien	Quota di partecipazione Anteile
nessuna variazione / keine Änderung			

<b>Funzioni di amministratore o sindaco di società Ausübung von Funktionen eines Verwalters bzw. eines Aufsichtsratsmitgliedes einer Gesellschaft</b>		
+/-	Società (natura, denominazione e sede) Gesellschaft (Art, Firmenbezeichnung und Sitz)	Natura dell'incarico Art des Auftrages
nessuna variazione / keine Änderung		

<b>Dichiarazione dei redditi - periodo d'imposta 2009 Einkommenserklärung - Steuerzeitraum 2009</b>		<b>EURO</b>
reddito complessivo/Gesamteinkommen		181.037
reddito imponibile/besteuerbares Einkommen		179.742
imposta lorda/Bruttosteuer		70.459
imposta netta/Nettosteuer		44.909
detrazione d'imposta/Steuerabzug		25.550

60050

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 911

**Approvazione nuovo stemma della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri**

Il Relatore comunica:

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con deliberazione assembleare n. 5 del 16 marzo 2011, ha approvato la proposta relativa all'adozione di uno stemma quale emblema della propria Comunità, ai sensi dell'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

In ordine a tale atto è stata espressa, in data 19 aprile 2011 la dichiarazione di non confondibilità dello stemma e del gonfalone da parte della Regione Trentino Alto Adige resa ai sensi dell'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 4 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.

Si propone pertanto di approvare il nuovo stemma della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- vista la proposta relativa all'adozione di uno stemma e quale emblema della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, avanzata con deliberazione assembleare n. 5 del 16 marzo 2011 di detta comunità;
- vista la dichiarazione di non confondibilità di data 19 aprile 2011 rilasciata dalla Regione Trentino Alto Adige;
- visto l'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
- visto l'art. 4 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L concernente il regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C.;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

**delibera**

- 1) di approvare il nuovo stemma della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, così come proposto dalla stessa Comunità con deliberazione assembleare n. 5 del 16 marzo 2011, ed aventi le seguenti caratteristiche:


**Stemma:**

**"Scudo sannita diviso verticalmente in due parti uguali ed orizzontalmente in due parti a destra e tre a sinistra, riportanti rispettivamente una fortificazione sovrastata dalla montagna innevata e la ripresa degli elementi essenziali dell'emblema dei tre comuni che ne compongono il territorio; la mediana verticale è sovrastata da una maiuscola M riposta in chiave di volta".**

- 2) di provvedere ai sensi dell'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione della descrizione e del facsimile del nuovo stemma della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.
- 3) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b della L. n. 1034/1971 e ss.mm. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE



MAGNIFICA COMUNITÀ  
DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

60048

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 916

**R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve di Sopra" con sede in Telve di Sopra, Via 3 Novembre 45 (TN)**

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il nuovo Statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve di Sopra" con sede in Telve di Sopra, Via 3 Novembre 45 (TN);
- 2) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

60049

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 917

**R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Approvazione ripermetrazione del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Monclassico e Presson", con sede in Monclassico, comune omonimo (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di approvare, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., la ripermetrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Monclassico e Presson, con sede in Monclassico, comune omonimo (TN), come individuata negli elenchi particellari e nelle planimetrie prodotti per una superficie finale del Consorzio pari a ettari 1.616,5585;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

60057

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 6 maggio 2011, n. 923

**Approvazione delle modifiche tecniche al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardanti il territorio dei comuni di Castelnuovo, Coredo, Dimaro, Lona-Lases, Predazzo, S.Lorenzo in Banale e Trento**

omissis

## LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, le modifiche tecniche al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali che sono state favorevolmente esaminate dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 10 febbraio 2011 e precisamente:
  - CASTELNUOVO - stralcio dell'area estrattiva "Mesole" - TAV. 45 - Inerti
  - COREDO - adattamento dell'area estrattiva "Pozze Longhe" - TAV. 51 - Calcare marnoso
  - DIMARO - adattamento dell'area estrattiva "La Valle" - TAV. 52 - Inerti
  - LONA-LASES - adattamento dell'area estrattiva "Monte Gorsa" - TAV. 5.02 - Porfido
  - PREDAZZO - riduzione dell'area estrattiva "Al Fol" - TAV. 82 - Granito Rosa
  - S. LORENZO IN BANALE - stralcio dell'area estrattiva "Gere di Nembia" - TAV. 94 - Inerti
  - TRENTO - stralcio della porzione sud dell'area estrattiva "Settefontane" - TAV. 119 - Inerti;
- 2) di approvare conseguentemente le nuove tavole che costituiscono parte integrante e sostanziale di questa deliberazione e precisamente:
  - COREDO - area estrattiva "Pozze Longhe" - TAV. 51 - Calcare marnoso
  - DIMARO - area estrattiva "La Valle" - TAV. 52 - Inerti
  - LONA-LASES - area estrattiva "Monte Gorsa" - TAV. 5.02 - Porfido
  - PREDAZZO - area estrattiva "Al Fol" - TAV. 82 - Granito Rosa
  - TRENTO - area estrattiva "Settefontane" - TAV. 119 - Inerti;
- 3) di rilevare che, a seguito della conversione delle coordinate dal sistema Gauss-Boaga al sistema UTM-WGS84, il calcolo automatico delle superfici delle aree estrattive elencate al punto 2) ha determinato minime variazioni rispetto a quelle riportate nelle planimetrie esaminate dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 10 febbraio 2011;
- 4) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 di data 17 aprile 2009, che le variante proposte comportano modifica e aggiornamento del Piano urbanistico provinciale;
- 5) di trasmettere copia di questo provvedimento ai comuni di Castelnuovo, Coredo, Dimaro, Lona-Lases, Predazzo, S. Lorenzo in Banale e Trento;
- 6) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- 7) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
- a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 gionri, ai sensi dell'articolo 2 - lettera b) - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
  - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

60071

DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 963

**Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto di "Area sportiva e parco pubblico a Melta di Gardolo" nel Comune di Trento, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 3399 di data 22 dicembre 2000**

omissis

## LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

- 1) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l'ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 7/2011 di data 6 maggio 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'efficacia della valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto denominato "Area sportiva e parco pubblico a Melta di Gardolo" nel Comune di Trento, per ulteriori cinque anni, a decorrere dall'adozione del presente provvedimento;
- 2) di impartire l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle contenute nelle deliberazioni di Giunta provinciale n. 3399 di data 22 dicembre 2000 e n. 414 di data 3 marzo 2006, in quanto tuttora attuali:
  1. [Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente] - Prima dell'approvazione del progetto esecutivo del terzo lotto il proponente deve comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modalità di recepimento delle seguenti prescrizioni.
    - a) Per evitare problemi di deposito di materiale solido all'interno del bacino è necessario, qualora non sia già presente a monte della presa, che venga prevista l'installazione di un dissabbiatore delle acque di drenaggio delle gallerie in ingresso nel bacino artificiale.
    - b) L'utilizzo delle acque di falda per l'alimentazione idraulica del bacino artificiale è subordinata alla verifica analitica della qualità delle acque, in particolare in relazione alla presenza di metalli, attraverso una campagna di analisi chimico - fisiche che ne attestino l'idoneità all'uso previsto. Salvo quanto diversamente disposto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dette analisi dovranno essere effettuate dal proponente una volta l'anno, prima dell'utilizzo estivo del pozzo per l'alimentazione del bacino, per un periodo di cinque anni dall'entrata in esercizio del laghetto.
    - c) Il progetto esecutivo deve essere integrato specificando i volumi di scavo attesi e le disposizioni operative per la loro gestione. In caso di utilizzo come terre e rocce da scavo, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 2009, n. 1227 e quelle di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 3 luglio 2009, n. 1666, relativa al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, in quanto l'area ricade all'interno della macroarea denominata Monte Calisio.
    - d) Si ribadisce che qualora si intendano utilizzare gli impianti sportivi anche oltre le ore 22.00, si rende necessario integrare la documentazione progettuale con una valutazione di impatto acustico utile a definire le necessarie opere di mitigazione acustica nei confronti delle abitazioni esposte.
    - e) In relazione alla presenza delle linee elettriche ad alta tensione di RFI, dovrà essere verificato il rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle verifiche già effettuate

dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente sulla base dei dati forniti dal gestore;

- 3) di rappresentare al proponente la seguente raccomandazione, oltre a quelle contenute nelle deliberazioni di Giunta provinciale n. 3399 di data 22 dicembre 2000 e n. 414 di data 3 marzo 2006:
  1. [Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie, Servizio Gestione strade] - Il proponente valuti unitamente ai competenti Servizi provinciali l'opportunità, le competenze e gli oneri per completare la barriera antirumore anche sulla pista di svincolo in maniera tale da coprire tutto il lato del parco insistente lungo la SS 47 e relative piste di svincolo;
- 4) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Trento, proponente della richiesta di proroga, nonché ai servizi provinciali e alle Amministrazioni pubbliche coinvolti nell'istruttoria;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

60068

DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 988

**Approvazione dei criteri attuativi relativi alle agevolazioni previste, per le Associazioni Agrarie, dalla Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 art. 31 comma 1 "Agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle forme associative"**

Il relatore comunica

vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" ed in particolare l'art. 31, comma 1, "Agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle forme associative", così come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

preso atto che le modifiche da ultimo apportate con il citato art. 49 della L.P. 27/10 hanno ampliato il novero dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 31, comma 1, della L.P. 4/03, fra i quali sono ora ricomprese anche le associazioni agrarie;

considerato che alle associazioni agrarie, non sono applicabili i criteri approvati, per la concessione delle agevolazioni in parola, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3127 del 28 dicembre 2007, così come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 29 febbraio 2008, e concernenti le domande di contributo presentate dalle associazioni di produttori e dai consorzi di tutela, in quanto si riferiscono ad un regime di aiuto notificato alla Commissione Europea in base al regolamento di esenzione Reg. (CE) 1857/2006 e tale regolamento non si può applicare agli aiuti per le associazioni agrarie;

ritenuto opportuno attivare il regime di aiuto previsto dalla legge provinciale n. 4/2003, art. 31, comma 1, per l'avviamento delle associazioni agrarie, applicando il regime "*de minimis*" per aiuti di importanza minore così come stabilito dal reg. (CE) n. 1998/2006, in quanto i soggetti beneficiari dell'aiuto sono associazioni che non sono strettamente legate alla produzione agricola bensì al coordinamento dell'uso di macchinari con la conseguente impossibilità di applicare il regime *de minimis* previsto dal reg. (CE) 1535/2007 per il settore della produzione dei prodotti agricoli;

tenuto conto che il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha validità fino al 31 dicembre 2013, con la possibilità di dare esecuzione per un ulteriore periodo di 6 mesi;

considerato inoltre che l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) e s.m., prevede che l'amministrazione stabilisca il termine massimo di conclusione di ciascun procedimento amministrativo, si propone di fissare il termine massimo di conclusione del procedimento relativo alle domande di contributo presentate dalle associazioni agrarie ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della L.P. 4/03 in 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

valutato che il presente provvedimento non è soggetto all'esame preventivo dei servizi di staff del Dipartimento affari finanziari, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010, poiché il volume di spesa medio annuo derivante dai presenti criteri non supera il 1.000.000,00 di Euro;

visto il parere del Servizio semplificazione amministrativa per gli aspetti procedurali;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa,
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

1. di approvare i criteri attuativi dell'art. 31, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernenti "Agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle associazioni agrarie", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità fino al 30 giugno 2014.
2. di dare atto che l'aiuto "Agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle associazioni agrarie", così come definito dai criteri di cui al punto 1., rientra nel regime di aiuto previsto dal reg. (CE) n. 1998/2006 "*de minimis*", per aiuti di importanza minore così come stabilito dal reg. (CE) n. 1998/2006, in quanto i soggetti beneficiari dell'aiuto sono associazioni che non sono strettamente legate alla produzione agricola bensì al coordinamento dell'uso di macchinari con la conseguente impossibilità di applicare il regime *de minimis* previsto dal reg. (CE) 1535/2007 per il settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. di stabilire in 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il termine massimo di conclusione del procedimento relativo alle domande di contributo presentate dalle associazioni agrarie ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.
4. di demandare al dirigente del Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole approvazione, con determinazione, della modulistica relativa.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Allegato parte integrante**

Criteri attuativi L.P. 4/2003 art. 31 comma 1 - Associazioni Agrarie

**ART. 31 comma 1****Criteri concernenti le agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle associazioni agrarie****A. BENEFICIARI**

Possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto le associazioni agrarie costituite per la gestione dell'uso collettivo di macchinari agricoli, al fine di promuovere la collaborazione tra le aziende agricole attraverso lo scambio di mano d'opera agricola e gli scambi di macchinari tra le diverse aziende.

**B. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA**

Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato, per il primo anno di avviamento, in 60 giorni dalla data di costituzione dell'associazione. Per i successivi anni, le domande devono essere presentate entro la chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui la domanda medesima si riferisce.

Relativamente all'anno 2011 le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Le domande sono redatte in conformità alla modulistica che sarà adottata con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole e che sarà disponibile sul sito internet [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it).

Le domande di contributo devono contenere:

- a) l'oggetto della richiesta;
- b) i dati identificativi del richiedente;
- c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante:
  1. il fatto di non avere ottenuto o chiesto altre provvidenze per le stesse finalità e per l'esercizio in corso, se non nel limite delle vigenti disposizioni;
  2. il rispetto dei limiti "*de minimis*" di cui al Reg. (Ce) 1998/06 relativamente all'esercizio in corso e ai due precedenti, con l'eventuale indicazione dei benefici ottenuti.

Alla domanda, **pena la non ammissibilità della stessa**, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia semplice del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio preventivo, con allegato il documento contabile o il programma di attività per l'esercizio di riferimento, con elencazione analitica delle spese;
- copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.

Nel caso in cui la predetta documentazione sia agli atti di altre pubbliche amministrazioni o dell'amministrazione provinciale, il soggetto richiedente è tenuto a segnalarlo al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole, il quale provvederà ad acquisirla d'ufficio.

**C. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE**

Ai fini della liquidazione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- una copia semplice del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio consuntivo, completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo;
- una copia semplice del bilancio consuntivo;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973.

**D. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MASSIMI E MINIMI DI SPESA**

1. La spesa ammissibile è determinata sulla base delle spese preventivate per l'avviamento. Rientrano fra le spese ammissibili a contributo: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali (luce, telefono, riscaldamento ecc...), gli oneri legali e le spese amministrative. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni di affitto ai prezzi di mercato.  
Non rientrano fra le spese ammissibili gli oneri per gli organi statutari, le spese di rappresentanza, gli interessi passivi, le spese di mediazione, gli sconti e abbuoni, le tasse, imposte e licenze, le offerte e beneficenze.  
Dal calcolo della spesa ammissibile saranno detratti eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse.
2. Sono ammissibili rideterminazioni della spesa ammessa qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.  
Il dirigente del Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo, nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.
3. Qualora in sede di liquidazione del saldo si riscontrino spese inferiori o spese sostenute in difformità a quanto ammesso in sede preventiva, si procederà alla riduzione della spesa ammessa e del contributo concesso.

**E. GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

1. Il contributo concesso è pari: all'80% dei costi di avviamento sostenuti il primo anno. Gli stessi vengono ridotti al 60% il secondo anno, al 40% il terzo anno e al 20% il quarto anno.
2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%, a fronte di fidejussione bancaria prestata a favore della Provincia Autonoma di Trento.

**F. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE NON ACCOLTE**

Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento verranno riconsiderate automaticamente nell'esercizio successivo e istruite in via prioritaria applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le percentuali di agevolazione riferiti all'anno di presentazione.

**G. TERMINI DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE**

Sono fissati i seguenti termini:

- a) il termine per l'avvio e il completamento dell'intervento coincide con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- b) il termine per la rendicontazione dell'attività è entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.

E' prevista la possibilità di prorogare il termine per la rendicontazione per una sola volta, previa richiesta motivata e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati è disposta la decadenza dal contributo concesso.

60083

DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 989

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per le carni bovine e/o suine lavorate e loro trasformati."**

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per le carni bovine e/o suine lavorate e loro trasformati" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata dal Consorzio produttori trentini di salumi, con sede in Trento Via Brennero 182, in data 04 agosto 2010;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per carni bovine e/o suine lavorate e loro trasformati" in cui vengono descritte le caratteristiche dei prodotti che potranno fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" e specificatamente: Carne salada del Trentino, Luganega del Trentino, Mortandela Affumicata della val di Non e Speck del Trentino;

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per le carni bovine e/o suine lavorate e loro trasformati." per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”****Disciplinare di produzione per le carni bovine e/o suine lavorate e loro trasformati****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per le carni bovine e/o suine lavorate e loro trasformati menzionati nel presente disciplinare, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, nonché le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio e alle modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. La carne bovina e/o suina lavorata e quella utilizzata per la produzione dei trasformati con il “marchio di qualità con indicazione d'origine” deve provenire dalla provincia o regione specificata sul marchio di qualità, nonché da altre aree specificatamente delimitate dal successivo articolo 4; inoltre, deve essere trasformata e confezionata soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immessa sul mercato. È vietato l'acquisto da altre province, regioni o Stati.

Per la produzione della “Mortandela affumicata della val di Non” la zona di produzione è limitata ai seguenti comuni amministrativi situati in provincia di Trento: Amblar, Andalo, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredò, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Fai della Paganella, Flavon, Fondo, Livo, Malé, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffré, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Tuenno, Terres, Terzolas, Tres, Ton, Vermiglio, Vervò.

- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della zona delimitata di cui al comma 1, della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione dei prodotti**

- 3.1. All'atto dell'immissione al consumo le carni bovine e/o suine lavorate o i loro trasformati devono presentare le seguenti caratteristiche:

**3.1.1. Insaccati e carni lavorate**

<b>Ingredienti aggiunti</b>	<b>Standard da raggiungere</b>	<b>Standard di legge</b>
Destrosio e/o Saccarosio	Max 0,30%	1,5 %
Coloranti	Assenti	
Allergeni di cui in particolare: - lattosio - derivati del latte - prodotti aggiunti contenenti fonti di glutine	Assenti	
Proteine	Assenti	
Fosfati	Assenti	

Fibre	Assenti	
Aromi naturali e non	Assenti	

### 3.2. Ulteriori caratteristiche di produzione, identificazione del prodotto per alcuni tipi di carni lavorate ed insaccati

#### 3.2.1. Carne salada

**Descrizione:** carne di bovino dal gusto moderatamente sapido, gradevole; di profumo delicato, leggermente aromatico e speziato; con consistenza tenera. Al taglio si presenta compatta e con sole fenditure naturali, omogenea, consistente. La fetta generalmente appare di colore rosso rubino uniforme. Sono ammesse delle variazioni di tonalità dal rosso rubino della zona centrale della fetta al rosso scuro in corrispondenza della superficie estera.

**Metodo di ottenimento:** la superficie della polpa magra della coscia di manzo viene ripulita dal grasso e dalle parti tendinee esterne; viene cosparsa con una miscela composta da sale, pepe nero, aglio e spezie.

La carne trattata viene riposta in appositi contenitori in modo compatto, al fine di assicurare che ci sia meno spazio (e aria) possibile fra i vari pezzi.

Si copre quindi il contenitore con un coperchio al quale si può applicare un peso per esercitare una pressione tale da favorire la fuoriuscita del liquido naturale della carne (osmosi dovuta al sale) e siano assimilati gli aromi. Il liquido fuoriuscito, detto "salamoia", ha il compito di preservare la carne dal contatto con l'aria impedendone l'ossidazione esterna, nonché favorire l'omogeneizzazione delle caratteristiche fisiche ed organolettiche. La fase di maturazione del prodotto, che inizia dal primo giorno di salagione, deve durare un minimo di 15 giorni e deve avvenire in locali naturali o condizionati, a temperatura compresa tra +0°C e +7°C.

Durante tale lasso temporale i tagli di carne possono essere massaggiati più volte, nonché variare di posizionamento nel contenitore per favorire la penetrazione del sale e degli altri ingredienti.

In nessuna fase di lavorazione/stagionatura della carne è ammessa la siringatura.

**Ingredienti:** carne di bovino, sale, pepe nero, aglio, ginepro, alloro, rosmarino o altri, da soli o congiuntamente.

#### Caratteristiche prodotto finito:

<u>Caratteristica</u>	<u>Soglia/limite</u>
<b>Umidità</b>	Max 73.20%
Cloruri	Max 3.80%
Rapporto umidità/proteine	Max 3,6
Intensità odore	5,8 <> 7,5
Odore di spezie	4,5 <> 6,7
Intensità aroma	5,3 <> 7,0
Aroma di spezie	4,4 <> 6,4
Salato	4,7 <> 5,8
Forma	Tipica del taglio anatomico, irregolare, oblunga, affusolata - Qualora prodotta solo per l'affettamento industriale può avere forma diversa
Peso	- se di fesa e di punta d'anca, min. 3,0kg - se di sottofesa min. 2,0 kg - se di magatello min. 1,0kg

#### 3.2.2. Luganega del Trentino

**Descrizione:** Il prodotto, ottenuto utilizzando carni di suino macinate e insaccate in budello naturale, ha forma cilindrica leggermente curva, di consistenza compatta omogenea, morbida. Al taglio la parte magra della fetta si presenta di colore rosso rubino con una distribuzione unifor-

me del grasso. Il profumo è speziato, caratteristico, gradevole; il gusto è delicato, speziato, con sentore di aglio.

**Metodo di ottenimento:** Dalla carne vengono asportati i nervi ed il grasso non idonei. Le frazioni muscolari e adipose selezionate vengono macinate in tritacarne dotato di stampi con fori da 5mm a 6mm.

Alle carni macinate si aggiunge una miscela di ingredienti composta da sale, pepe nero macinato, spezie e altri ingredienti. La carne e gli ingredienti vengono miscelati tra loro manualmente o meccanicamente fino ad ottenere un perfetto amalgama. L'impasto ottenuto viene quindi insaccato in budello naturale e suddiviso, con apposita legatura manuale effettuata con spago alimentare, in modo da ottenere la caratteristica forma delle "Luganeghe". Le "filze" così ottenute vengono sottoposte ad asciugatura in locali con temperatura massima di 24°C per una durata variabile da 4 a 7 giorni:

Segue la stagionatura eseguita in locali a temperatura naturale o condizionata con valori compresi tra 10°C e 17°C.

Il tempo complessivo di produzione dura un minimo di 3 settimane.

**Ingredienti ammessi:** carne di suino, sale, pepe nero macinato, aglio.

#### **Caratteristiche del prodotto finito:**

<b>Caratteristica</b>	<b>Soglia/limite</b>
<b>Proteine</b>	Min 22.0%
Rapporto umidità/proteine	Max 2.2%
Rapporto grasso/proteine	Max 1,60
Cloruri	Max 5.0%
Intensità odore	6.2<>6.8
Odore di spezie	4.5<>5.5
Intensità aroma	6.2<>6.9
Aroma di spezie	5.1<>5.8
Salato	5.5<>6.5
Forma	Cilindrica leggermente ricurva
Peso	200g<>300g
Diametro	Da 38 mm a 50 mm
Lunghezza	Max 30 cm

#### **3.2.3. Mortandela affumicata della Val di Non**

**Descrizione:** il prodotto è ottenuto utilizzando carni di suino, macinate e con la presenza di grasso in quantità variabile (comunque non superiore al 30%). La forma è sferica irregolare, schiacciata. Il colore è marrone affumicato tendente al grigio con i protrarsi della stagionatura; ha profumo intenso, gradevole, caratteristico dei prodotti affumicati e gusto sapido, speziato, affumicato.

**Metodo di ottenimento:** dopo aver "mondato" accuratamente le frazioni muscolari e adipose asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni ed il tessuto adiposo molle, si procede alla macinatura, che viene effettuata con tritacarne dotato di stampi con fori da 6mm a 8mm, e all'aggiunta di una miscela di ingredienti costituita da sale, pepe nero macinato, aglio ed altre spezie. La carne e gli ingredienti vengono miscelati tra loro manualmente o meccanicamente fino ad ottenere un perfetto amalgama. L'impasto ottenuto viene quindi compresso più volte con il palmo delle mani al fine di far uscire l'aria in esso racchiusa. Le porzioni vengono avvolte in appositi retini di suino e poste sopra dei ripiani. Qualora non venga utilizzato il retino di suino, le porzioni vengono poste sopra dei ripiani precedentemente cosparsi di farina di mais.

Le fasi successive sono costituite dall'asciugatura e affumicatura che complessivamente hanno la durata di 36 ore dalla fine della fase di porzionatura.

Il ciclo produttivo prosegue quindi con la stagionatura condotta in locali, naturali o condizionati, dove sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria a temperatura compresa fra i 6°C e i 18°C. Il periodo di

stagionatura può variare da 1 a 10 giorni per il prodotto fresco, da 11 a 40 giorni per il prodotto giovane e oltre i 40 giorni per il prodotto stagionato.

**Ingredienti ammessi:** carne di suino, sale, pepe nero macinato, aglio, pimento, cannella e chiodi di garofano.

**Caratteristiche del prodotto finito:**

Caratteristica	Soglia/limite
<b>Proteine</b>	Min 23.0%
Rapporto umidità/proteine	Max 2.6%
Cloruri	Max 4.8%
Intensità colore	5.2<>7.5
Intensità odore	6.5<>6.9
Odore di fumo	4.9<>5.5
Odore di spezie	4.3<>5.6
Intensità aroma	6.8<>7.1
Aroma di spezie	5.4<>6.0
Aroma di fumo	4.2<>5.4
Salato	5.3<>6.1
Forma	Sferica leggermente schiacciata alla base
Peso	80g <>350gg
Diametro	Da 50 mm a 150 mm

### 3.2.4. Speck del Trentino

**Descrizione:** il prodotto, di colore marrone caratteristico dell'affumicatura e dalla consistenza soda, ha forma di scudo ed è ottenuto dalle cosce di suino.

Al taglio si presenta di colore rosso nella parte magra e bianco tendente al rosato nella parte grassa. L'odore risulta aromatico, gradevole, marcato, con sentore di affumicatura. Al gusto si nota un sapore caratteristico intenso, saporito e gustoso.

**Metodo di ottenimento:** le cosce di suino utilizzate per la produzione di Speck, vengono opportunamente preparate con l'asportazione delle ossa, del grasso non sottocutaneo, dello stinco, della fesa e, facoltativamente, dell'osso della noce preservando la cartilagine del femore e integra la capsula articolare e rifilate secondo la tradizione per ottenere la caratteristica forma a scudo. Durante la lavorazione si deve fare in modo di non incidere le masse muscolari stesse per non pregiudicare la buona riuscita del prodotto finito.

La salagione avviene esclusivamente con il metodo "tradizionale a secco". I vari "pezzi" sono posizionati in appositi contenitori o su appositi supporti ad uso alimentare. La fase della salagione (che comprende anche il periodo di eventuale pre-riposo e si intende dal giorno della salagione al primo giorno di affumicatura) viene eseguita in locali a temperatura compresa tra i 2 °C e i 7 °C e dura da un minimo di 24 giorni ad un massimo di 35 giorni. Durante questo lasso di tempo il prodotto semilavorato può essere massaggiato una o più volte per favorire la penetrazione del sale e degli altri ingredienti. Terminata questa fase il prodotto semilavorato viene trasferito in sala affumicatura dove il processo di asciugamento/affumicatura può durare fino ad un massimo di 12 giorni.

Il fumo viene prodotto dalla combustione di legno scelto e/o trucioli e bacche di ginepro. Durante tutta questa fase e, di conseguenza, anche in tutte le altre fasi, la temperatura non può superare i 21 °C.

Al termine della fase di affumicatura il prodotto viene trasferito nelle sale di stagionatura da cui sarà prelevato solo dopo che saranno trascorse almeno 30 settimane dal giorno di inizio salagione. Lo Speck è posto in locali ben aerati con una temperatura compresa tra i 12 °C ed i 16 °C ed un'umidità compresa tra il 65% e l'88%. Il prodotto, per poter beneficiare del marchio "Qualità Trentino", deve anche soddisfare il criterio di aver avuto un calo peso minimo medio rispetto al peso complessivo del lotto iniziale del 35%. E' consentito l'utilizzo di apposite reti o altri accorgimenti per ottenere una larghezza massima del prodotto che consenta il corretto e facile affettamento da parte dell'uti-

lizzatore finale.

**Ingredienti ammessi:** Coscia di suino, sale, pepe nero, pimento, ginepro, coriandolo, aglio, alloro e altre spezie. Le altre spezie sono ammesse per un max 0.60% della miscela.

**Caratteristiche del prodotto finito:**

Caratteristica	Soglia/limite
Umidità	Max 50.0%
Cloruri	<b>Max 5.0%</b>
Proteine	<b>Min 20.0%</b>
Rapporto umidità/proteine	<b>Max 2.5%</b>
Intensità odore	4.5 <> 8.0
Odore di spezie	3.0 <> 7.0
Odore di fumo	2.0 <> 6.5
Intensità aroma	4.5 <> 8.0
Aroma di spezie	3.0 <> 7.5
Aroma di fumo	2.0 <> 6.5
Salato	3.5 <> 7.0
Acido	2.0 <> 6.0
Forma	Irregolare a scudo. Qualora destinato all'affettamento industriale la forma può essere diversa
Peso	Min 6.5kg

**Art. 4  
Disposizioni particolari**

- 4.1. In deroga a quanto previsto all'articolo 2 le carni utilizzate nella produzione della "Luganega", dello "Speck" e della "Mortandela affumicata della Val di Non" devono provenire da carne di suino allevato, utilizzando materie prime e/o mangimi certificati non OGM, macellato e sezionato in provincia di Trento e/o nato, allevato, macellato e sezionato nella zona di produzione del Gran Suino Padano e certificato nel rispetto del relativo disciplinare di produzione.
- 4.2. In deroga a quanto previsto all'articolo 2 le carni utilizzate per la produzione della "Carne salada" devono provenire dagli idonei tagli di carne ottenuti da bovini, di età compresa fra 1 e 4 anni, allevati anche fuori dall'area di cui all'articolo 2, escludendosi le carni surgelate o congelate in qualsiasi fase di conservazione.
- 4.3. Il disosso e la rifilatura delle cosce costituiscono parte integrante della produzione dello "Speck" e devono essere effettuate all'interno dell'area di cui all'articolo 2.

**Art. 5  
Elementi che comprovano l'origine**

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## **Art. 6**

### **Controlli**

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso che anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche; se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.
- 6.3. Per il controllo delle caratteristiche organolettiche il laboratorio, presso il quale vengono effettuate tali analisi, deve costituire un panel test secondo i requisiti della norma ISO 13299 "Analisi sensoriale - Metodologia - Guida generale per la definizione del profilo sensoriale".

## **Art. 7**

### **Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

## **Art. 8**

### **Modalità di impiego del marchio**

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
  - 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
  - 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
  - 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
  - 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60084

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 990

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per la Ciliegia"**

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per la Ciliegia" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da APOT Sca con sede in Trento Via Brennero, 322, in data 29 settembre 2010;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per la Ciliegia" in cui vengono descritte le caratteristiche del prodotto che potrà fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino";

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per la Ciliegia" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”****Disciplinare di produzione per la Ciliegia****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per il prodotto ciliegia, menzionato nel presente disciplinare, che deve soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione nonché le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio e alle modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. Le ciliege devono provenire unicamente dalla provincia o regione specificata sul marchio di qualità e devono essere trasformate e/o confezionate soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesse sul mercato. È vietato l'acquisto da altre province, regioni o Stati.
- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della zona delimitata di cui al comma 1, della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, sentito il Comitato Strategico per la Qualità ed previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione del prodotto fresco****3.1. Aspetto esterno**

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere sani, senza marciumi, interi, senza lesioni e con forma regolare, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, non lavati, privi di odori estranei con colorazione e gusto equilibrato, dato dalla combinazione dei fattori produttivi territoriali e delle tecniche di coltivazione. I frutti devono appartenere alle categorie Extra o 1a, nel rispetto di quanto prescritto dallo standard Unece FFV 13 e ss.mm., anche con riguardo alle tolleranze.

**3.2. Caratteristiche chimico-fisiche**

All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono avere una gradazione minima pari a 16° Brix e devono essere provvisti di peduncolo.

**3.3. Metodo di ottenimento**

Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o biologica.

**Art. 4  
Disposizioni particolari**

- 4.1. Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.3 “metodo di ottenimento”, la raccolta deve essere eseguita attraverso un accurato stacco manuale dei frutti al raggiungimento della maturazione fisiologica varietale e i frutti possono essere conservati per brevi periodi, comunque non superiori a 15 giorni, in magazzini refrigerati o 25 giorni nel caso di impiego dell'Atmosfera controllata.

**Art. 5  
Elementi che comprovano l'origine**

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione,

dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## **Art. 6 Controlli**

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da organismi indipendenti ed accreditati, abilitati dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso che anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche, se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

## **Art. 7 Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

## **Art. 8 Modalità impiego del marchio**

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per il settore mele e loro trasformati può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, trasformazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
  - 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
  - 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
  - 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se anche i prodotti contenuti all'interno sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
  - 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60092

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 991

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione della farina di mais da polenta".**

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione della farina di mais da polenta" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da AGRI'90 Sca con sede in Storo, Via M. Regensburger, 23/25, in data 10 marzo 2011;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione della farina di mais da polenta" in cui vengono descritte le caratteristiche dei prodotti che potranno fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" e specificatamente: Mais Nostrano di Storo e Mais Spin di Caldonazzo;

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione della farina di mais da polenta" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”*****Disciplinare di produzione della farina di mais da polenta*****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per il prodotto farina di mais da polenta menzionato nel presente disciplinare, che deve soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, oltre che le prescrizioni relative al procedimento e all'utilizzo del marchio, nonché le modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. La farina di mais da polenta con il “marchio di qualità con indicazione d'origine” deve essere prodotta e confezionata soltanto da aziende di produzione/trasformazione e commercializzazione situate nella provincia o regione specificata sul marchio e da qui immessa sul mercato. È vietato l'acquisto da altre province, regioni o Stati.
- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.
- 2.3. Gli ecotipi di cui all'articolo 3 possono essere coltivati esclusivamente nelle sottoelencate aree:
- “Nostrano di Storo” nei comuni di: Storo, Bondone, Condino, Bleggio Superiore, Comano Terme, Fivè e Stenico in provincia di Trento e Bagolino (fr. di Ponte Caffaro) in provincia di Brescia
  - “Spin di Caldonazzo” nei comuni di: Baselga di Piné, Bedollo, Bieno, Borgo Valsugana, Bosentino, Calcerànica al Lago, Caldonazzo, Canal S. Bovo, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Centa San Nicolò, Cinte Tesino, Civezzano, Fiera di Primiero, Fierozzo/Viarötzt, Fornace, Frasilongo/Garait, Grigno, Imer, Ivano Fracena, Lavarone, Léxico Terme, Luserna, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina/Palài, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, Sant'Orsola Terme, Scurelle, Siror, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tonadico, Torcegno, Transaqua, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo in provincia di Trento.

**Art. 3  
Descrizione del prodotto**

- 3.1. **Ecotipi**  
Gli unici ecotipi di mais che possono dare origine alla farina di mais da polenta con “marchio di qualità con indicazione di origine” sono il “Nostrano di Storo” e lo “Spin di Caldonazzo”.
- 3.2. **Cariossidi**  
Produzione inferiore a 5 t/ha. All'atto della molitura il peso di 1000 cariossidi deve essere inferiore a 290 grammi e l'umidità inferiore al 14%. E' vietato l'utilizzo di prodotti antitarmici nella conservazione delle cariossidi.
- 3.3. **Produzione semente**  
Per la produzione della semente i campi di mais “Nostrano di Storo” e “Spin di Caldonazzo” devono essere distanti almeno 300 metri da altre varietà o ibridi di mais. Al loro interno vengono selezionate le piante rispondenti alle caratteristiche peculiari dell'ecotipo, da cui si prelevano le spighe per la produzione della semente. Le spighe, essiccate in mazzi secondo la tradizione, vengono sgranate entro la primavera. Per la produzione della granella da semente si utilizza solo la parte centrale della spiga che presenta cariossidi più regolari.
- 3.4. **Metodo di coltivazione**  
Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o

biologica o biodinamica, nonché il disciplinare di produzione del mais da polenta.

**3.5. Caratteristiche chimico-fisiche della farina**

All'atto dell'immissione al consumo la farina di mais da polenta bramata deve avere un contenuto in proteine minimo del 9%:

**3.6. Denominazione e confezionamento della farina**

La farina da polenta bramata deve essere commercializzata in confezioni da 500 e/o 1000 grammi, nonché da 5 e/o 10 chilogrammi e con le seguenti denominazioni:

- "Farina gialla di Storo" quella ottenuta dal mais "Nostrano di Storo";
- "Farina della Valsugana" quella ottenuta dal mais "Spin di Caldonazzo".

**Art. 4**

**Disposizioni particolari**

- 4.1. La farina di mais da polenta con il "marchio di qualità con indicazione di origine" deve essere ottenuta esclusivamente dalla molitura della granella del mais "Nostrano di Storo" o del mais "Spin di Caldonazzo", senza l'aggiunta o la miscelazione con nessun altro cereale o prodotto.

**Art. 5**

**Elementi che comprovano l'origine**

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

**Art. 6**

**Controlli**

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche; se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

**Art. 7**

**Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

**Art. 8**

**Modalità di impiego del marchio**

- 8.1. Il "marchio di qualità con indicazione di origine" corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, trasformazione e confezionamento del prodotto/settore che abbiano la

propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione di cui all'articolo 2.

- 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
  - 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
  - 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
  - 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60094

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 992

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per Fragola e Fragolina".**

Il Relatore comunica:

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per Fragola e Fragolina" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da APOT Sca con sede in Trento Via Brennero, 322, in data 29 settembre 2010;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per Fragola e Fragolina" in cui vengono descritte le caratteristiche dei prodotti che potranno fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino";

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per Fragola e Fragolina" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”*****Disciplinare di produzione di Fragola e Fragolina*****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per i prodotti “Fragola” e “Fragolina” menzionati nel presente disciplinare, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, oltre che le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio, nonché le modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. I frutti di fragola e fragolina devono essere prodotti unicamente nella provincia o regione specificata sul marchio di qualità e devono essere conservati e/o confezionati da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immessi sul mercato.
- 2.2. Il solo confezionamento dei prodotti potrà essere effettuato anche da aziende ubicate al di fuori della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione del prodotto****3.1. Descrizione del prodotto**

Il frutto deve essere ottenuto da piante del genere *Fragaria spp.*

**3.2. Aspetto esterno**

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere di consistenza soda, sani, senza marciumi e/o alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, interi, senza lesioni, provvisti di calice con breve peduncolo verde e non disseccato, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, praticamente esenti da attacchi di parassiti o di malattie, non lavati, privi di odori estranei. Il colore dovrà essere tipico della specie e potrà variare da rosso brillante a rosso più cupo. E' tollerata nei mesi autunnali una parziale disomogeneità di colorazione. I frutti dovranno presentare la forma tipica della specie e considerare la naturale variabilità tra le diverse cultivar.

I frutti devono essere di categoria Extra o Prima, nel rispetto di quanto prescritto dal Reg. CE n. 1580/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

**3.3. Caratteristiche chimico-fisiche**

I frutti sono caratterizzate da un aroma intenso e da un gradevole sapore dolce.

Alla raccolta il grado zuccherino minimo deve essere uguale o superiore a 6° Brix.

**3.4. Metodo di ottenimento**

Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o biologica o biodinamica.

**Art. 4  
Disposizioni particolari**

- 4.1. Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.4. “metodo di ottenimento”, la raccolta deve essere eseguita in sincronia con l'andamento climatico, in modo da garantire che i frutti si presentino con sufficiente maturazione e non sovrammaturi. Tale pratica deve essere eseguita a mano, con accuratezza nello stacco e nel confezionamento dei frutti e l'eventuale conservazione potrà essere effettuata mediante refrigerazione e/o in atmosfera controllata.

## **Art. 5**

### **Elementi che comprovano l'origine**

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## **Art. 6**

### **Controlli**

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche, se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.
- 6.3. I controlli effettuati da organismi indipendenti accreditati nell'ambito delle produzioni certificate e/o delle certificazioni volontarie e coincidenti con quelli previsti dal presente disciplinare sono ritenuti validi per gli scopi di cui al presente articolo, a condizione che i controlli medesimi vengano espletati mediante applicazione di piani di controllo approvati con il medesimo procedimento di cui al punto 5 dell'Allegato A della D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009.

## **Art. 7**

### **Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

## **Art. 8**

### **Modalità di impiego del marchio**

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
- 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.

- 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
  - 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
  - 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60095

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 993

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per la Mela."**

Il Relatore comunica:

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per la Mela" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da APOT Sca con sede in Trento Via Brennero, 322, in data 23 settembre 2010;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per la Mela" in cui vengono descritte le caratteristiche del prodotto che potrà fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino";

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per la Mela" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino"****Disciplinare di produzione per la Mela****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il "marchio di qualità con indicazione di origine" può essere impiegato esclusivamente per il prodotto mela, menzionato nel presente disciplinare, che deve soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, oltre che le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio, nonché le modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. Le mele devono essere prodotte unicamente nella provincia o regione specificata sul marchio di qualità e devono essere conservate e/o confezionate soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesse sul mercato.
- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della zona delimitata di cui al comma 1, della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione del prodotto****3.1. Aspetto esterno**

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei, con colorazione tipica della varietà.. I frutti devono appartenere alle categorie commerciali Extra e Prima come definite dal Reg. CE n. 1580/2007 e s.m. ed avere diametro minimo di 65 mm o 110 grammi nel caso di calibratura a diametro o, rispettivamente, a peso.

**3.2. Caratteristiche chimico-fisiche**

I frutti devono avere, entro due mesi dalla raccolta, i seguenti parametri minimi:

- Grado zuccherino minimo pari a 09° Brix.
- Durezza minima di 5 kg/cm<sup>2</sup>.

**3.3. Metodo di ottenimento**

Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o biologica o biodinamica.

**Art. 4  
Disposizioni particolari**

- 4.1. Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.3 "metodo di ottenimento", la raccolta deve essere eseguita attraverso un accurato stacco manuale dei frutti al raggiungimento della maturazione fisiologica varietale e la conservazione deve avvenire per mezzo di refrigerazione normale e/o in atmosfera controllata (AC), low oxygen (LO), ultra low oxygen (ULO) e/o atmosfera dinamica.

**Art. 5  
Elementi che comprovano l'origine**

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'or-

ganismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## **Art. 6 Controlli**

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da organismi indipendenti ed accreditati, abilitati dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche; se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.
- 6.3 I controlli effettuati da organismi indipendenti accreditati nell'ambito delle produzioni certificate e/o delle certificazioni volontarie e coincidenti con quelli previsti dal presente disciplinare sono ritenuti validi per gli scopi di cui al presente articolo, a condizione che i controlli medesimi vengano espletati mediante applicazione di piani di controllo approvati con il medesimo procedimento di cui al punto 5 dell'Allegato A della D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009.

## **Art. 7 Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

## **Art. 8 Modalità di impiego del marchio**

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
- 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
- 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
- 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
- 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.

60097

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 994

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione degli ortaggi e loro trasformati"**

Il Relatore comunica:

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione degli ortaggi e loro trasformati" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta Sca con sede in Ronzo-Chienis, Via Longa, 86/90, in data 02 dicembre 2010;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione degli ortaggi e loro trasformati" in cui vengono descritte le caratteristiche dei prodotti che potranno fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" e specificatamente: Carote, Cavoli, Sedano Rapa e Crauti;

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione degli ortaggi e loro trasformati" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino"*****Disciplinare di produzione degli ortaggi e loro trasformati*****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il "marchio di qualità con indicazione di origine" può essere impiegato esclusivamente per gli ortaggi e loro trasformati menzionati nel presente disciplinare, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, oltre che le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio, nonché le modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. Gli ortaggi destinati al consumo fresco o alla trasformazione devono essere prodotti unicamente nella provincia o regione specificata sul marchio di qualità e devono essere conservati e/o trasformati e/o confezionati da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immessi sul mercato. E' vietato l'acquisto da altre province, regioni o Stati.
- 2.2. Il solo confezionamento dei prodotti potrà essere effettuato anche da aziende ubicate al di fuori della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione del prodotto****3.1. Prodotto fresco****3.1.1. Carote****3.1.1.1. Aspetto esterno**

Radici di colore giallo-aranciato ottenute dalle piante erbacee appartenenti alla famiglia delle Umbrellifere, specie *Daucus carota* L..

**3.1.1.2. Caratteristiche fisico-chimiche**

All'atto dell'immissione al consumo le radici devono avere forma cilindrico-conica ed essere intere, sane, lavate e non lavate, non germogliate, prive di odori e sapori estranei, esenti da parassiti e da danni provocati da parassiti, non biforcute, prive di umidità esterna anomala. La polpa deve essere consistente e croccante ma non dura, con cuore poco fibroso. Le radici devono appartenere alle categorie Extra e Prima, nel rispetto di quanto prescritto dallo standard Unece FFV 10 e ss. mm., anche con riguardo alle tolleranze, e devono avere un contenuto di:

- glucidi > 5% di prodotto fresco;
- beta-carotene > 4 mg/100g; di prodotto fresco.

**3.1.2. Cavoli****3.1.2.1. Aspetto esterno**

Ortaggio a cespo di foglie embricate (detto testa o cappuccio o palla) ottenuto dalle piante orticole appartenenti alla specie *Brassica oleracea* L. var. capitata, *Brassica oleracea* L. var. sabauda, *Brassica oleracea* L. var. bullata di colore da verde a bianco o rosso-violaceo più o meno scuro, a seconda della varietà.

**3.1.2.2. Caratteristiche fisiche**

All'atto dell'immissione al consumo i cavoli cappucci e i verzotti devono essere interi, sani, puliti, privi di odori e sapori estranei, esenti da parassiti e da danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anomala. Devono appartenere alla categoria Prima, nel rispetto di quanto prescritto dallo standard Unece FFV 09 e ss. mm., anche con riguardo alle tolleranze.

Il peso non potrà essere inferiore a 380 g per testa.

### 3.1.3. *Sedano rapa*

#### 3.1.3.1. Aspetto esterno

Radice di forma circolare-ovoidale di colore marrone chiaro ottenuta dalla pianta erbacea appartenente alla specie *Apium graveolens* var. *rapaceum*

#### 3.1.3.2. Caratteristiche fisiche

All'atto dell'immissione al consumo le radici devono essere intere, sane, pulite, prive di odori e sapori estranei, esenti da parassiti e da danni provocati da parassiti, prive di umidità esterna anomala. La polpa deve essere bianca, consistente ma non coriacea e/o stopposa.

Il peso della radice dovrà essere compreso fra 300 g e 1.200 g.

Calibro minimo della radice cm 8.

### 3.2. **Metodo di ottenimento**

Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o biologica o biodinamica.

### 3.3. **Prodotti trasformati**

#### 3.3.1. *Crauti*

##### 3.3.1.1. Descrizione del prodotto

I crauti sono il prodotto di processi fermentativi naturali di cavoli cappucci (*Brassica oleracea* var. *capitata*), che modificano il profilo organolettico del vegetale. I crauti possono essere ottenuti anche con l'aggiunta di carote e/o di rape. I crauti devono essere:

- di colore chiaro;
- di sapore ed odore tipicamente acidulo.

##### 3.3.1.2. Caratteristiche chimiche

All'atto dell'immissione al consumo i crauti devono avere:

- pH del succo < 4,5;
- acidità titolabile minima 13,0 g/l sul succo del prodotto pronto alla vendita prima del confezionamento.

##### 3.3.1.3. Metodo di ottenimento

I cavoli cappucci, dopo essere stati puliti dalle foglie più esterne, e privati del torsolo, vengono tagliati a strisce sottili con apposita affettatrice. Questi vengono messi in contenitori di acciaio inox o in vasche di cemento opportunamente trattate con materiale per alimenti per la successiva fase fermentativa che dovrà avvenire in ambiente anaerobico tramite un'accurata compressione della massa. In questa fase deve essere aggiunto il sale comune, compreso il sale iodato, in quantità minima di 1,5 kg per 100 kg di cavoli cappucci freschi. Inoltre possono essere aggiunti semi di cumino e/o bacche di ginepro, nonché carote e/o rape tagliate finemente. Il periodo fermentativo dura da un minimo di 50 giorni ad un massimo di 100 giorni a seconda delle caratteristiche della materia prima e della temperatura. Il prodotto ottenuto è pronto per la vendita. I locali di fermentazione devono essere a temperatura compresa fra 12 e 20°C. La salamoia non deve superare il 10% del peso complessivo.

## **Art. 4**

### **Disposizioni particolari**

- 4.1. Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.2. "metodo di ottenimento", la raccolta deve essere eseguita in sincronia con l'andamento climatico, in modo da garantire che le radici e le teste si presentino correttamente maturi e l'eventuale conservazione potrà essere effettuata mediante refrigerazione.
- 4.2. La coltivazione della carota deve avvenire ad un'altitudine superiore ai 400 m s.l.m.
- 4.3. Prima della vendita i crauti possono essere sottoposti alla pastorizzazione.
- 4.4. Per i crauti non sottoposti ad alcun trattamento termico allo scopo di garantirne la conservabilità è ammessa la dicitura "freschi" o "crudi".

### **Art. 5**

#### **Elementi che comprovano l'origine**

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

### **Art. 6**

#### **Controlli**

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche, se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

### **Art. 7**

#### **Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

### **Art. 8**

#### **Modalità di impiego del marchio**

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
- 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
- 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
- 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
- 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.

60098

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 995

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per latte vaccino o ovicaprino e prodotti lattiero caseari"**

Il Relatore comunica:

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per latte vaccino o ovicaprino e prodotti lattiero caseari" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da CONCAST - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Sca con sede in Trento, Via Bregenz, 18, in data 11 febbraio 2011;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per latte vaccino o ovicaprino e prodotti lattiero caseari" in cui vengono descritte le caratteristiche dei prodotti che potranno fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino";

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per latte vaccino o ovicaprino e prodotti lattiero caseari" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

## Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”

### *Disciplinare di produzione per latte vaccino e ovicaprino e prodotti lattiero caseari*

#### Articolo 1 Definizione

1.1. Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per il latte vaccino e ovicaprino, di seguito latte, e i prodotti lattiero caseari menzionati nel presente disciplinare, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione nonché le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio e alle modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

#### Articolo 2 Zona di produzione

- 2.1. Il latte crudo utilizzato per la produzione del latte alimentare e dei prodotti lattiero caseari con il “marchio di qualità con indicazione d'origine” deve provenire dalla provincia o regione specificata sul marchio di qualità, nonché da altre aree specificatamente delimitate dal successivo articolo 4 e nei singoli prodotti di cui all'articolo 3 punto 3.3; inoltre, deve essere trasformato e confezionato soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesso sul mercato. È vietato l'acquisto da altre province, regioni o Stati.
- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

#### Articolo 3 Descrizione dei prodotti

3.1. Il latte crudo utilizzato per l'ottenimento del latte alimentare e dei prodotti lattiero caseari riportanti il “marchio di qualità con indicazione di origine” deve presentare le seguenti caratteristiche:

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
Inibenti		Negativo
Cellule somatiche		Come da legislazione vigente
Carica batterica		Come da legislazione vigente
Aflatossina M1		Come da legislazione vigente
Punto crioscopico	- 0,520	
Aflatossina M1	≤ 35 ppm (solo latte di massa*)	
Stafilococcus aureus	≤ 1.000 ufc/ml (solo per latte di massa* e solo per le produzioni a base di latte crudo)	
Alimentazione degli animali	Alimenti no OGM	

\* Massa di latte: volume di latte omogeneo per caratteristiche compositive o fase tecnologica o tracciabilità interna.

### 3.2. All'atto dell'immissione al consumo il latte e i prodotti lattiero caseari devono presentare le seguenti caratteristiche:

#### 3.2.1. Latte pastorizzato

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
Materia grassa		Dichiarazione
Inibenti		Negativo
Enterobatteriaceae		< 10 ufc/ml
Patogeni: - Listeria		Negativo in 25 ml
Salmonella	Negativo in 25 ml	
Punto crioscopico	- 0,518 °C	
Prova della perossidasi	Reazione positiva	
Prova della fosfatasi	Reazione negativa	

#### 3.2.2. Latte UHT

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
Materia grassa		Dichiarazione
Inibenti		Negativo
Carica batterica totale		≤ 100 ufc/ml
Patogeni: - Listeria		Negativo in 25 ml
Salmonella	Negativo in 25 ml	
Punto crioscopico	- 0,512 °C	
Prova della perossidasi	Reazione negativa	

#### 3.2.3. Yogurt (Latti fermentati)

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
Numero di microrganismi tipici		≥ 100 Mio./g
Patogeni: - Listeria		Negativo in 25 g
Lieviti e muffe	<10 ufc/g	
Salmonella	Negativo in 25 g	

#### 3.2.4. Panna

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
Materia grassa		Dichiarazione
Enterobatteriaceae		<10 ufc/g
Patogeni: - Listeria		Negativo in 25 g
Escherichia coli	<10 ufc/g	
Lieviti e muffe	<10 ufc/g	
Salmonella	Negativo in 25 g	
Stafilococcus aureus	<10 ufc/g	

#### 3.2.5. Burro

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
Contenuto di acqua		≤ 16%
Contenuto in grasso		≥ 82%
Escherichia coli		≤ 10 ufc/g
Listeria		Negativo in 25 g
Salmonella		Negativo in 25 g

Coliformi totali	< 10 ufc/g	
Lieviti e muffe	≤ 10 ufc/g	
Stafilococcus aureus	≤10 ufc/g	

3.2.6. *Formaggi a latte crudo*

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
m.g.s.s. (solo se formaggio semigrasso o magro)		Dichiarazione (ove obbligatorio)
Stafilococcus aureus		m=10.000 M=100.000 n=5 c=2 <sup>(1)</sup>
Patogeni - Listeria - Salmonella		Negativo in 25 g Negativo in 25 g
Stafilococcus aureus	≤ 10.000 ufc/g su campione singolo	

3.2.7. *Formaggi a latte pastorizzato*

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
m.g.s.s. (solo se formaggio semigrasso o magro)		Dichiarazione (ove obbligatorio)
Stafilococcus aureus		m=100 M=1.000 n=5 c=2 <sup>(1)</sup>
Escherichia coli		m=100 M=1.000 n=5 c=2 <sup>(1)</sup>
Patogeni - Listeria - Salmonella		Negativo in 25 g Negativo in 25 g
Stafilococcus aureus	≤ 100 ufc/g su campione singolo	
Escherichia coli	≤ 100 ufc/g su campione singolo	

3.2.8. *Formaggi freschi a latte pastorizzato (umidità superiore al 45%)*

Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
m.g.s.s. (solo se formaggio semigrasso o magro)		Dichiarazione (ove obbligatorio)
Caratteristica	Standard da raggiungere	Standard di legge
Stafilococcus aureus		m=10 M=100 n=5 c=2 <sup>(1)</sup>
Patogeni - Listeria - Salmonella		Negativo in 25 g Negativo in 25 g
Escherichia coli	≤ 50 ufc/g su campione singolo	
Stafilococcus aureus	≤ 10 ufc/g su campione singolo	

<sup>(1)</sup> I parametri "n", "c", "m" e "M" sono così definiti :

"n": numero delle unità campionarie che costituiscono il campione ;

"c": numero di unità campionarie nelle quali è ammessa la presenza di germi entro il limite di "M", se "M" è superato anche in una sola unità di campionamento, il risultato è inaccettabile ;

"m": limite entro il quale il risultato è soddisfacente (ufc/g);

"M": limite al di sopra del quale il risultato è insoddisfacente (ufc/g).

### 3.3. **Ulteriori caratteristiche di produzione, identificazione del prodotto e della zona di provenienza del latte per alcuni tipi di formaggio.**

#### 3.3.1. *Casolet*

1) Zona di produzione:

Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Osana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento.

2) Descrizione del prodotto:

Il "Casolet" è un formaggio da tavola, a latte intero, a fermentazione naturale o indotta.

3) Caratteristiche del prodotto:

- Dimensioni e peso della forma: diametro da 10 a 22 cm, altezza dello scalzo da 5 a 12 cm, peso da 0,8 a 3 kg;
- Crosta: liscia e regolare di colore bianco o giallo chiaro;
- Pasta: di colore bianco o paglierino chiaro, cruda, tenera, morbida, con occhiatura rada e piccola.
- Sapore: acidulo con note amarognole;
- Odore e aroma: lattico, con sentori che vanno dall'acido al dolce e leggere note aromatiche;
- Periodo di produzione: tutto l'anno
- Stagionatura: minimo 30 giorni.

4) Metodo di ottenimento:

La raccolta del latte deve essere fatta una o due volte al giorno caldo in bidoni o refrigerato alla stalla con autocisterne coibentate. Per la produzione di questo formaggio viene utilizzato latte di una o due munte, intero, crudo o pastorizzato. Al latte, portato alla temperatura di 35 - 40°C, viene aggiunto il lattefermento naturale o i fermenti selezionati e il caglio di origine bovina. La coagulazione avviene ad una temperatura compresa tra i 35 - 40°C. Il taglio della cagliata arriva fino alle dimensioni di una nocciola. L'eventuale semicottura viene fatta aumentando la temperatura di 2 - 4°C. Successivamente si procede all'estrazione della cagliata ponendola in stampi di plastica sopra uno stuoino per facilitare lo sgrondo del siero. Nel corso della giornata si procede a 3 - 4 rivoltamenti. Il giorno successivo le forme vengono messe in salamoia per alcune ore in funzione del peso delle forme e successivamente poste in adeguato locale di stagionatura per un periodo minimo di 30 giorni.

#### 3.3.2. *Puzzone di Moena*

1) Zona di produzione:

Campitello di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Fiera di Primiero, Imer, Mazzin, Mezzano, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Sagron Mis, Siror, Soraga, Tesero, Tonadico, Transacqua, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme, in Provincia di Trento e i comuni di Anterivo e Tredena in provincia di Bolzano.

2) Descrizione del prodotto:

Il "Puzzone di Moena" è un formaggio da tavola, a latte intero o parzialmente scremato, a fermentazione naturale o indotta, con l'aggiunta di latte innesto naturale. Nel caso in cui il latte provenga esclusivamente da animali alpeggiati, il prodotto può fregiarsi della denominazione "Puzzone di Moena di malga".

3) Caratteristiche del prodotto:

- Dimensioni e peso della forma: diametro da 34 a 42 cm, altezza dello scalzo da 9 a 12 cm, peso da 9 a 13 kg;
- Crosta: liscia o poco rugosa, untuosa, color giallo oca, marrone chiaro o rossiccio, più o meno asciutta;
- Pasta: semicotta, semidura, morbida, di colore bianco o giallo chiaro, con occhiatura medio - piccola, sparsa. Il formaggio ottenuto dal latte di malga presenta una pasta con occhiatura medio grande e un colore giallo più accentuato;

- Grasso sulla sostanza secca: superiore al 45%;
- Umidità: da un minimo del 32% ad un massimo del 42%, verificata dopo un minimo di 90 giorni di stagionatura;
- Sapore: robusto, intenso, lievemente e gradevolmente salato e/o piccante, con un appena percettibile retrogusto amarognolo;
- Odore e aroma: intenso, penetrante, con lieve sentore di ammoniaca;
- Periodo di produzione: tutto l'anno;
- Stagionatura: minimo 90 giorni. Dopo 150 giorni può definirsi "stagionato".

4) Metodo di ottenimento:

La raccolta e il conferimento del latte può essere fatta una o due volte al giorno, con bidoni o con autocisterna coibentata. In questo caso il latte viene raffreddato o raffrescato alla stalla. Il latte caldo o raffrescato a 15 - 20°C o raffreddato ad una temperatura di 8 - 16°C nel caso di una sola raccolta al giorno, viene stoccato e, alle volte, parzialmente scremato per affioramento naturale in bacinella o altri contenitori in acciaio inox. Deve essere utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per il latte impiegato per la preparazione del latte - innesto naturale.

Al latte viene quindi aggiunto il latte - innesto e alla temperatura di 32 - 36°C si aggiunge il caglio di origine bovina. La coagulazione ha una durata variabile da un minimo di 25 minuti ad un massimo di 40 minuti primi. Il taglio della cagliata arriva fino alle dimensioni di una nocciola. La semicottura viene fatta ad una temperatura di 46°C ± 2°C e la sua durata varia da 15 a 20 minuti primi. La sosta della cagliata sotto siero varia da un minimo di 8 ad un massimo di 20 minuti primi. Successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascere in legno, o di altro materiale idoneo, dentro tele in lino o cotone o di altro tipo sempre idoneo, o negli stampi microforati.

Nel caso di impiego di caldaia polivalente, finita la semicottura, il siero con la cagliata viene convogliato nella vasca di drenaggio. Viene quindi tolto il siero e si procede a una prima pressatura della cagliata con l'applicazione di piastre di acciaio inox compresse con dei martinetti. Tolte le piastre si procede alla porzionatura e successiva estrazione della cagliata che viene messa nelle fascere. La cagliata con il siero può anche venir convogliata direttamente nelle fascere.

Nel corso della giornata si procede a 2 - 3 rivoltamenti. Successivamente le forme vengono messe in salamoia a 15 - 20°Baumé per 3 - 4 giorni e quindi poste in locale di stagionatura con temperatura da 10 a 20°C e umidità superiore all'85% per un periodo minimo di 90 giorni. Durante le prime due - tre settimane le forme vengono rivoltate e bagnate, due volte alla settimana, con acqua leggermente tiepida, che può essere leggermente salata, con la formazione sulla crosta di una patina untuosa e la comparsa, un po' alla volta, del color giallo ocra o marrone chiaro o rossiccio. Successivamente il trattamento viene fatto una volta alla settimana, sempre previo rivoltamento delle forme, fino alla maturazione.

3.3.3. *Vezzena*

1) Zona di produzione:

Ala, Aldeno, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Bieno, Borgo Valsugana, Bosentino, Brentonico, Calceranica, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Centa S.Nicolò, Cimone, Cinte Tesino, Civezzano, Fierozzo, Folgaria, Fornace, Frassilongo, Garniga, Grigno, Isera, Ivano Fracena, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Mori, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Pergine, Pieve Tesino, Pomarolo, Ronchi, Roncegno, Ronzo Chienes, Rovereto, Samone, Sant' Orsola Terme, Scurelle, Spera, Strigno, Tenna, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Terragnolo, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Villalagarina, Villagnedo, Volano, in provincia di Trento e i comuni di Asiago, Lusiana, Enego, Roana, Rotzo, Gallo, Foza e Conco in provincia di Vicenza.

2) Descrizione del prodotto:

Il "Vezzena" è un formaggio da pasto o da grattugia, ottenuto da latte crudo parzialmente scremato, a fermentazione naturale o indotta, con l'aggiunta di starter naturali. Nel caso in cui il latte provenga esclusivamente da animali alpeggiati, il prodotto può fregiarsi della denominazione "Vezzena di malga".

3) Caratteristiche del prodotto:

- Dimensioni e peso della forma: diametro da 30 a 40 cm, altezza dello scalzo da 9 a 12 cm, peso da 8 a 12 kg per prodotto con 4 - 8 mesi di stagionatura;
- Crosta: irregolare, elastica, color grigio bruno o ocra scuro;
- Pasta: compatta, elastica, semidura, granulosa. Quest'ultima caratteristica risulta più accentuata per il prodotto vecchio o stravecchio; l'occhiatura è sparsa, di piccola - media grandezza ed il colore è paglierino chiaro o giallo - paglierino più o meno carico;
- Grasso sulla sostanza secca: superiore al 36%
- Umidità: da un minimo del 28% ad un massimo del 38%, misurata su prodotto con almeno 8 mesi di stagionatura;
- Sapore: intenso, gustoso e sapido, tendente al piccante nel prodotto "vecchio" e "stravecchio", con buone sensazioni erbacee e speziate;
- Odore e aroma: inconfondibili e caratteristici più decisi e marcati per il prodotto "vecchio" e "stravecchio"
- Periodo di produzione: tutto l'anno;
- Stagionatura: minimo 8 mesi. Per il prodotto "vecchio" minimo 12 mesi e minimo 18 mesi per il prodotto "stravecchio"

4) Metodo di ottenimento:

Il latte deve provenire da allevamenti ubicati ad un'altitudine superiore ai 700 m.s.l.m. La raccolta e il conferimento del latte può essere fatta una o due volte al giorno, con bidoni o con autocisterna coibentata. In questo caso il latte viene raffreddato o raffrescato alla stalla. Il latte caldo o raffrescato a 17 - 22°C o raffreddato ad una temperatura di 10 - 16°C nel caso di una sola raccolta al giorno, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento naturale in bacinella o altri contenitori in acciaio inox. Deve essere utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per il latte impiegato per la preparazione del latte - innesto naturale. Al latte viene quindi aggiunto il latte - innesto e alla temperatura di 33 - 37°C si aggiunge il caglio di origine bovina. Il tempo di coagulazione varia da un minimo di 10 ad un massimo di 20 minuti primi. Il taglio della cagliata arriva fino alle dimensioni di un chicco di mais cinquantino. La semicottura viene fatta ad una temperatura di 46°C  $\pm$ 2°C e la sua durata varia da 10 a 20 minuti primi. La sosta della cagliata sotto siero varia da un minimo di 10 ad un massimo di 40 minuti primi. Successivamente si procede alla sua estrazione ponendola nelle fascere di legno o plastica sopra uno stuoino per facilitare lo sgrondo del siero. Nel corso della giornata si procede ad alcuni rivoltamenti. Dopo 2 - 4 giorni le forme vengono messe in salamoia a 16 - 20° Baumé per 4 - 6 giorni e successivamente poste in locale di stagionatura con temperatura di 10 - 20°C per un periodo minimo di 8 mesi.

3.3.4. *Altri prodotti*

I prodotti lattiero - caseari non descritti nel presente articolo che rispettano quanto previsto dal presente Disciplinare, possono fregiarsi del "marchio di qualità con indicazione di origine". All'atto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine, da inoltrare al soggetto gestore del marchio, il richiedente dovrà elencare i prodotti per i quali chiede l'autorizzazione descrivendone, sinteticamente, le caratteristiche fisico-organolettiche da inserire nel piano tipo di controllo predisposto dall'organismo di certificazione abilitato.

#### **Articolo 4** **Disposizioni particolari**

- 4.1. Nel processo di trasformazione del latte crudo utilizzato per la produzione di latte alimentare e dei prodotti lattiero caseari con il "marchio di qualità con indicazione di origine", non è ammesso l'utilizzo alcun additivo.
- 4.2. Il latte può provenire anche dai comuni amministrativi di Aldino, Anterivo, Lauregno, Proves, Senale San Felice e Trodena in provincia di Bolzano e dai comuni amministrativi di Asiago, Lusiana, Enego, Roana, Rotzo, Gallo, Foza e Conco in provincia di Vicenza.

## **Articolo 5**

### **Alimentazione degli animali**

- 5.1. Il latte utilizzato per la produzione di latte alimentare e dei prodotti lattiero caseari con il “marchio di qualità con indicazione di origine” deve essere ottenuto da animali alimentati nel rispetto dei requisiti previsti dal Titolo II, Capo II della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 e dal suo regolamento di esecuzione relativo alla contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati. Questo vincolo vale per tutti gli stadi di vita degli animali.
- 5.2. Nella produzione di formaggio con oltre sessanta giorni di stagionatura è escluso l'utilizzo di latte ottenuto da animali alimentati con insilati di qualunque tipo.
- 5.3. La razione alimentare degli animali può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura tale da garantire un'equilibrata alimentazione degli stessi in funzione della loro produzione di latte.
- 5.4. Le materie prime e le sostanze additive impiegate nella composizione dei mangimi utilizzati nell'alimentazione degli animali devono essere quelle indicate negli allegati B e C del regolamento di esecuzione del Titolo II, Capo II della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4, rispettandone i requisiti previsti.

## **Articolo 6**

### **Elementi che comprovano l'origine**

- 6.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## **Articolo 7**

### **Controlli**

- 7.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da un organismo indipendente e accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 7.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino a un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche, se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

## **Articolo 8**

### **Utilizzo del marchio**

- 8.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

## **Articolo 9**

### **Modalità di impiego del marchio**

- 9.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
  - 9.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
  - 9.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
  - 9.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
  - 9.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60099

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 996

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per la Patata"**

Il Relatore comunica:

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per la Patata" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da COPAG - Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi Sca con sede in Lomaso Via G. Prati, 1 - fr. Dasindo, in data 02 novembre 2010;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per la Patata" in cui vengono descritte le caratteristiche del prodotto che potrà fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino";

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per la Patata" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAIp. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

ALLEGATO A

**Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino"****Disciplinare di produzione per la Patata****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il "marchio di qualità con indicazione di origine" può essere impiegato esclusivamente per il prodotto patata menzionato nel presente disciplinare, che deve soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, oltre che le prescrizioni relative al procedimento e all'utilizzo del marchio, nonché alle modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. La patata con il "marchio di qualità con indicazione d'origine" deve provenire unicamente dalla provincia o dalla regione specificata sul marchio di qualità; inoltre, deve essere prodotta, trasformata e confezionata soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immessa sul mercato. È vietato l'acquisto da altre province, regioni o Stati.
- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione del prodotto**

- 3.1. **Aspetto esterno**  
All'atto dell'immissione al consumo i tuberi devono essere interi, di aspetto fresco, sano, uniformi e di buona consistenza.
- 3.2. **Caratteristiche chimico- fisiche**
- Il prodotto deve avere un contenuto minimo di ascorbato pari a 10mg/100g peso fresco alla raccolta.
  - Il prodotto deve avere un contenuto in glucosio inferiore a 2 mg/g peso fresco dopo 30 giorni dalla data di raccolta.
  - All'atto dell'immissione al consumo:
    - Il calibro del prodotto fresco, misurato come diametro "a maglia quadrata", deve essere compreso tra 30 e 80 mm, con tolleranza massima del 5% sul numero di tuberi.
    - Il prodotto non deve presentare una percentuale superiore al 10% sul peso totale di tuberi deformi, immaturi, pelati (escluse le patate novelle), germogliati, verdi, scabbiati o con ferite, tagli, od altre alterazioni parassitarie localizzate sulla buccia, o macchie sottocutanee nere di origine traumatica e alterazioni interne della polpa.
    - Non è tollerata la presenza di tuberi sezionati o con marcescenze nella polpa.
- 3.3. **Metodo di ottenimento**  
Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o biologica o biodinamica.

**Art. 4  
Disposizioni particolari**

- 4.1. Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.3 "metodo di ottenimento", la coltivazione e la conservazione dei tuberi devono avvenire ad una quota superiore a 400 m s.l.m.
- 4.2. Nella vendita di confezioni monovarietalì è ammessa una tolleranza massima del 2% di altre varietà.

### **Art. 5**

#### **Elementi che comprovano l'origine**

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

### **Art. 6**

#### **Controlli**

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche; se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

### **Art. 7**

#### **Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

### **Art. 8**

#### **Modalità di impiego del marchio**

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
- 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
- 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
- 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
- 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60100

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 997

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per Lampone, Mora, Mirtillo, Ribes, Uva Spina"**

Il Relatore comunica:

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per Lampone, Mora, Mirtillo, Ribes, Uva Spina" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da APOT Sca con sede in Trento Via Brennero, 322, in data 29 settembre 2010;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 24 marzo 2011 con il quale viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per Lampone, Mora, Mirtillo, Ribes, Uva Spina" in cui vengono descritte le caratteristiche dei prodotti che potranno fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino";

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per Lampone, Mora, Mirtillo, Ribes, Uva Spina" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino"****Disciplinare di produzione per Lampone, Mora, Mirtillo, Ribes, Uva Spina****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il "marchio di qualità con indicazione di origine" può essere impiegato esclusivamente per i prodotti "Lampone", "Mora", "Mirtillo", "Ribes" e "Uva Spina" menzionati nel presente disciplinare, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, oltre che le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio, nonché le modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. I frutti di lampone, mora, mirtillo, ribes e uva spina devono essere prodotti unicamente nella provincia o regione specificata sul marchio di qualità e devono essere trasformati e/o confezionati da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immessi sul mercato.
- 2.2. Il solo confezionamento del prodotto potrà essere effettuato anche da aziende ubicate al di fuori della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione del prodotto****3.1. Lampone****3.1.1. Aspetto esterno**

Infruttescenza formata da drupeole di colore tipicamente da rosa a rosso uniforme; giallo uniforme per le varietà con tale caratteristica ottenuta da piante della specie *Rubus idaeus* L..

**3.1.2. Caratteristiche chimico-fisiche**

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere sani, senza marciumi, interi, senza lesioni e con forma regolare, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, non lavati, privi di odori estranei. I frutti devono appartenere alle categorie Extra o 1a, nel rispetto di quanto prescritto dallo standard Unece FFV 32 e ss.mm., anche con riguardo alle tolleranze. Il grado zuccherino minimo dovrà essere pari a 07° Brix.

**3.2. Mora****3.2.1. Aspetto esterno**

Infruttescenza formata da drupeole di colore da viola scuro a nero ottenuta da piante della specie *Rubus fruticosus* L.

**3.2.2. Caratteristiche chimico-fisiche**

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere sani, senza marciumi, interi, senza lesioni e con forma regolare, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, non lavati, privi di odori estranei ed avere un grado zuccherino minimo pari a 08 ° Brix.

**3.3. Mirtillo****3.3.1. Aspetto esterno**

Frutto a bacca, carnoso, di colore uniforme blu scuro ottenuto da piante del genere *Vaccinium* spp..

**3.3.2. Caratteristiche chimico-fisiche**

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere sani, senza marciumi, interi, senza lesioni e con forma regolare, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, non lavati, privi di odori estranei. I frutti devono appartenere alle categorie Extra o 1a, nel rispetto di quanto

prescritto dallo standard Unece FFV 07 e ss.mm., anche con riguardo alle tolleranze. Il grado zuccherino minimo dovrà essere pari a 08° Brix.

### 3.4. **Ribes**

#### 3.4.1. *Aspetto esterno*

Infruttescenza a grappolo di bacche rispettivamente di colore rosso oppure da giallo chiaro a giallo oro oppure nero, ottenuta da piante del genere *Ribes* spp. L.

#### 3.4.2. *Caratteristiche chimico-fisiche*

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere sani, senza marciumi, interi, senza lesioni e con forma regolare, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, non lavati, privi di odori estranei ed avere un grado zuccherino minimo pari a 08° Brix.

### 3.5. **Uva Spina**

#### 3.5.1. *Aspetto esterno*

Bacche di colore da giallo chiaro a giallo oro oppure da rosato a rosso, ottenuta da piante del genere *Ribes grossularia* L.

#### 3.5.2. *Caratteristiche chimico-fisiche*

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere sani, senza marciumi, interi, senza lesioni e con forma regolare, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, non lavati, privi di odori estranei ed avere un grado zuccherino minimo pari a 10° Brix.

### 3.6. **Metodo di ottenimento**

Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o biologica o biodinamica.

## **Art. 4 Disposizioni particolari**

4.1. Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.6 "metodo di ottenimento", la raccolta deve essere eseguita in sincronia con l'andamento climatico, in modo da garantire che i frutti si presentino con sufficiente maturazione e non sovrammaturi. Tale pratica deve essere eseguita a mano, con accuratezza nello stacco e nel confezionamento dei frutti e l'eventuale conservazione potrà essere effettuata mediante refrigerazione e/o in atmosfera controllata.

## **Art. 5 Elementi che comprovano l'origine**

5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## **Art. 6 Controlli**

6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.

6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della

concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche, se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

- 6.3. I controlli effettuati da organismi indipendenti accreditati nell'ambito delle produzioni certificate e/o delle certificazioni volontarie e coincidenti con quelli previsti dal presente disciplinare sono ritenuti validi per gli scopi di cui al presente articolo, a condizione che i controlli medesimi vengano espletati mediante applicazione di piani di controllo approvati con il medesimo procedimento di cui al punto 5 dell'Allegato A della D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009.

#### **Art. 7**

##### **Utilizzo del marchio**

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di impiego del marchio**

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
- 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
- 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
- 8.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
- 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60076

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 998

**R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Costituzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato "Consorzio Marzola", con sede in Pergine Valsugana, Fr. Susà, Via Pomarol 40 (TN) ed approvazione del relativo statuto**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

- 1) di costituire per quanto in premessa esposto, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato "Consorzio Marzola", con sede in Pergine Valsugana, Fr. Susà, Via Pomarol 40, comprendente i perimetri, indicati nella planimetria, del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Canale con sede in Pergine Valsugana, Fr. Canale, del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Susà con sede in Pergine Valsugana, Fr. Susà, del Consorzio di Miglioramento Fondiario Costasavina Roncogno con sede in Pergine Valsugana, Fr. Costasavina e del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Madrano e Canzolino con sede in Pergine Valsugana, Fr. Canzolino;
- 2) di approvare lo Statuto del Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato "Consorzio Marzola", con sede in Pergine Valsugana, Fr. Susà, già adottato dalle Assemblee citate in premessa;
- 3) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAIp. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

60101

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 999

**D.G.P. n. 2662 del 06 novembre 2009 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" - Approvazione "Disciplinare di produzione per i prodotti dell'acquacoltura"**

Il Relatore comunica:

Vista la D.G.P. n. 2662 di data 06 novembre 2009 avente per oggetto "Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso." ed in particolare il punto 4, capo 5 in cui viene specificato che "La Giunta provinciale approva il disciplinare.." sentito il parere del comitato strategico di cui al punto 6 della predetta deliberazione della G.P.;"

vista la proposta di "Disciplinare di produzione per i prodotti dell'acquacoltura" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", presentata da ASTRO-ASSOCIAZIONE TROTICOLTORI TARENTINI con sede in Trento, Via Guardini, 73, in data 08 aprile 2011;

considerato che nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, di cui al punto 4 della D.G.P. n. 2662/2009, sono state apportate alcune modifiche all'originaria proposta di disciplinare;

visto il parere del Comitato strategico di data 05 maggio 2011 con il quale, a maggioranza, viene espresso parere positivo al "Disciplinare di produzione per i prodotti dell'acquacoltura" in cui vengono descritte le caratteristiche dei prodotti che potranno fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino";

considerato che la creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata all'opportunità di assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari territoriali ad elevato standard di qualità nelle relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita;

considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante anche a livello comunitario;

tenuto conto che nel disciplinare vengono individuati criteri e norme più rigorose e specifiche di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria e nazionale;

tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il "Disciplinare di produzione per i prodotti dell'acquacoltura" per l'utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino", parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”*****Disciplinare per i prodotti dell’acquacoltura e loro trasformati*****Art. 1  
Definizione**

- 1.1. Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per i prodotti dell’acquacoltura e loro trasformati menzionati nel presente disciplinare, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, nonché le prescrizioni relative all’utilizzo del marchio e alle modalità d’uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

**Art. 2  
Zona di produzione**

- 2.1. I prodotti dell’acquacoltura freschi e loro trasformati che utilizzano il “marchio di qualità con indicazione d’origine” devono provenire dalla provincia o regione specificata sul marchio di qualità, nonché da altre aree specificatamente delimitate dal successivo articolo 4; inoltre devono essere trasformati e confezionati soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immessa sul mercato. È vietato l’acquisto da altre province, regioni o Stati.
- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della zona delimitata di cui al comma 1, della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, sentito il Comitato Strategico per la Qualità e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell’organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

**Art. 3  
Descrizione dei prodotti****3.1. Prodotto fresco****3.1.1. Le specie.**

Il “marchio di qualità con indicazione di origine” per le Trote del Trentino e i Salmerini del Trentino è attribuito ai pesci salmonidi, nati e allevati nella zona di produzione di cui agli articoli 2 e 4 del presente disciplinare e appartenenti alla seguente specie:

- a) trota iridea *Oncorhynchus mykiss* (Walb.);
- b) salmerino alpino *Salvelinus alpinus* L. autoctona del territorio trentino;
- c) salmerino di fonte *Salvelinus fontinalis* (Mitch).

**3.1.2. Caratteristiche morfologiche**

All’atto dell’immissione al consumo:

- a) le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale;
- b) i salmerini alpini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco;
- c) i salmerini di fonte devono presentare le seguenti caratteristiche: presenza di greche bianco-giallastre o verde-oliva sul dorso; parte inferiore dei fianchi con macchiette giallastre-pallide ed alcune rosse con alone azzurro; ventre grigio-aranciato-roseo; pinna dorsale olivastro e vermicolata di scuro; pinne pettorali, ventrali ed anale col primo raggio bianco seguito da una linea nera;

- d) l'Indice di Corposità (Condition Factor) dei salmonidi allevati deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'Indice di Corposità è definito come  $(\text{massa}) \times 100 / (\text{lunghezza})^3$ , esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

### 3.1.3. *Caratteristiche chimico-fisiche*

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

### 3.1.4. *Caratteristiche organolettiche*

La carne delle Trote del Trentino si presenta compatta, tenera, magra, con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce; quella del Salmerino alpino e del Salmerino di fonte del Trentino si presenta soda, tenera, magra e asciutta, con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce.

### 3.1.5. *Produzione uova, fecondazione ed incubazione*

Le uova e i successivi stadi di accrescimento devono essere ottenuti a partire da riproduttori presenti nelle piscicoltura o nelle zone dell'ambiente naturale comprese all'interno della zona delimitata.

### 3.1.6. *Allevamento*

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione. L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata. In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

- la temperatura media giornaliera nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10°C;
- l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

NUMERO RICAMBI GIORNALIERI DELL'ACQUA	DENSITA' MASSIMA DI ALLEVAMENTO (kg/m <sup>3</sup> )
Da 2 a 6	25
Da 6 a 10	30
più di 10	40

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua - i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

TEMPERATURA DELL'ACQUA (in °C)	NUMERO MINIMO DI GIORNI DI DIGIUNO
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

### 3.1.7. *Lavorazione*

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C. Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione. In relazione alla tipologia merceologica, le trote ed i salmerini vengono eviscerati, filettati e rifilati.

3.1.8. *Confezionamento*

In relazione alla tipologia merceologica, le trote ed i salmerini vengono posti in vendita come prodotto fresco intero, sviscerato, filettato e/o rifilato. Gli esemplari di trote immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di g 200. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o rifilato ha un peso minimo di g 100. Per quanto riguarda i salmerini gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di g 170. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o rifilato ha un peso minimo di g 80.

3.2. **Prodotti trasformati**

Le diverse tipologie di materia prima di cui al punto 3.1, sottoposte ad ulteriore lavorazione e trasformazione possono fregiarsi del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" qualora siano rispettati i sottoelencati parametri:

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	INGREDIENTI	TEMPERATURA DI PROCESSO	DATI PROCESSO
Affumicato a caldo	Trota o salmerino eviscerati	Minimo 65 °C	Salamoia: minimo 17% NaCl. Permanenza in salamoia: minimo 3 ore. In forno: minimo 90 minuti. Affumicatura: con truciolo di faggio
Affumicato a freddo	Filetto di trota o salmerino	Massimo 40 °C	Salamoia: minimo 17% NaCl. Permanenza in salamoia: minimo 3 ore. In forno: massimo 90 minuti. Affumicatura: con truciolo di faggio
Affumicato a caldo con spezie	Filetto di trota o salmerino	Minimo 25 °C Massimo 80 °C	Salamoia: minimo 17% NaCl. Permanenza in salamoia: minimo 1 ora. In forno: massimo 150 minuti. Affumicatura: con truciolo di faggio
Cotto al vapore	Filetto di trota o salmerino	Minimo 80 °C	Salamoia: minimo 17% NaCl. Permanenza in salamoia: minimo 10 minuti. Cottura: massimo 60 minuti.
Hamburger	Polpa di trota o salmerino	xxxxxxxxxxxxxxx	Polpa: minimo 90%
Hamburger panato	Polpa di trota o salmerino	xxxxxxxxxxxxxxx	Polpa: minimo 75%
Filetto panato	Filetto di trota o salmerino	xxxxxxxxxxxxxxx	Filetto: minimo 70%

#### Articolo 4 Disposizioni particolari

4.1. Le trote ed i salmerini possono provenire da allevamenti ubicati nei comuni amministrativi di Bagolino in Provincia di Brescia e di Brentino Belluno in provincia di Verona, purché l'acqua utilizzata provenga dai versanti della provincia di Trento.

## **Articolo 5**

### **Alimentazione degli animali**

5.1. La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.

Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne sono ammesse le seguenti materie prime:

- a) cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;
- b) semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli;
- c) semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;
- d) farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;
- e) prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli;
- f) farina di alghe marine e derivati;
- g) prodotti a base di sangue di non ruminanti

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando esclusivamente il pigmento naturale carotenoide astaxantina.

## **Art. 6**

### **Elementi che comprovano l'origine**

6.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## **Art. 7**

### **Controlli**

7.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.

7.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso che anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche; se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

## **Art. 8**

### **Utilizzo del marchio**

8.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

## **Articolo 9**

### **Modalità di impiego del marchio**

- 9.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
  - 9.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sentito il Comitato strategico per la Qualità.
  - 9.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
  - 9.4. Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
  - 9.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.
-

60055

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 13 maggio 2011, n. 1013

**L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Borgo Valsugana - Variante al piano regolatore generale - Approvazione**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale di BORGIO VALSUGANA adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 80 di data 9 dicembre 2010 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

60056

DISPOSIZIONI - DETERMINAZIONI - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento****DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 3 maggio 2011, n. 6

**“Conferimento, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.P. 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg., dell’estensione della concessione mineraria di acqua minerale naturale denominata “Prà dell’Era”, ricadente nel territorio dei Comuni di Carisolo, Pinzolo e Giustino, all’utilizzo dell’acqua che scaturisce dai pozzi n. 5 e 7, alla Società Surgiva F.lli Lunelli S.p.A., con sede in Carisolo.”**

omissis

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINERARIO

omissis

**determina**

- 1) di accogliere, per le considerazioni e le motivazioni espresse in premessa, la domanda di data 5 novembre 2010, integrata con successiva nota di data 25 novembre 2010, presentata dalla Società Surgiva F.lli Lunelli S.p.A., con sede in Carisolo, Via Pignole, n. 10, (codice fiscale e Partita IVA 00187220223) e di conferire alla stessa, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.P. 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg., l’estensione della concessione mineraria per acqua minerale naturale, denominata “Prà dell’Era”, ricadente nel territorio dei Comuni di Carisolo, Pinzolo e Giustino, all’utilizzo dell’acqua che scaturisce dai pozzi n. 5 e 7, ubicati all’interno del perimetro di delimitazione della precitata concessione, come evidenziato nell’allega planimetria, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, allo scopo di poterla miscelare con quella della sorgente Prà dell’Era e del pozzo 1, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 25 aprile 2033, data di scadenza della vigente concessione, purchè siano fatti salvi i diritti di terzi per le concessioni di derivazione di acqua pubblica esistenti all’interno dell’area di concessione;
- 2) di demandare al Servizio Contratti e Gestioni Generali della Provincia autonoma di Trento la stipula del conseguente Atto aggiuntivo del Contratto N. di Raccolta 038882 e N. di Repertorio 27176, di data 2 settembre 2009, concernente il rinnovo in sanatoria della concessione mineraria per acqua minerale naturale, denominata “Prà dell’Era”;
- 3) di far pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento é ammesso:
  - a) ricorso al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 - lettera b) - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
  - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE  
ALESSANDRO TOMASI

60064

DISPOSIZIONI - DETERMINAZIONI - Parte 1 - Anno 2011

**Provincia Autonoma di Trento****DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 13 maggio 2011, n. 39

**Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Impianto di essiccamento fanghi di depurazione in loc. Campagna" - Comune di Villa Agnedo - Screening n. SCR-2010-23 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale**

omissis

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE**

omissis

**determina**

- 1) che il progetto "*Impianto di essiccamento fanghi di depurazione in loc. Campagna*", localizzato nel territorio del Comune di Villa Agnedo, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e considerando le seguenti raccomandazioni e richiami normativi:

## Prescrizioni

- a) (Servizio urbanistica e tutela del paesaggio) - La colorazione dei silos deve essere concordata con il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, preventivamente alla richiesta della concessione edilizia.
- b) (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Comune di Villa Agnedo) - La successiva fase progettuale, funzionale al rilascio della concessione edilizia, deve essere integrata con un approfondimento della valutazione previsionale acustica in cui siano date maggiori informazioni a supporto dell'ipotesi di similitudine fra impianti (potenza acustica e comparazione fra volumi di fango trattati) nonché la valutazione del rumore ambientale presente in prossimità dei ricettori sensibili già individuati, discriminando il contributo fornito dalle infrastrutture stradale e ferroviaria da quello fornito dall'impianto in esame.

## Raccomandazioni e richiami normativi

- a) (Servizio gestione strade) - Considerata la pericolosità della viabilità di accesso all'area del depuratore in corrispondenza dell'innesto sulla S.S. n. 47 "della Valsugana" si suggerisce di valutare la possibilità di realizzare una corsia di decelerazione che permetta una più agevole uscita dalla S.S. e, nel caso di passaggio livello chiuso, la sosta di più mezzi in attesa. Le possibili soluzioni devono essere valutate in accordo con il Servizio gestione strade e con il Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie.
- b) (Agenzia provinciale per l'energia) - È opportuno che sia approfondita la possibilità di impiegare il calore a bassa temperatura recuperato dal processo, per alimentare una rete di teleriscaldamento a servizio della vicina zona industriale o del depuratore stesso.
- c) (Agenzia provinciale per l'energia) - Si ricorda la necessità di ottemperare ai seguenti obblighi normativi:
- i. a norma del d.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. l'efficienza media di trasformazione dell'energia chimica del combustibile in energia termica utilmente impiegata dovrà essere superiore all'80%;
  - ii. i punti di illuminazione esterna devono rispettare le prescrizioni della l.p. 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e relativo regolamento attuativo.
- d) (Servizio geologico) - La relazione geologica che accompagna il progetto per il rilascio della concessione edilizia deve essere aggiornata secondo le indicazioni della normativa vigente, in particolare sotto il profilo delle verifiche sismiche e secondo le nuove norme tecniche per le costruzioni.

- 2) di dare atto che l'istruttoria si è conclusa tardivamente rispetto ai termini previsti da regolamento, in quanto è stato necessario verificare alcuni aspetti di ordine pianificatorio e si è attesa inoltre l'espressione del parere di competenza dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 3) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell'intervento, dott. Diego Maule, legale rappresentante della ditta SEA S.p.A. capogruppo mandataria dell'ATI SEA S.p.A. - Vomm Impianti e processi S.p.A. con sede a Trento, nonché in copia a: Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie, Servizio gestione strade, Servizio geologico, Agenzia provinciale per l'energia, Agenzia per la depurazione, Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. Prevenzione ambientale e Comune di Villa Agnedo;
- 4) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE  
DOTT. ENRICO MENAPACE

60104

**DISPOSIZIONI - DETERMINAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011**Provincia Autonoma di Trento****DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 18 maggio 2011, n. 42

**Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Realizzazione del centro di riciclaggio "Condino Uno" in loc. Taiade" - Comune di Condino - Screening n. SCR-2010-21 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale**

omissis

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE**

omissis

**determina**

- 1) che il progetto "Realizzazione del centro di riciclaggio "Condino Uno" in loc. Taiade" sito nel Comune di Condino, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
- 2) di dare atto che l'istruttoria si è conclusa tardivamente rispetto ai termini previsti da regolamento, al fine di verificare alcuni aspetti di ordine pianificatorio;
- 3) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell'intervento, sig. Roberto Spada, nonché in copia all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore gestione ambientale, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio Minerario, al Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie, al Servizio Utilizzazione acque pubbliche, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. igiene pubblica e prevenzione ambientale, al Comune di Condino e al Servizio Geologico del quale non è pervenuto il parere;
- 4) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

**IL DIRIGENTE  
DOTT. ENRICO MENAPACE**



# **COMUNE DI BOCENAGO**

*Provincia di Trento*

Via A. Ferrazza n. 54 – BOCENAGO (TN)

# **STATUTO COMUNALE**

# **P R E A M B O L O**

LA COMUNITA' LOCALE

di BOCENAGO

DELLA VAL RENDENA

rappresentata dal Consiglio Comunale

Considerato che il primo statuto è stato approvato nel 1592, riconosciuto dal Principe Vescovo Lodovico Madruzzo tramite il suo vicario ed ha inaugurato la tradizione di autonomia statutaria alla quale si richiama;

- in continuità con le tradizioni della comunità che rappresentano il suo patrimonio storico;
- considerato che si riconosce nella più vasta comunità rendenese che ha conosciuto una comunanza di storia dal periodo del Principato Vescovile di Trento, all'Impero austroungarico ed infine allo Stato italiano e che intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell'azione amministrativa;
- nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni internazionali sui diritti e dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige;
- nell'ambito dei principi contenuti nella "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione dell'autonomia è collegata al contesto del processo di unificazione europea;
- considerato che intende tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alla propria comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico ed in particolare il corretto e razionale utilizzo del patrimonio boschivo allo scopo di salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;
- considerato che intende tutelare e valorizzare gli usi civici sulle terre comuni che costituiscono una parte rilevante del proprio territorio;
- considerato che intende promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell'attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;
- considerato che intende fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, dell'uguaglianza e della solidarietà;

# **ADOTTA**

con delibera n. 49 del giorno 20 dicembre 1995 il presente

## **STATUTO DELLA COMUNITA'**

**di BOCENAGO**

**DALLA VAL RENDENA**

del quale il presente preambolo costituisce parte integrante.

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 - Autonomia della Comunità di BOCENAGO**

1. La Comunità di Bocenago è autonoma ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione.
2. Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.
3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

### **Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune**

1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la popolazione residente.

### **Art. 3 - Attività e finalità del Comune**

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
3. Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
4. Informa la propria attività al principio della legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.
5. Il Comune garantisce:
  - a) il rispetto della persona e dei diritti di personalità;
  - b) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio;
  - c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.
  - d) il rispetto delle convenzioni comunitarie ed internazionali a tutela dei bambini e dei giovani.
6. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:
  - a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica e amministrativa della comunità locale;

- b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
- c) la pari opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze;
- d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
- f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente; l'attività sportiva e ricreativa;
- g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future, ed in particolare esercita ogni azione legale e amministrativa contro attività od omissioni che danneggiano il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale;
- l) promuove la tutela degli usi civici.

7. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti, la loro concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, salvo che la legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.

8. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

9. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.

10. Assume la programmazione economica e territoriale come principio della propria attività.

11. Si avvale di mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici o con privati.

#### **Art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici**

1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali "ab immemorabili".

## **ART. 5 - Sede e stemma**

1. La sede del Comune è Bocenago.
2. Lo stemma del Comune si descrive araldicamente come segue:

Blasonatura: "d'Oro al monte d'una cima di rosso nodrito di un abete al naturale"

Corona : "murale di Comune"

Ornamenti : " a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'oro"

come definito con delibera consiliare n. 52 del 10.11.1987, approvato con delibera della G.P. di Trento 18.03.1988, n. 2360.

## **CAPO II - ATTIVITA ' NORMATIVA**

### **E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 6 - Autonomia statutaria**

1. Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, è fonte primaria e jus proprium dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali. Si richiama allo spirito e alla volontà che animarono e vollero lo statuto della Comunità di Bocenago nell'anno 1592 nell'epoca del Principato Vescovile di Trento.

#### **Art. 7 - Potestà regolamentare**

1. Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.
2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonché sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.
3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo informatico .
5. Dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva il regolamento viene inserito nella Raccolta comunale normativa.

### **Art. 8 - Fonti di interpretazione**

1. Spetta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, al Segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di atti con cui si determinano le modalità applicative di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. All'interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e agli altri atti a contenuto normativo si applicano i criteri d'interpretazione dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.
3. All'interpretazione degli altri atti aventi contenuto particolare o negoziale si applicano le disposizioni degli artt. 1362 e segg. del codice civile.

### **Art. 9 - Forme di pubblicazione atti**

1. Lo Statuto, i regolamenti e le fonti di interpretazione sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.
2. Fermo restando l'obbligatorietà della pubblicazione all'albo informatico ai fini delle pubblicità legale, il Comune assicura inoltre l'affissione all'albo pretorio (cartaceo), presso la sede comunale, delle deliberazioni, delle ordinanze comunali, dei bandi di concorso e di pubblica selezione per l'assunzione del personale, dell'elenco degli abusi edilizi.

### **Art. 10 - Procedimento amministrativo**

1. I procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi sono disciplinati dalla legge provinciale e dal regolamento del procedimento .
2. In particolare, il procedimento amministrativo è regolato dai seguenti principi:
  - a) l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine generale di trenta giorni ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento sul procedimento;
  - b) l'amministrazione non può aggravare o ritardare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze adeguatamente accertate e comunicate all'interessato, salvo che vi sia il consenso dello stesso;
  - c) l'amministrazione non può rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o per irregolarità formali, ma dovrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione; il termine di cui al precedente punto a) è sospeso dalla data d'invio della richiesta;
  - d) tutti gli atti amministrativi, esclusi quelli normativi e a contenuto generale, devono essere motivati;
  - e) ogni procedimento è curato da un funzionario responsabile ed individuabile a norma delle vigenti disposizioni;

f) viene garantito all'interessato il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento e dello stato dello stesso, il diritto di accesso nonché il diritto di presentare memorie e documentazione che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento; per l'esercizio al diritto di accesso si applica la disciplina del successivo art. 16; possono partecipare ai procedimenti amministrativi i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;

g) l'azione amministrativa si ispira al principio della semplificazione degli adempimenti burocratici ai sensi delle disposizioni della legge provinciale in materia di procedimento amministrativo .

### CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

#### **Art. 11 - Diritti di partecipazione**

1. Il rapporto che intercorre tra l'amministrazione comunale e i soggetti titolari dei diritti di partecipazione si ispira al criterio-principio della leale collaborazione.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione:
  - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio del comune;
  - c) chiunque, ancorché non residente, che svolgano nel comune un'attività continuativa di lavoro o di studio ;
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa; ove si discosti dagli stessi, dovrà darne una motivazione.
4. Il Comune favorisce forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei giovani minorenni e delle persone con oltre sessantacinque anni di età alla vita amministrativa del Comune soprattutto con riferimento ai progetti che li riguardano;.
5. Il Comune incoraggia la nascita di associazioni di famiglie residenti, al fine di far rete tra di loro e l'Amministrazione
6. Il Comune garantisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
7. Allo scopo di valorizzare il senso di comune appartenenza di cui al preambolo e nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comune, i cittadini del Comune sono considerati cittadini della Comunità delle Giudicarie.

**Art. 12 - Forme di consultazione diretta informale**

1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.
2. In particolare può servirsi:
  - a) di questionari;
  - b) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con un coinvolgimento territorialmente differenziato, anche di concerto con altri Comuni della Val Rendena;
  - c) dal Consiglio comunale aperto per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.
3. Il Comune può prevedere la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche, o dei turisti e degli ospiti del Comune, o dei titolari di diritti reali o del possesso o del godimento di beni immobili situati nel territorio comunale.

**Art. 13 - Forma di consultazione diretta ( referendum )**

1. Il Sindaco indice referendum:
  - a) quando lo richiedano 40 elettori; la proposta è depositata presso il Comune da un comitato promotore di cittadini; del deposito è redatto verbale dal Segretario comunale; entro 30 giorni il Difensore civico si pronuncia sull'ammissibilità del referendum valutando che la questione non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto;
  - b) quando lo deliberi il Consiglio comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) questioni che non siano di competenza comunale;
  - b) il bilancio preventivo o consuntivo;
  - c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
  - d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
  - e) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
  - f) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate e i provvedimenti di designazione o revoca;
  - g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;
  - h) il regolamento del Consiglio;

i) i pareri;

l) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quadriennio.

3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

4. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

5. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno il 60% degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo che il Consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati entro 90 giorni dall'avvenuta consultazione referendaria.

6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza di votanti ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al comma precedente, il referendum vale come parere o come proposta di deliberazione.

7. Il Comune aderisce a forme di referendum su questioni di interesse sovracomunale disciplinate da apposita Convenzione.

#### **ART. 14 - Forma di consultazione indiretta**

1. Il Comune utilizza forme di consultazione degli enti, associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali e altri gruppi rappresentativi della popolazione locale operanti sul territorio comunale.

In particolare, costituiscono forme di consultazione indiretta:

a) la richiesta di parere;

b) la formazione di consulte permanenti su determinate materie.

2. Sono requisiti per l'iscrizione all'albo delle forme associative:

a) l'assenza di finalità di lucro;

b) il deposito dello statuto associativo con la firma autenticata del legale rappresentante;

c) un'attività sociale nell'ambito dell'oggetto di consultazione che dovrà essere documentata e che sarà oggetto di riscontro periodico.

### **Art. 15 - Diritti di iniziativa**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.
2. Le istanze sono richieste scritte e motivate dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all'attività amministrativa.
3. Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni o diffusi.
4. L'amministrazione è tenuta a dare una risposta nei termini di cui al precedente art. 10, 2° comma.
5. I cittadini, di età superiore ai 16 anni, in numero non inferiore ad 80, possono presentare proposte di deliberazione redatte in forma articolata o di schema di delibera, accompagnate dallo schema di delibera e dall'indicazione dei mezzi finanziari.
6. Gli organi comunali competenti deliberano sulle proposte entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

### **Art. 16 - Diritto di accesso ai documenti**

1. Il Comune si ispira al principio di pubblicità dei propri atti. Con apposito Regolamento sono individuati gli atti sottratti all'accesso, conformemente alle vigenti disposizioni legislative.

### **Art. 17 - Diritto di accesso alle strutture**

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione nonché di valorizzare le forme associative, operanti sul territorio comunale, il Comune assicura l'accesso ai locali indicati dall'Amministrazione nelle forme previste dal regolamento comunale.

### **Art. 18 - Diritto all'informazione**

1. Il Comune assicura l'informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità.
2. A tal fine il Comune può prevedere l'istituzione di un notiziario comunale da inviare a tutte le famiglie residenti e richiedenti.

### **Art. 19 - Altri diritti**

1. Gli elettori possono esercitare l'azione popolare. I cittadini possono proporre l'opposizione e il reclamo contro atti del Comune, così come previsto dalle normative vigenti del T.U. della Legge Regionale.

### **Art. 20 - Difensore civico**

1. La funzione di difensore civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al difensore civico provinciale a norma di legge.

### **Art. 21 - Doveri dei cittadini**

1. I cittadini hanno l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare il Comune alla promozione dell'azione risarcitoria, nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.

2. Per valorizzare il senso comunitario e la solidarietà tra di loro, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita ed avvenimenti della comunità locale. Hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo comunale nonché del presente Statuto.

3. I cittadini partecipano alle elezioni comunali e, se eletti, devono prendere parte alle sedute del Consiglio.

## **CAPO IV - LA RELIGIOSITA'**

### **Art. 22 - Principio ispiratore**

1. Il Comune di Bocenago riconosce la libertà di culto da parte di tutte le religioni organizzate e professate secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il Comune riconosce i principi e i valori della Religione Cristiano Cattolica quale fondamento delle tradizioni storiche e culturali della popolazione locale.

## **CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE**

### **E CON ALTRI ENTI PUBBLICI**

### **Art. 23 - Principio ispiratore**

1. Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità della Val Rendena, legata a tradizioni e a vicende storiche in gran parte comuni. Promuove forme di collaborazione anche per ricerche e studi sull'origine e lo sviluppo storico, culturale ed economico della Val Rendena.

2. Ispira la propria azione al principio della collaborazione con gli altri Comuni della Val Rendena.

3. Mediante gemellaggi e altre iniziative il Comune promuove la conoscenza e i rapporti con altre culture ed altre comunità.

4. In vista del perseguimento del proprio sviluppo economico, sociale e civile, promuove rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni ed altri enti pubblici avvalendosi delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 24 - Razionalizzazione dei servizi locali**

1. Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi, di accordi di programma e di conferenze di servizi.

#### **Art. 25 - Convenzioni**

1. Al fine di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di apposite strutture permanenti, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o con altri enti pubblici.

2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di recesso e gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto di collaborazione.

3. Nel settore dei servizi sociali, possono essere stipulate convenzioni anche con soggetti privati con le preferenze di cui al successivo articolo 46.

#### **Art. 26 - Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi anche polifunzionali per la gestione di servizi o per la produzione di beni associandosi con altri Comuni e/o con altri enti pubblici allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di maggior efficienza.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la convenzione e lo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. La rappresentanza del Comune nel consorzio è regolamentata dalle normative vigenti.

#### **Art. 27 - Accordi di programma**

1. Il Comune partecipa o promuove accordi di programma previsti dalla legislazione vigente.

2. Quando l'adesione ad accordi di programma è promossa da altra amministrazione, la relativa deliberazione spetta all'organo comunale competente.

3. Quando la competenza prevalente spetta al Comune, il Sindaco, previa deliberazione dell'organo comunale competente, provvede a promuovere la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni competenti.

### **Art. 28 - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e Comunità delle Giudicarie**

1. Il rapporto tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento e Comunità delle Giudicarie si ispira al principio della leale e reciproca collaborazione con particolare riferimento all'azione amministrativa rientrante nelle materie di competenza dei sopracitati Enti.

2. Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione coordinandoli con gli strumenti programmatici della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle e partecipa, per quanto di propria competenza ed anche tramite le rappresentanze unitarie dei Comuni, alla loro determinazione.

3. Il Comune rappresenta, di fronte alla P.A.T. ed alla Comunità di Valle le esigenze della popolazione e del territorio comunale e a tal fine può intervenire in tutti i procedimenti che possono incidere su tali esigenze.

## **CAPO VI - ORGANI ELETTIVI COMUNALI**

### **Art. 29 - Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali.

2. Esso svolge le funzioni:

a) di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione attraverso l'adozione di atti fondamentali di carattere istituzionale, normativo, programmatico, finanziario, organizzativo, negoziale e gestionale;

b) previste dalla legge e, nel rispetto della legge, dal presente Statuto;

c) le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività degli organi, sull'erogazione dei servizi erogati direttamente o indirettamente dal Comune, nonché sull'attività svolta dal Comune attraverso le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

3. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Consiglio comunale delibera:

a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche, ad esclusione di quelle delegate da altre amministrazioni, di importo superiore ad euro 250.000,00, al netto degli oneri fiscali, o, in assenza del progetto preliminare, l'approvazione dei corrispondenti progetti definitivi;

b) l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche, ad esclusione di quelle delegate da altre amministrazioni, di importo superiore a quello stabilito dalla lettera precedente, qualora il Consiglio comunale non si sia pronunciato sul progetto preliminare o sul progetto definitivo .

### **Art. 30 - Procedure di convocazione e deliberazione**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete la determinazione della data dell'adunanza di prima ed eventualmente di seconda convocazione.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. Si riunisce inoltre in sessione straordinaria:
  - a) per iniziativa del Sindaco;
  - b) per deliberazione della Giunta comunale;
  - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.
  - d) su iniziativa popolare sottoscritta da 1/3 degli elettori.
4. Nei casi di cui alle lettere b) , c) e d) del comma precedente, il Sindaco provvede alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco e del Vicesindaco nonché di elezione del Sindaco e della Giunta, il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano di età

### **Art. 31 - Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia in relazione alle singole delibere da adottare. In mancanza del raggiungimento del numero legale nella prima seduta, nella seconda seduta è sufficiente la presenza di almeno 7 (SETTE) consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia.
2. Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti e a quelle non trattate nella seduta precedente.
3. Salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di coloro che esprimono un proprio voto. Nel computo si considerano le astensioni. Il voto è palese salvi i casi previsti dalla legge.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi individuati dal regolamento.
5. Il Consiglio può prevedere, l'istituzione di commissioni per funzioni istruttorie, consultive e propositive e con la possibilità di partecipazione, con diritto di voto consultivo, di esperti esterni al Consiglio.

### **Art. 32 - Consiglieri**

1. Per i diritti dei consiglieri e per le loro facoltà si applicano le disposizioni vigenti. Ricevono, per ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, un gettone di presenza determinato con regolamento della Giunta Regionale .
2. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. Qualora non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri non sono vincolati agli elettori.
4. Sono obbligati ad astenersi dalle deliberazioni e di allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 33 - Consigliere incaricato**

1. Il Consiglio o la Giunta possono incaricare singoli consiglieri allo svolgimento di funzioni determinate ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 34 - Dimissioni e decadenza**

1. Le dimissioni, la decadenza e la dichiarazione di ineleggibilità producono effetti immediati. Il Consiglio comunale provvede all'immediata surrogazione conformemente alla normativa vigente.

### **Art. 35 - Sindaco**

1. Il Sindaco viene eletto a norma delle vigenti disposizioni.
2. Il Sindaco, organo della Comunità:
  - a) rappresenta la Comunità; su autorizzazione della Giunta comunale e fatta salva, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di autorizzare personale comunale, il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso;
  - b) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione delle forme collaborative intercomunali e con altri enti pubblici o con privati, comprese le società partecipate;
  - c) è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti;
  - d) esprime l'unità d'indirizzo dell'attività degli organi elettivi comunali in conformità al programma; sovrintende all'esercizio delle determinazioni di tali organi; il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato. Il Consiglio

comunale è convocato per l'approvazione del documento programmatico non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri .

e) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine dei lavori;

f) coordina gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.

3. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti ed in particolare:

a) emana le direttive al Segretario comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso;

b) stipula le concessioni in uso e i contratti relativi ai beni comunali, nonché le convenzioni e gli accordi di ogni natura con altre amministrazioni pubbliche ;

c) vigila sugli uffici e sull'attività svolta sia nelle forme di amministrazione diretta che indiretta, ferme restando le relative autonomie gestionali;

d) rilascia autorizzazioni, nulla osta, concessioni e altri atti di assenso comunque denominati ;

e) emana le ordinanze ;

f) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici comunali .

4. Il Sindaco esercita inoltre tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, anche quale ufficiale del Governo.

5. Può delegare specifiche proprie attribuzioni a singoli assessori salva in ogni caso la possibilità di revoca e di avocazione. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune quando non possa provvedervi personalmente.

### **Art. 36 - Vicesindaco**

1. In caso di sospensione dalla carica, assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco scelto dal Sindaco tra gli assessori. In caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano d'età.

### **Art. 37 - Giunta Comunale**

1. La giunta è eletta a norma delle vigenti disposizioni ed è formata da 4 assessori. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi .

2. Compie gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto e i regolamenti non demandano ad altri organi. La Giunta comunale, sulla base degli atti di programmazione approvati dal Consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adotta gli atti di indirizzo e di gestione necessari per

l'attuazione del programma amministrativo, nel rispetto del principio generale della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Fatte salve le competenze del Consiglio comunale, sono in ogni caso riservati alla competenza della Giunta comunale i seguenti atti:

- a) l'approvazione in linea tecnica di progetti, varianti di progetti e perizie di lavori pubblici, ad eccezione di quelli di competenza del Consiglio comunale;
- b) l'autorizzazione a promuovere liti giudiziarie e a resistervi;
- c) l'affidamento di incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- d) la gestione delle spese di rappresentanza;
- e) la concessione di sussidi o contributi comunque denominati;
- f) la gestione dei beni immobili;
- g) la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara e di concorso;
- h) la classificazione delle strade forestali

3. Esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche .

4. E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le delibere sono adottate a maggioranza con voto palese e in caso di parità prevale il voto del Sindaco.

5. Alle sedute partecipa il Segretario comunale che ha diritto di parola sulle questioni di propria competenza.

6. Possono essere eletti, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, assessori non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.

7. Tutti gli assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio in cui siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

**CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI****Art. 38 - Principio ispiratore**

1. L'ordinamento degli uffici si ispira:

- a) ai principi di efficienza, di efficacia e di trasparenza verso il perseguimento dell'obiettivo di equilibrare le esigenze organizzative con i bisogni del cittadino nell'ambito di una leale collaborazione;
- b) all'obiettivo di coinvolgimento del personale nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla comunità nonché al principio di flessibilità.

**Art. 39 - Regolamento organico del personale**

1. Il regolamento organico del personale deve prevedere:

- a) norme relative ai diritti e doveri dei dipendenti;
- b) la pianta organica;
- c) le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 40 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni**

1. Il Comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri Comuni o con altri enti pubblici o privati provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;

**Art. 41 - Segretario comunale**

1. Il Segretario è dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive.
2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali e vi appone la propria firma. Non può prendere parte alle sedute e deve allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. In caso di assenza o impedimento del Segretario il suo sostituto è nominato dal Consiglio o dalla Giunta al proprio interno.

4. Dirige gli uffici e i servizi del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede alla loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi.
5. Compie tutte le funzioni attribuitigli dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico. Presiede alle commissioni di concorso ed è responsabile delle relative procedure.
6. Adotta i criteri di rilevamento e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività; la valutazione dei risultati spetta al revisore dei conti ai sensi del successivo art. 52.
7. Rilascia i pareri di cui alle disposizioni vigenti.

## CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

### **Art. 42 - Principi generali**

1. La gestione dei servizi pubblici ha per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati secondo il principio del più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. In particolare:
  - a) vanno previste, escluso il caso di costituzione o partecipazione alle società per azioni, modalità di partecipazione degli utenti;
  - b) va assicurata l'efficienza di gestione: la politica tariffaria, la determinazione di standard qualitativi e la programmazione va sviluppata secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale;
  - c) va favorita la utilizzazione, ai fini di razionalizzazione, delle forme di collaborazione intercomunali e con altri enti pubblici a norma del presente Statuto.

### **Art. 43 - Classificazione delle forme di erogazione dei servizi**

1. I Servizi pubblici vengono erogati:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) in amministrazione indiretta tramite concessione a terzi o in appalto, istituzioni, aziende speciali, o tramite società a partecipazione pubblica.

2. La scelta della forma di gestione avviene sulla base di una espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
3. I servizi pubblici possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 44 - Gestione diretta**

1. Sono gestiti direttamente in economia, con assunzione diretta di spese e personale, i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedano strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore gestione dei servizi.

#### **Art. 45 - Servizi in concessione o in appalto**

1. Il Comune affida la gestione dei servizi:
  - a) in concessione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
  - b) in appalto, ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti, a norma delle vigenti disposizioni, secondo procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici e imprenditoriali privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
3. Nel disciplinare di convenzione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni ed alla verifica dei risultati.

#### **Art. 46 - Aziende speciali ed istituzioni**

1. Il Comune può istituire:
  - a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale e patrimoniale;
  - b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, operanti in settori a rilevanza sociale quali la sicurezza sociale, lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.
2. Sono organi dell'azienda e dell'istituzione:

- a) il Consiglio d'amministrazione formato dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 4 e non superiore a 6;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva. Gli stessi possono essere revocati in caso di insufficiente funzionamento dell'ente o di grave violazione degli indirizzi comunali, mediante provvedimento motivato dal Sindaco, contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

4. Il Consiglio d'amministrazione resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale.

5. Lo Statuto dell'azienda disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda ed in particolare:

- a) i modi della partecipazione degli utenti;
- b) gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali e i regolamenti concernenti i servizi;
- c) le modalità di revisione contabile e del controllo di efficienza di gestione.

6. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce le norme sulla sua organizzazione e funzionamento, disciplina la partecipazione degli utenti e prevede le garanzie per l'effettività di controllo esercitate dal revisore dei conti. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.

#### **Art. 47 - Partecipazione a società di capitali**

1. Il Comune può, nel rispetto della normativa vigente, costituire e partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.

2. E' riservata al consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

## CAPO IX - BENI E CONTRATTI

### GESTIONE FINANZIARIA

#### **Art. 48 - Beni comunali**

1. L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:

- a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;
- b) le terre comuni soggette ad uso civico;
- c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti ad enti di beneficenza od assistenza evidenziando il nome del donante o del de cuius e il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali.

#### **Art. 49 – Contratti**

1. Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella vigente normativa Regionale, provinciale, statale e comunitaria.

2. L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti e del presente Statuto.

#### **Art. 50 - Criteri di gestione finanziaria**

1. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

2. Nella determinazione della politica tariffaria:

- a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
- b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

#### **Art. 51 - Bilancio e programmazione**

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica. Evidenzia separatamente, a norma dei precedenti artt. 4, e 48, lett. b) le entrate e le spese dell'amministrazione separata delle terre comuni soggette ad uso civico (nonchè le entrate e le spese dei beni di cui al precedente art. 48 lett. c).
3. Il bilancio e la relazione previsionale e programmatica devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia, anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione del responsabile di ragioneria della esistenza della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. I risultati di gestione sono rilevati a norma di legge e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa delle Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti, nonché alle collaborazioni intercomunali. Il conto consuntivo e gli allegati sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.
6. Ai membri degli organi elettivi e ai dipendenti del Comune che siano stati prosciolti da ogni addebito loro contestato per attività od omissioni collegati all'esercizio delle loro funzioni, spetta il rimborso delle spese giudiziarie rimaste a loro carico.

#### **Art. 52 - Facoltà del revisore dei conti**

1. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni, ha il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e se richiesto partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali. Ha diritto di accesso agli atti ed è obbligato a non divulgare il contenuto di atti segreti o riservati.
3. Formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione ed effettua la verifica dei risultati sotto il profilo dell'efficienza e del rendimento di gestione.

## CAPO X – NORME FINALI

### **Art. 53 - Revisione statutaria**

1. Le modificazioni e l'abrogazione di disposizioni statutarie avviene con le stesse modalità previste per l'adozione dello Statuto.
2. La proposta di abrogazione totale di Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Dopo ogni modifica statutaria, il Sindaco provvede alla emanazione di un testo aggiornato dello Statuto con l'evidenziazione delle nuove norme e la trascrizione in calce delle norme abrogate.
4. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale salvo il caso in cui la modifica è imposta per esigenze di recepimento di leggi modificate, integrative o abrogative che incidono sul presente Statuto, di modifiche imposte per effetto della variazione della popolazione risultante dall'ultimo censimento, nonché in caso di sentenza di annullamento.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 28.03.2011 dichiarata esecutiva il 14.04.2011

OGGETTO: L. P. 05.09.1991 n. 22 art. 42 bis - Rettifica del P.R.G. – correzione errore materiale: cancellazione previsione potenziamento di una porzione delle strade Via Nodari e Via al Parco.

Premessa:

L'articolo 18 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 –Ordinamento urbanistico e tutela del territorio – prevede che per ogni Comune della Provincia Autonoma di Trento debba essere redatto un piano regolatore generale, riguardante la totalità del territorio comunale.

Lo strumento urbanistico vigente del comune di Cavareno risulta essere costituito dalla seconda variante generale del piano regolatore generale, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1589 di data 30.06.2008.

E' stato ora riscontrato un errore materiale nelle tavole del PRG riguardanti la zona delle Vie Nodari ed Al Parco. Detto errore riguarda l'individuazione di parte di queste vie come "strade esistenti da potenziare", benchè detti interventi siano stati già realizzati negli anni scorsi. Evidentemente nella redazione dell'ultima variante al piano per errore tale previsione non è stata aggiornata.

L'ufficio tecnico comunale, incaricato dall'Amministrazione di redigere gli atti urbanistici necessari per la correzione degli errori materiali in questione propone la cancellazione della previsione di potenziamento per le due strade come evidenziato nella cartografia allegata.

Ritenendo che nel caso in esame, trattandosi di evidenti errori materiali, sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 42 bis, 1° comma, lettera a), della L.P. 6 settembre 1991 n. 22 e successive modifiche.

Ritenuto pertanto sussistano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione della variante di rettifica e adeguamento delle previsioni del P.R.G. di Cavareno.

Visto quanto sopra premesso e considerato;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli atti di variante di rettifica del P.R.G. (relazione tecnica illustrativa, planimetria di raffronto) redatti dall'ufficio tecnico comunale;

Confermato che le incongruenze riscontrate sono dovute a mero errore materiale nella indicazione cartografica;

Ritenuto pertanto di adottare un apposito provvedimento di rettifica;

Vista la L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm., in particolare l'articolo 42 bis;

Accertata la necessità di procedere all'approvazione della Variante in oggetto;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.RR.OCC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e precisamente:

- parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 81 del testo unico delle

leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

- considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

### **d e l i b e r a**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, lett. a) della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m. la variante di rettifica del P.R.G. di Cavareno relativa delle Vie Nodari ed Al Parco predisposta dall'ing. Ciro Benoni responsabile dell'ufficio tecnico comunale e composta dai seguenti elaborati:
  - relazione tecnica illustrativa;
  - planimetria di raffronto;
2. di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati costituenti le varianti al Piano al Servizio Urbanistica – Ufficio pianificazione subordinata – per il proseguo dell'iter e per gli adempimenti previsti dall'art. 42 bis della L.P. 22/1991;
3. di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**COMUNE DI DAMBEL**



**PROVINCIA DI TRENTO**



# **STATUTO DEL COMUNE DI DAMBEL**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 di data 18 aprile 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Raffaella Santuari

IL SINDACO  
Flavio Pedrotti

# INDICE

<b>PREAMBOLO</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</b>	<b>5</b>
Art. 1. Oggetto dello Statuto	5
Art. 2. Elementi distintivi del Comune	5
Art. 3. Finalità ed obiettivi del Comune	6
Art. 4. Albo pretorio	7
Art. 5. Compiti del comune: forme di collaborazione e cooperazione	8
<b>CAPO I - CONSULTAZIONE POPOLARE</b>	<b>9</b>
Art. 6. Consultazione popolare	9
Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze	9
<b>CAPO II - REFERENDUM</b>	<b>10</b>
Art. 8. Consultazioni popolari e referendum	10
Art. 9. Esclusioni	10
Art. 10. Norme procedurali	11
Art. 11. Proposte di provvedimenti amministrativi	11
<b>TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>11</b>
<b>CAPO I - ORGANI DI GOVERNO</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>13</b>
Art. 12. Funzioni	13
Art. 13. Convocazione	17
Art. 14. Il Consigliere comunale	17
Art. 15. Il Consigliere incaricato	18
<b>SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE</b>	<b>18</b>
Art. 16. Attribuzioni e funzionamento	18
Art. 17. Composizione	18
Art. 18. Consigliere delegato	19
Art. 19. Mozione di sfiducia	19
<b>SEZIONE III - IL SINDACO</b>	<b>20</b>
Art. 20. Attribuzioni	20

Art. 21. Linee programmatiche	20
<b>CAPO II - ALTRI ORGANI</b>	<b>20</b>
Art. 22 Gruppi consiliari	20
Art. 23 Commissioni	20
<b>CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO</b>	<b>21</b>
<b>CONSILIARE</b>	
Art. 24 Norme generali	21
Art. 25 Prerogative dell'opposizione	22
<b>TITOLO III - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI</b>	<b>23</b>
Art. 26. Principi	23
Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	23
<b>TITOLO IV - GARANZIE</b>	<b>24</b>
Art. 28. Opposizioni e ricorsi	24
<b>CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO</b>	<b>25</b>
Art. 29. Il Difensore civico	25
Art. 30. Attivazione dell'istituto	25
<b>TITOLO V ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</b>	<b>26</b>
Art. 31. Principi	26
Art. 32. Forma di gestione amministrativa	26
Art. 33. Organizzazione	27
Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	27
Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	28
Art. 36. Il Segretario comunale	28
Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	29
Art. 38. Rappresentanza in giudizio	29
<b>TITOLO VI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>30</b>
<b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b>	<b>30</b>
Art. 39. Enunciazione dei principi generali	30
Art. 40. Convocazioni e comunicazioni	30
Art. 41. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	30
<b>CAPO II - L'ATTIVITÀ NORMATIVA</b>	<b>31</b>

Art. 42. I Regolamenti	31
Art. 43. Le ordinanze	31
Art. 44. Sanzioni amministrative	31
<b>CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>32</b>
Art. 45. Procedimento amministrativo	32
Art. 46. Regolamento sul procedimento	32
<b>CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI</b>	<b>32</b>
Art. 47. Principi	32
<b>TITOLO VII - CONTABILITA' E FINANZA .</b>	<b>33</b>
Art. 48. Programmazione finanziaria - controllo	33
Art. 49. Gestione - controllo	33
Art. 50. La gestione del patrimonio	33
Art. 51. Servizio di tesoreria	34
Art. 52. Il revisore dei conti	34
<b>TITOLO VIII - I SERVIZI PUBBLICI</b>	<b>35</b>
Art. 53. Norme generali	35
Art. 54. Collaborazione sovracomunale	35
Art. 55. Partecipazione a Società di capitali	35
Art. 56. Tariffe	36
<b>TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>37</b>
Art. 57. Revisioni dello statuto	37
Art. 58. Norme transitorie	37
Art. 59. Disposizioni finali	37

## PREAMBOLO

Le origini di Dambel si perdono nella notte dei tempi.

I ritrovamenti archeologici più antichi, testimonianza di una presenza umana già stabile, risalgono all'epoca del Neolitico (5.500- 3.500 a.C.).

In epoca cristiana la prima citazione scritta della nostra comunità, in quanto sede di una delle 20 pievi della Valle di Non, risale invece ad un documento del 1291.

Il primo ordinamento della comunità di Dambel di cui si ha notizia risale al 30 ottobre 1491 con la promulgazione della "Regola", in lingua latina, che si componeva di 102 capitoli.

Lo stemma del Comune, approvato dal Consiglio Comunale il 26.04.1991 e riconosciuto ai sensi di legge, rappresenta un antico ponte punteggiato da 12 stelle che simboleggiano la patrona del paese, S. Maria Assunta.

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART.1**

##### **Oggetto dello Statuto**

1. La comunità di Dambel è autonoma e si autodetermina nel rispetto delle Leggi.
2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Dambel in attuazione della Costituzione Italiana, del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P..Reg. 01/02/2005, n. 3/L e delle altre Leggi generali dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalle Leggi vengono attuati con appositi Regolamenti.
4. Il rapporto fra il Comune, la Provincia Autonoma, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira a principi di collaborazione, cooperazione, equordinazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia nella pienezza delle rispettive posizioni istituzionali.
5. Nell'ambito delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune di Dambel ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie sulla base della capacità tributaria dei propri abitanti e dei trasferimenti disposti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 81, comma 2, dello Statuto Speciale ed artt. 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, tutela gli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alle scelte politiche ed amministrative.

#### **ART.2**

##### **Elementi distintivi del Comune**

1. Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Dambel ha un'estensione di Km<sup>2</sup> 5.1 e confina con il territorio di Romeno-Sanzeno-Romallo-Cloz -Sarnonico-Brez.
2. Inoltre il Comune risulta, in base alle mappe e alle risultanze tavolari, aver goduto nei tempi passati e fino ad ora superfici e territorio sul Monte Roen nel Comune catastale di Amblar, tradizionalmente legati all'economia ed alla vita della Comunità locale.
3. Gli abitanti del Comune di Dambel devono avere pari dignità, sia nei diritti che nei doveri, alla partecipazione delle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sito in Dambel, via Crosara, 48.
5. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.

6. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 23 di data 26 aprile 1991.
7. Patrona del Comune di Dambel è S. Maria Assunta, la cui ricorrenza è celebrata il 15 agosto.

### **ART.3**

#### **Finalità ed obiettivi del Comune**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione ispirando la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono:
  - a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
  - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale;
  - c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
  - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche a fini turistici;
  - e) il miglioramento e la salvaguardia della qualità dell'ambiente del proprio territorio, nell'interesse della comunità, delle generazioni future e degli ospiti, in osservanza dei principi e requisiti stabiliti nel Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 nell'ambito del progetto di certificazione ambientale EMAS;
  - f) la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità;
  - g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
  - h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - i) la tutela e lo sviluppo dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari;

- j) considerare l'acqua una risorsa limitata, un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato, la cui proprietà e gestione devono rimanere pubbliche;
  - k) promuovere, sostenere e favorire i rapporti con i comuni vicini, collaborando anche in compartecipazione ad iniziative che vadano a vantaggio delle popolazioni interessate, sostenendo anche finanziariamente tali iniziative.
4. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori umani di solidarietà, di tolleranza, di rispetto della persona e della sua dignità, della famiglia, della protezione e della tutela dei diritti dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e alle direttive CEE, alle carte universali dei diritti ed in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi.
  5. Nel rispetto delle leggi dello Stato in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989 e nelle prospettive di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.
  6. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, secondo i principi fissati dalla legge. Promuove gli organismi di partecipazione allo scopo di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
  7. Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive, ricreative e assicura la propria opera e i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione.
  8. Il Comune nel definire il piano di sviluppo del proprio territorio riconosce l'importanza di seguire con particolare attenzione motivi socio-economici-ambientali.

#### **ART.4**

##### **Albo Pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua apposito spazio da destinare al "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1) avvalendosi di un Messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune.

**ART.5****Compiti del Comune: forme di collaborazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo IV del presente Statuto.
3. Il Comune gestisce i Servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
4. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
5. Il Comune si impegna:
  - a) a esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Provincia Autonoma e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma e della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati dall'atto di delega. A tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
  - b) a consentire alla Provincia Autonoma e alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondi i principi di cui alla precedente lettera a);
  - c) a collaborare con la Comunità della Valle di non secondo il principio di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali di governo.
6. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. In particolare il Comune di Dambel si adopera per l'istituzione di accordi di programma con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici ritenuti opportuni senza escludere la possibilità di istituire un'unione con i Comuni limitrofi al territorio di Dambel con l'obiettivo di portare ad una possibile fusione allo scopo di migliorare l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati nel rispetto della volontà espressa dai cittadini nel referendum previsto dall'art. 7 dello Statuto speciale d'autonomia di cui al D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
7. In caso di fusione ad ogni comunità di origine è assicurata l'istituzione del municipio previsto dall'art. 41 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni n. 19/L. del 1993.

**CAPO II**  
**CONSULTAZIONE POPOLARE**

**Art. 6.**  
**CONSULTAZIONE POPOLARE**

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

**Art. 7.**  
**CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE**

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. Nella composizione delle consulte è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
  - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
  - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
  - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti;
  - d) la tutela dell'ambiente e tutte le problematiche ad essa correlate anche con riferimento alla lettera d) ed e) del comma 3 e al comma 8 dell'art. 3 del presente statuto.

### **CAPO III REFERENDUM**

#### **ART. 8 CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM**

1. Il Comune riconosce il referendum, propositivo e consultivo quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da 40 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

#### **ART. 9 ESCLUSIONI**

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
  - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
  - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

- e) allo statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni limitatamente alle previsioni urbanistiche che siano conseguenti dell'adeguamento agli strumenti di pianificazione urbanistica di livello provinciale e/o di livello di Comunità di Valle.

## **ART. 10**

### **NORME PROCEDURALI**

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni di almeno 40 elettori, da compiersi entro i successivi trenta giorni.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

## **ART. 11**

### **PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 o almeno tre Associazioni, Organismi, Enti o Categorie locali possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. Ogni proposta deve contenere i nomi delle persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
3. Il Sindaco trasmette le proposte entro 30 giorni dalla presentazione all'Organo competente informandone i Capigruppo consiliari, corredandole dei pareri di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.
4. L'Organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

5. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale.
6. Gli Uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali sia su quelli formali e procedurali.

**TITOLO II**  
**ORGANI ISTITUZIONALI**

**CAPO I**  
**ORGANI DI GOVERNO**

**SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 12**  
**FUNZIONI**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei Consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione dei soli atti urgenti.
3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti per garantire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.
4. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, con competenza esclusiva ed inderogabile.
5. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo ed indirizzo, spettano al Consiglio comunale le ulteriori competenze:
  - l'approvazione, con le modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto, del documento contenente le linee programmatiche del Sindaco neo eletto;
  - la fissazione dei principi generali, degli indirizzi ed atti fondamentali, secondo i quali l'Amministrazione va gestita;
  - il conferimento di cittadinanza onoraria;
  - la funzione di controllo relativo a tutta l'Amministrazione onde garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione diretta del cittadino alla cosa pubblica;
  - la vigilanza sulla efficienza, economicità e correttezza dell'Amministrazione;
  - i provvedimenti nel procedimento per l'assunzione nonché la nomina del Segretario comunale;
  - la nomina dei componenti di Commissioni, comitati ed altri organi collegiali, in tutti i casi in cui una legge statale, regionale e provinciale ne attribuisca esplicitamente la competenza al

Consiglio comunale, nonché la nomina dei propri rappresentanti in Commissioni, comitati ed altri organi collegiali nei quali debba essere rappresentata di diritto la minoranza politica;

- l'approvazione dei piani di finanziamento generali e l'assunzione di mutui non previsti nel bilancio di previsione;
- l'istituzione di tributi, contributi e tasse, la fissazione di criteri per la determinazione del loro ammontare nonché la determinazione della disciplina generale delle tariffe per l'uso di beni e servizi;
- nei limiti riconosciuti dalla legge, la definizione delle modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate;
- la fissazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari alle Associazioni;
- le alienazioni immobiliari, permutate, espropriazioni, che non siano espressamente previste nel bilancio di previsione e nella relativa relazione previsionale e programmatica o in altre deliberazioni fondamentali del Consiglio;
- la definizione dei presupposti ed i limiti di stanziamento per la costituzione di depositi straordinari e acquisto di beni immobili;
- la fissazione dei criteri per la classificazione degli alloggi non utilizzati come prima abitazione in relazione al trattamento tributario;
- la determinazione dei criteri per la locazione di terreni e fabbricati di proprietà comunale.

6. Spetta inoltre al Consiglio:

- adottare le delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale (c.d. odonomastica);
- dichiarare la decadenza dalla carica di Consigliere;
- procedere alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero anche da esso dipendenti o controllati, garantendo una adeguata rappresentanza delle minoranze politiche presenti nel Consiglio mediante l'adozione del sistema del voto limitato ai sensi dell'articolo 12 comma 7 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L e quindi attribuendo ad ogni Consigliere la facoltà di votare per non più della metà dei seggi più uno da assegnare, se il numero dei posti da assegnare è superiore a 2 (due), ove per minoranza si intende quella frazione del Consiglio comunale formata dagli esponenti dei gruppi consiliari che non siano rappresentati nella Giunta comunale. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modifiche gli amministratori ed i Consiglieri comunali possono, in connessione con il mandato politico, essere eletti e nominati nei Consigli di amministrazione di società di capitale, partecipate dal Comune, sia in modo maggioritario che minoritario;
- determinare gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché dell'orario di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'Amministrazione

- pubblica, così come previsto dall'articolo 29, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- procedere alla costituzione di aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, con l'approvazione dei relativi statuti e la nomina e revoca dei componenti dei relativi Consigli di amministrazione;
  - deliberare le convenzioni pubbliche per la gestione associata di servizi, approvare il relativo statuto e la relativa convenzione, sia che si tratti di consorzi o di altra forma associativa tra Comuni;
  - deliberare il passaggio di beni immobili, quando ne esistono i presupposti, dal demanio pubblico al patrimonio comunale;
  - procedere alla nomina del Revisore dei conti (articolo 39 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.);
  - adottare i provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria nei casi di cui all'articolo 20, comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.;
  - promuovere forme di consultazione popolare ai sensi dell'articolo 75 del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - stipulare accordi in applicazione della convenzione di Madrid;
  - approvare gli atti di gara e i contratti di servizio nel caso di esternalizzazione di servizi pubblici;
  - stabilire l'idoneità e la disponibilità di spazi e strutture tecniche adatte allo svolgimento dell'attività dei gruppi consiliari.
7. Al momento della definizione dei programmi generali di opere pubbliche secondo l'articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L il Consiglio comunale stabilisce per quali interventi si riserva l'approvazione dei progetti preliminari; tale approvazione è obbligatoria in ogni caso per interventi i quali superino l'importo di 250.000,00 Euro, al netto degli oneri fiscali o in assenza di progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi, nonché per le perizie suppletive o di variante il cui valore superi il ribasso d'asta realizzato.
8. La Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione finanziaria e tecnico-amministrativa sull'andamento dello sviluppo programmatico, sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio, sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici, almeno una volta all'anno, oltre che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
9. Per materie particolarmente complesse o politicamente rilevanti il Consiglio può, a richiesta di un quarto (1/4) dei Consiglieri in carica, sentire il Revisore incaricato, esperti, rappresentanze economiche e sindacali nonché il Segretario comunale i dirigenti comunali. Anche la Giunta comunale può proporre quanto sopra statuito, disciplinando il tutto a mezzo regolamento.
10. Il Consiglio su proposta del Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti anche temporanei al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori del

Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti o associazioni. Nello specifico incarico attribuitogli, il Consigliere designato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta limitatamente alla discussione di argomenti attinenti al suo incarico ed è altresì tenuto a partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari che trattino questioni di rilevanza nell'ambito del suo mandato. Per la seduta degli organi collegiali alla quale partecipa in ragione del suo specifico incarico, tale Consigliere ha diritto a tutti i vantaggi ed ai permessi riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute.

11. Il Consiglio approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento interno disciplina la convocazione del Consiglio, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto.
12. Il regolamento interno del Consiglio comunale determina le competenze delle Commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio e fissa per questi ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle Commissioni e del Consiglio.
13. Il Consigliere comunica preventivamente la non partecipazione alla seduta del Consiglio di norma per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, al Segretario comunale. In caso di comunicazione omessa o tardiva per tre sedute consecutive del Consiglio il Consigliere deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio. Il Sindaco comunica al Consigliere l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza; il Consigliere, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto.
14. La discussione nel Consiglio comunale può essere registrata sul nastro e/o supporto digitale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale. Il Segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale, nelle forme previste dal regolamento interno del Consiglio. Su espressa richiesta da parte dei Consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
15. Le deliberazioni di cui alle materie indicate come competenze del Consiglio nei commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali, ad eccezione di quelle attinenti le variazioni di bilancio. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale a pena di decadenza entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla

loro approvazione o comunque nella prima seduta consiliare utile successiva a quella della loro adozione. Nelle variazioni di bilancio non sono ricompresi i movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario.

16. Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale. Le verifiche da parte del Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi avvengono secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio. Il Consiglio comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le linee da perseguire.

### **Art. 13.**

#### **CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

### **Art. 14.**

#### **IL CONSIGLIERE COMUNALE**

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

#### **Art. 15.**

### **CONSIGLIERE INCARICATO**

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Periodicamente, con cadenza almeno annuale, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

#### **SEZIONE II**

### **GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 16.**

### **ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO**

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. Alle riunioni della Giunta comunale possono presenziare tecnici o esperti nelle materie oggetto di trattazione nella seduta.

#### **Art. 17.**

### **COMPOSIZIONE**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i sessi.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla nomina.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

#### **Art. 18.**

### **CONSIGLIERE DELEGATO**

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato e fornisce il supporto necessario allo svolgimento del suo incarico.

#### **Art. 19.**

### **MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

**SEZIONE III**  
**IL SINDACO**

**Art. 20.**

**ATTRIBUZIONI**

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

**Art. 21.**

**LINEE PROGRAMMATICHE**

1. Il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

**CAPO II**

**ALTRI ORGANI**

**Art. 22**

**GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi.
3. Ai capigruppo consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali e gli elenchi delle determinazioni dei responsabili dei Servizi.

#### **Art. 23.**

### **COMMISSIONI**

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

### **CAPO III**

### **INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO CONSILIARE**

#### **Art. 24.**

### **NORME GENERALI**

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
  - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
  - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi

richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

**Art. 25.**

**PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE**

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che ha ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
  - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
  - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

**TITOLO III**  
**ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

**Art. 26.**

**PRINCIPI**

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, e nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. La nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, commissioni ed organismi, ove non è prevista la rappresentanza delle minoranze politiche, è effettuata dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

**Art. 27.**

**ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ**

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

## TITOLO IV GARANZIE

### Art. 28.

#### OPPOSIZIONI E RICORSI

1. È ammesso ricorso, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
  - a) che sia presentato da un cittadino residente;
  - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
  - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
  - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
  - a) la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a, b e c;
  - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fondamento in ordine ai motivi dell'impugnazione;
  - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
  - d) la dichiarazione di rigetto o d'accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
  - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

**CAPO I**  
**IL DIFENSORE CIVICO**

**Art. 29.**

**IL DIFENSORE CIVICO**

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti del presente Statuto.

**Art. 30.**

**ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO**

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione, il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

**TITOLO V**  
**ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

**Art. 31.**  
**PRINCIPI**

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della crescita della qualificazione professionale, nonché della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, anche per consentire la verifica dei risultati conseguiti e l'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.

**Art. 32.**  
**FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario comunale è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

**Art. 33.****ORGANIZZAZIONE**

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
  - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;
  - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 3;
  - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
  - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i responsabili delle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai responsabili delle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

**Art. 34.****ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO**

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
  - a) rilasciare le autorizzazioni;
  - b) adottare le ordinanze;
  - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
  - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
  - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### **Art. 35.**

#### **ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA**

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
  - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 28 comma 3, lettera e);
  - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
  - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
  - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
  - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
  - g) individua il contraente per l'affidamento di forniture o prestazioni professionali, e servizi e per l'esecuzione di lavori e opere, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti concorrenziali comunque denominati o, in caso contrario, definisce le regole dei confronti ed individua i soggetti da invitare;
  - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
  - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### **Art. 36.**

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:
  - a) fornisce consulenza ed assistenza giuridica e tecnico amministrativa agli Organi politici;
  - b) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
  - c) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
  - d) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
  - e) in assenza di disposizioni, è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dei singoli procedimenti;
  - f) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

#### **Art. 37.**

### **PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

#### **Art. 38.**

### **RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale, il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

**TITOLO VI****ATTIVITÀ****CAPO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 39.****ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

**Art. 40.****CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI**

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

**Art. 41.****DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI**

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

**CAPO II**  
**L'ATTIVITA' NORMATIVA**

**Art. 42.**

**I REGOLAMENTI**

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

**Art. 43.**

**LE ORDINANZE**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale, ordine pubblico e sicurezza urbana, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

**Art. 44.**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

**CAPO III**  
**IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Art. 45.**

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, il termine si intende di 90 giorni.

**Art. 46.**

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO**

1. Il Comune disciplina con regolamento:
  - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
  - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

**CAPO IV**  
**INTERVENTI ECONOMICI**

**Art. 47.**

**PRINCIPI**

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

**TITOLO VII**  
**CONTABILITÀ E FINANZA**

**Art. 48.**

**PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO**

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
  - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
  - b) il bilancio di previsione pluriennale;
  - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione devono essere approvati, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

**Art. 49.**

**GESTIONE - CONTROLLO**

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

**Art. 50.**

**LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con Regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

#### **Art. 51.**

#### **SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

#### **Art.52**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può chiedere al revisore dei conti di partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

**TITOLO VIII**  
**I SERVIZI PUBBLICI**

**Art. 53**

**NORME GENERALI**

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.
5. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione sovra comunale.

**Art. 54**

**COLLABORAZIONE SOVRACCOMUNALE**

1. Il Comune di Dambel, nell'interesse della propria Comunità, partecipa e/o promuove la costituzione e/o l'adesione alle forme associative e collaborative fra Comuni, Enti pubblici, Società ed altri soggetti pubblici e privati al fine di gestire funzioni, competenze, attività, opere e servizi di propria competenza, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, per promuovere lo sviluppo economico e sociale della Comunità locale.

**Art. 55**

**PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ**

1. Il Comune può costituire o partecipare a società a condizioni che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'articolo 24 della l.p. 27 dicembre 2010 n. 27.

2. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.
3. La costituzione di società avviene attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.
4. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dimissione della partecipazione.

### **Art. 56**

#### **TARIFFE**

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria deliberati dal Consiglio comunale.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
  - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
  - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 57**

**REVISIONI DELLO STATUTO**

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

**Art. 58**

**NORME TRANSITORIE**


1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

**Art. 59**


**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

**Allegato A) - STEMMA**



**Allegato B) - GONFALONE**



60066

**BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 9. Mai 2011, Nr. 732

**Landesstraße 132 - Übertragung von 6 m<sup>2</sup> der Gp. 4463, K.G. Welschnofen vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen**

.....

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

- aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden gemäß Teilungsplan vom 02.09.2010 Nr. 580/2010, 6 m<sup>2</sup> der Gp. 4463 in der E.Z. 143/II K.G. Welschnofen vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen übertragen.

Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDERDER GENERALESEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER**DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 9 maggio 2011, n. 732

**Strada provinciale 132 - trasferimento di m<sup>2</sup> 6 della p.f. 4463, C.C. Nova Levante dal demanio pubblico - ramo acque al demanio pubblico - ramo strade**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

**delibera**

- di trasferire, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 02.09.2010 n. 580/2010 e per i motivi di cui in premessa, m<sup>2</sup> 6 della p.f. 4463 in P.T. 143/II C.C. Nova Levante dal demanio pubblico - ramo acque, al demanio pubblico - ramo strade.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDERIL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

60081

**BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 9. Mai 2011, Nr. 750

**Gemeinde Hafling - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 9 vom 26.01.11****DIE LANDESREGIERUNG**

nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde HAFLING;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 9 vom 26. Januar 2011  
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der GP 168/2, K.G. Hafling im Bereich des Hofes „Moar zu Gassen“ (ca. 2.720 m<sup>2</sup>)

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 28. April 2011 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. die von der Gemeinde HAFLING mit Ratsbeschluss Nr. 9 vom 26. Januar 2011 beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der GP 168/2, K.G. Hafling im Bereich des Hofes „Moar zu Gassen“ (ca. 2.720 m<sup>2</sup>) zu genehmigen, da der Bedarf an zusätzlicher Kulturfläche für den Hof besteht;

Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 45 vom 8. Juni 2010 die Kulturänderung

**DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 9 maggio 2011, n. 750

**Comune di Avelengo - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 9 del 26/01/11****LA GIUNTA PROVINCIALE**

prende visione del piano urbanistico comunale vigente del Comune di AVELENGO;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Delibera consiliare n. 9 del 26 gennaio 2011  
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.f. 168/2, C.C. Avelengo nei pressi del maso "Moar zu Gassen" (ca. 2.720 m<sup>2</sup>)

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 28 aprile 2011, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.f. 168/2, C.C. Avelengo nei pressi del maso "Moar zu Gassen" (ca. 2.720 m<sup>2</sup>), proposta dal Comune di AVELENGO con delibera consiliare n. 9 del 26 gennaio 2011, in quanto sussiste il fabbisogno di un'ulteriore superficie agricola per il maso;

Il Comitato forestale provinciale ha approvato con delibera n. 45 del 8 giugno 2010 il cam-

von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf einer Fläche von 2.720 m<sup>2</sup> genehmigt;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

bio di coltura da bosco in zona di verde agricolo su una superficie di 2.720 m<sup>2</sup>;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

60089

**BESCHLÜSSE** - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 9. Mai 2011, Nr. 766

**Genehmigung der Regelung bezüglich der indirekten prothetischen Leistungen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 16, in geltender Fassung**

Der Landesrat für Familie, Gesundheit und Sozialwesen, Dr. Richard Theiner, erstattet Bericht:

der Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 16, in geltender Fassung, sieht die Gewährung von indirekten prothetischen Leistungen im Rahmen der zahnärztlichen Betreuung vor (darunter ist die Vergütung durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb von privat beanspruchten zahnprothetischen Leistungen zu verstehen);

dieser Artikel verweist auf die Entscheidung der Landesregierung hinsichtlich der Festlegung der Höchstgrenze des jährlichen Familieneinkommens sowie des Ausmaßes des Landesbeitrages;

die derzeit geltenden Kriterien zur Anwendung obgenannter Bestimmung sind mit eigenem Beschluss Nr. 1517 vom 13. September 2010 genehmigt worden;

mit eigenem Beschluss Nr. 2139 vom 20. Dezember 2010 ist die „Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen“ genehmigt worden;

es wurde in die dort in den Prämissen angeführten Gesetze und Bestimmungen Einsicht genommen;

obgenannte Durchführungsverordnung ist mit Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, erlassen worden (dieses Dekret ist beim Rechnungshof am 18. Jänner 2011, Register 1, Blatt 1, registriert und im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 6/I-II vom 8. Februar 2011 veröffentlicht worden);

es steht fest, dass auch für die Beanspruchung der indirekten zahnprothetischen Leistungen obgenannte einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen angewandt werden muss (die erste Entscheidung in diesem Sinne ist in der Sitzung vom 23. Juli 2007 getroffen worden: Punkt 104 der entsprechenden Tagesordnung);

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 9 maggio 2011, n. 766

**Approvazione del regolamento relativo all'assistenza indiretta protesica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche**

Relazione l'Assessore alla famiglia, sanità e politiche sociali, dott. Richard Theiner:

l'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, prevede l'assistenza indiretta protesica nell'ambito dell'assistenza odontoiatrica (è da intendersi il rimborso, da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, di prestazioni protesiche odontoiatriche fruite privatamente);

tale articolo rimanda alla decisione della Giunta Provinciale in merito alla fissazione del limite massimo di reddito familiare nonché della misura del contributo provinciale;

i criteri attualmente in vigore, ai fini dell'applicazione della predetta disposizione, sono stati approvati con propria deliberazione n. 1517 del 13 settembre 2010;

con propria deliberazione n. 2139 del 20 dicembre 2010 è stato approvato il "Regolamento relativo al rilevamento unificato di reddito e patrimonio";

si è preso visione delle leggi e delle disposizioni ivi indicate in premessa;

il predetto regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2011, registro 1, foglio 1, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II dell'8 febbraio 2011;

è consolidato che anche ai fini della fruizione dell'assistenza protesica odontoiatrica indiretta deve essere applicato il predetto rilevamento unificato di reddito e patrimonio (la prima decisione in tal senso è stata presa nella seduta del 23 luglio 2007: punto 104 del relativo ordine del giorno);

daher als notwendig erachtet, anhand einer entsprechende Regelung neue Kriterien zur Anwendung des Artikels 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 16, in geltender Fassung, zu genehmigen;

dies alles vorausgeschickt, wird von der Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgesehener Form

**beschlossen:**

1. für die Beanspruchung der indirekten zahnprothetischen Leistungen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 16, in geltender Fassung, die mit eigenem Beschluss genehmigte „Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen“ anzuwenden (diese Durchführungsverordnung ist mit Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, erlassen worden; dasselbe ist beim Rechnungshof am 18. Jänner 2011, Register 1, Blatt 1, registriert und im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 6/I-II vom 8. Februar 2011 veröffentlicht worden);
2. beiliegende „Regelung bezüglich der indirekten prothetischen Leistungen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 16, in geltender Fassung“, welche wesentlicher Bestandteil vorliegenden Beschlusses bildet, zu genehmigen;
3. diese Regelung mit 1. September 2011 in Kraft treten zu lassen (mit diesem Datum finden die mit eigenem Beschluss Nr. 1517 vom 13. September 2010 genehmigten Kriterien nicht mehr Anwendung);
4. vorliegenden Beschluss und dessen Anlage im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

ritenuto pertanto necessario approvare, sulla scorta di un apposito regolamento, nuovi criteri ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche;

tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

**delibera:**

- 1) di applicare ai fini della fruizione dell'assistenza protesica odontoiatrica indiretta di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, il "Regolamento relativo al rilevamento unificato di reddito e patrimonio", approvato con propria deliberazione n. 1372 del 17 agosto 2010 (tale regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2; lo stesso è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2011, registro 1, foglio 1, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II dell'8 febbraio 2011);
- 2) di approvare l'allegato "Regolamento relativo all'assistenza indiretta protesica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche", il quale forma parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di far entrare in vigore tale regolamento con il 1° settembre 2011 (con tale data cessano di avere efficacia i criteri approvati con propria deliberazione n. 1517 del 13 settembre 2010);
- 4) di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Anlage****Regelung bezüglich der indirekten prothetischen Leistungen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 16, in geltender Fassung****Art. 1  
Zielsetzung**

1. Mit vorliegender Regelung werden die Kriterien für den Zugang zu den indirekten prothetischen Leistungen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 16, in geltender Fassung, festgelegt.
2. Zur Feststellung des entsprechenden Familieneinkommens wird die Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen laut Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, angewandt.

**Art. 2  
Begriffsbestimmung**

1. Die indirekten prothetischen Leistungen umfassen folgende privat beanspruchte zahnärztliche Leistungen, welche vom Südtiroler Sanitätsbetrieb vergütet werden:
  - a) herausnehmbare Prothese;
  - b) festsitzende Prothese (Krone oder Brücke);
  - c) herausnehmbarer Regulierungsapparat (beschränkt auf Personen unter 18 Jahren);
  - d) festsitzender Regulierungsapparat (beschränkt auf Personen unter 18 Jahren).
2. Diese Vergütung überschreitet die vom gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst gewährten wesentlichen Betreuungsstandards.
3. Bei der herausnehmbaren bzw. festsitzenden Prothese bezieht sich die Vergütung auf das einzelne Element. Als Element ist der fehlende bzw. zu ersetzende Zahn zu verstehen.
4. Beim festsitzenden bzw. herausnehmbaren Regulierungsapparat bezieht sich die Vergütung auf den vollständigen Regulierungsapparat.
5. Was die in gegenständlicher Regelung verwendeten Begriffe „Faktor der wirtschaftlichen Lage“ (FWL) bzw. „Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung“ (EEVE) betrifft, wird auf den Artikel 8 bzw. Artikel 3 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, verwiesen.

**Allegato****Regolamento relativo all'assistenza indiretta protesica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche****Art. 1  
Finalità**

1. Con il presente regolamento si stabiliscono i criteri per l'accesso all'assistenza indiretta protesica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche.
2. Ai fini della determinazione del relativo reddito familiare si applica il Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

**Art. 2  
Definizioni**

1. L'assistenza indiretta protesica concerne il rimborso, da parte dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, delle seguenti prestazioni odontoiatriche fruite privatamente:
  - a) protesi mobile;
  - b) protesi fissa (corona o ponte);
  - c) apparecchio ortodontico mobile (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni);
  - d) apparecchio ortodontico fisso (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni).
2. Tale rimborso eccede i livelli essenziali di assistenza sanitaria resi dal Servizio sanitario nazionale.
3. Per la protesi mobile o fissa il rimborso si riferisce al singolo elemento. Quale elemento s'intende il dente mancante o da sostituirsi.
4. Per l'apparecchio ortodontico mobile o fisso il rimborso si riferisce all'apparecchio completo.
5. Per quanto riguarda le definizioni, rispettivamente, di "valore della situazione economica" (VSE) e di "dichiarazione unificata di reddito e patrimonio" (DURP), utilizzate nel presente regolamento, si rimanda, rispettivamente, all'articolo 8 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

Art. 3  
Anspruchsberechtigte

1. Anrecht auf die Vergütung haben die Personen, welche im Moment der Abgabe des entsprechenden Antrages in Südtirol ihren Wohnsitz haben und beim Landesgesundheitsdienst eingetragen sind.

Art. 4  
Bewertung

1. Entsprechend der Angaben laut Artikel 11 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, fallen die indirekten prothetischen Leistungen in die erste Ebene.
2. Zur Erhebung und Festlegung des Familieneinkommens und -vermögens sowie der entsprechenden Familienmitglieder werden insbesondere die Bestimmungen laut den Abschnitten I und II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, ergänzt durch die Bestimmungen über die Bewertung des Vermögens laut nachfolgenden Absätzen, angewandt.
3. Das Vermögen der Familiengemeinschaft besteht aus der Summe der Immobilien- und Mobilvermögen laut Artikel 21 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2.
4. Das Vermögen der Familiengemeinschaft wird bis zum Betrag von € 50.000,00 im Ausmaß von 20% und für den überschüssigen Betrag im Ausmaß von 50% bewertet.
5. Es werden die Daten der EEEVE, welche sich auf die letzte verfügbare Einkommenserklärung oder auf andere steuerrechtliche Bescheinigungen für denselben Zeitraum bezieht, berücksichtigt.

Art. 5  
Höchstbeträge für die Vergütung

1. Folgende Höchstbeträge werden vergütet:
  - a) herausnehmbare Prothese: 55,00 € (je Element);
  - b) festsitzende Prothese (Krone oder Brücke): 241,00 € (je Element);
  - c) herausnehmbarer Regulierungsapparat (beschränkt auf Personen unter 18 Jahren): 1.949,00 €;
  - d) festsitzender Regulierungsapparat (beschränkt auf Personen unter 18 Jahren): 2.635,00 €.

Art. 3  
Aventi diritto

1. Hanno diritto al rimborso le persone, le quali all'atto della consegna della relativa domanda sono residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale.

Art. 4  
Valutazione

1. Conformemente alle indicazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, l'assistenza indiretta protesica è una prestazione di primo livello.
2. Ai fini del rilevamento e della determinazione del reddito e patrimonio familiare e dei relativi componenti familiari si applicano in particolare le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, integrate dalle disposizioni sulla valutazione del patrimonio di cui ai commi successivi.
3. Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.
4. Il patrimonio del nucleo familiare è valutato nella misura del 20% sino ad un importo di 50.000,00 € e nella misura del 50% per l'importo eccedente.
5. Sono considerati i dati della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi presentata al fisco o ad altra documentazione fiscale relativa al medesimo periodo.

Art. 5  
Importi massimi rimborsabili

1. Sono rimborsabili i seguenti importi massimi:
  - a) protesi mobile: € 55,00 (per elemento);
  - b) protesi fissa (corona o ponte): € 241,00 (per elemento);
  - c) apparecchio ortodontico mobile (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni): € 1.949,00.
  - d) apparecchio ortodontico fisso (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni): € 2.635,00.

Art. 6  
Berechnung der Vergütung

1. Zur Gewährung der Vergütung darf die Familiengemeinschaft nicht einen Faktor der wirtschaftlichen Lage von mehr als 3 verfügen.
2. Die Vergütung steht im Ausmaß von 100% der Höchstbeträge laut vorhergehendem Artikel zu, falls die entsprechende Familiengemeinschaft einen Faktor der wirtschaftlichen Lage bis zu 1,5 aufweist, und vermindert sich linear bis zu 20% dieser Höchstbeträge, mit Aufrundung auf die nächste Euroeinheit, bei Vorhandensein einer Familiengemeinschaft mit einem Faktor der wirtschaftlichen Lage gleich 3.
3. Falls die Vergütung für jede einzelne Rechnung/Honorarnote den Mindestbetrag von 50 € nicht erreicht, erlischt das Anrecht auf Vergütung.

Art. 7  
Einschränkungen

1. Die Vergütung für dasselbe Element kann erst nach Ablauf von fünf Jahren ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. Honorarnote erneut gewährt werden.
2. Die Vergütung für Regulierungsapparate kann nur einmalig gewährt werden.

Art. 8  
Unterlagen für die Vergütung

1. Das Anrecht auf Vergütung unterliegt der Vorlegung des Originals der bezahlten Rechnung bzw. Honorarnote, welche die durchgeführten zahnärztlichen Leistungen im Detail enthält, begleitet vom entsprechenden Antrag gemäß beiliegendem Vordruck.

Art. 9  
Schlussbestimmungen

1. Soweit in vorliegender Regelung und im Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, nicht anders geregelt, gelten die allgemeinen Bestimmungen über die indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 44 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung.

Art. 6  
Calcolo del rimborso

1. Per la concessione del rimborso, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3.
2. Il rimborso spetta nella misura del 100% degli importi massimi di cui all'articolo precedente, qualora il relativo nucleo familiare disponga di un valore della situazione economica fino a 1,5, e decresce in modo lineare fino al 20% di tali importi massimi, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in presenza di un nucleo familiare con un valore della situazione economica pari a 3.
3. Qualora il rimborso per singola fattura/nota onoraria non raggiunga l'importo minimo di € 50, si estingue il diritto al rimborso.

Art. 7  
Limitazioni

1. Il rimborso per lo stesso elemento può essere concesso nuovamente soltanto dopo cinque anni dalla data di emissione della fattura o nota onoraria.
2. Il rimborso per apparecchi ortodontici può essere concesso soltanto una volta.

Art. 8  
Documentazione ai fini del rimborso

1. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell'originale della fattura o nota onoraria quietanzate, contenenti nel dettaglio le prestazioni odontoiatriche effettuate, accompagnata della relativa domanda secondo il modello allegato.

Art. 9  
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta di cui all'articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.





Verwandtschaftsgrad mit dem Antragsteller grado di parentela con il richiedente	Name - cognome				
Vorname - nome	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> geboren am - nata/o il				
geboren in - nata/o a	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> Steuernummer - codice fiscale				

Verwandtschaftsgrad mit dem Antragsteller grado di parentela con il richiedente	Name - cognome				
Vorname - nome	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> geboren am - nata/o il				
geboren in - nata/o a	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> Steuernummer - codice fiscale				

Verwandtschaftsgrad mit dem Antragsteller grado di parentela con il richiedente	Name - cognome				
Vorname - nome	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> geboren am - nata/o il				
geboren in - nata/o a	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> Steuernummer - codice fiscale				

Verwandtschaftsgrad mit dem Antragsteller grado di parentela con il richiedente	Name - cognome				
Vorname - nome	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> geboren am - nata/o il				
geboren in - nata/o a	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table> Steuernummer - codice fiscale				

Ist für alle Familienmitglieder die „Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung“ EEEV in Bezug auf die letzte verfügbare Einkommenserklärung oder auf andere steuerrechtliche Bescheinigungen abgegeben worden?

ja       nein.

Sind in der Familie ein oder mehrere minderjährige Kinder?

ja       nein.

Wenn ja, sind beide Eltern, oder ein Elternteil mit seinem/r Ehegatten/in oder seinem/r zusammenlebenden Partner/Partnerin, im Bezugszeitraum der EEEV einer abhängigen, selbständigen oder unternehmerischen Tätigkeit nachgegangen, welche für jeden ein Einkommen von mindestens 10.000,00 € (gemäß EEEV-Kriterien) erbracht hat?

ja       nein.

Per tutti i componenti del proprio nucleo familiare è stata rilasciata la “Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio” DURP relativa all’ultima dichiarazione dei redditi presentata al fisco o ad altra documentazione fiscale?

sì       no.

Nel nucleo familiare vi sono uno o più figli/figlie minorenni?

sì       no.

Se sì, entrambi i genitori, o il genitore ed il/la coniuge o il/la partner convivente, hanno svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di un importo di almeno 10.000,00 € ciascuno?

sì       no.

**Aufklärung im Sinne des Datenschutzgesetzes (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196/2003, in geltender Fassung)**

Rechtsinhaber der Daten ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Die erklärten Daten werden von der Verwaltung - auch in digitaler Form - zur Erreichung der institutionellen Zwecke unter Berücksichtigung der Vorschriften laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 196/03, in geltender Fassung, verwendet. Dem/der Bürger/in gebühren die im Art. 7 dieses Dekretes vorgesehenen Rechte; insbesondere das Recht auf Zugang zu den eigenen Daten, deren Berichtigung, Ergänzung und, falls die Voraussetzungen des entsprechenden Gesetzes bestehen, deren Streichung und Sperrung.

**Die/der AntragstellerIn ist damit einverstanden, dass die im Informationssystem EEEV gespeicherten einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärungen aller Familienmitglieder für diesen Antrag verwendet werden.**

---

Ort/Datum – Luogo/Data

Wird der Antrag bereits unterzeichnet vorgelegt oder per Post eingereicht, so ist diesem eine Ablichtung des Personalausweises des/der Unterzeichners/in beizulegen. Dies gilt auch bei Unterlagen die mittels Fax oder E-Mail übermittelt werden.

---

**<sup>1</sup> Kernfamilie laut Artikel 12 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2**

1. Als Mitglieder der Kernfamilie gelten:

- a) der Nutzer/die Nutzerin;
- b) der Ehegatte/die Ehegattin, vorausgesetzt es liegt keine gesetzliche Trennung vor, oder der Lebensgefährte/die Lebensgefährtin der Nutzerin/des Nutzers, sofern sie in einem gemeinsamen Haushalt leben;
- c) die Person, auf die die Leistung abzielt, wenn sie nicht selbst Nutzer/Nutzerin ist;
- d) andere Personen, die einem der obgenannten Mitglieder gegenüber bezüglich der Einkommensteuer versorgungsberechtigt sind.

2. Wenn eine Person verheiratet ist oder eigene Kinder hat, so bildet sie mit dem Ehegatten/der Ehegattin bzw. dem Lebensgefährten/der Lebensgefährtin, der/die im gemeinsamen Haushalt lebt, und mit ihren Kindern und den anderen Personen, die bezüglich der Einkommensteuer zu ihren Lasten sind, in jedem Fall eine eigene Familiengemeinschaft.

3. Als Nutzer/Nutzerin gilt:

- a) die Person, welche in erster Linie Empfänger/Empfängerin der beantragten Leistung ist;
- b) der gesetzliche Vormund, falls der Empfänger/die Empfängerin minderjährig ist;
- c) die versorgungspflichtige Person, falls der Empfänger/die Empfängerin hinsichtlich Einkommensteuer ihr gegenüber versorgungsberechtigt ist.

**Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche)**

Titolare dei dati è l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03, e successive modifiche. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 7 di tale decreto, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

**La/il richiedente acconsente che per la presente domanda siano utilizzate le dichiarazioni unificate di reddito e patrimonio di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, presenti nell'apposito sistema informatico DURP.**

---

Leserliche Unterschrift der/des Nutzerin/Nutzers.  
Firma leggibile dell'utente.

Nel caso in cui la domanda venisse presentata o spedita tramite posta già firmata, è da allegare una fotocopia della carta d'identità del/la firmatario/a. Ciò vale anche per la documentazione spedita tramite fax o e-mail.

---

**<sup>1</sup> Nucleo familiare di base ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2**

1. Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

- a) l'utente;
- b) il coniuge/la coniuge dell'utente purché non legalmente separato o separata, o il partner/la partner dell'utente, se convivente;
- c) la persona per la quale è richiesta la prestazione, se diversa dall'utente;
- d) altre persone conviventi a carico IRPEF di uno dei componenti sopra elencati.

2. Nel caso in cui la persona sia coniugata o abbia figli/figlie propri, essa costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge, oppure al partner/alla partner convivente, ai loro figli e alle altre persone a loro carico IRPEF, un distinto nucleo familiare.

3. Per utente si intende:

- a) la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione;
- b) nel caso di persona minorenni, i suoi legali rappresentanti;
- c) nel caso di soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso è a carico.

60093

**BESCHLÜSSE** - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 16. Mai 2011, Nr. 798

**Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung und einer Korrektur vom Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 100 vom 30. November 2010**

## DIE LANDESREGIERUNG

schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Ahrntal wurde mit Ratsbeschluss Nr. 47 vom 7. Juni 2006 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 344 vom 5. Februar 2007 genehmigt.

Die Gemeinde Ahrntal beantragt folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Ratsbeschluss Nr. 100 vom 30. November 2010

Umwidmung von alpinem Grünland und Skipiste in Zone für touristische Einrichtungen - Restauration in der Örtlichkeit „Klausberg“ in Steinhaus.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 14. April 2011 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

## DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. Die Umwidmung von alpinem Grünland und Skipiste in Zone für touristische Einrichtungen -

**DELIBERAZIONI** - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 16 maggio 2011, n. 798

**Comune di Valle Aurina: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con un'integrazione ed una correzione d'ufficio - Delibera consiliare n. 100 del 30 novembre 2010**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

premette quanto segue:

Il piano urbanistico digitalizzato del Comune di Valle Aurina è stato adottato con delibera consiliare n. 47 del 7 giugno 2006 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 344 del 5 febbraio 2007.

Il Comune di Valle Aurina propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 100 del 30 novembre 2010

Trasformazione da zona di verde alpino in zona per impianti turistici ristorativi in località "Klausberg" a Cadipetra.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 14 aprile 2011 e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

## LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la trasformazione da zona di verde alpino in zona per impianti turistici ri-

Restauration in der Örtlichkeit „Klausberg“ in Steinhaus zu genehmigen, um die Erweiterung der Jausenstation zu ermöglichen.

Es handelt sich um einen bereits bestehenden Betrieb, der im Bereich der Bergstation liegt, wo ein spezifischer Bedarf für diese Einrichtung besteht.

Von Amts wegen wird die Dichte auf 1,00 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> reduziert, um auf den besonderen landschaftlichen Wert Rücksicht zu nehmen und in den Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan festgesetzt, dass auf die architektonischen Belange geachtet werden muss und die Formen und Materialien des Baubestandes beibehalten werden müssen.

Der Art. 24 „Zone für touristische Einrichtungen - Restauration“ der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird daher mit folgendem Text ergänzt:

„Für die Zone in der Örtlichkeit „Klausberg“ in Steinhaus auf der Bp. 548 der K.G. St. Jakob gilt die höchstzulässige Baumassendichte: 1,00 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

Die Formen und Materialien des Baubestandes müssen beibehalten werden und außerdem muss auf die architektonischen Belange besonders Rücksicht genommen werden.“

2. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

storativi in località “Klausberg” a Cadi Pietra per consentire l’ampliamento del posto di ristoro.

Si tratta di un esercizio già esistente, che si trova nell’ambito della stazione a monte e dove sussiste un specifico fabbisogno per questa attrezzatura.

D’ufficio la densità viene ridotta a 1,00 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> per rispettare il particolare pregio paesaggistico e nelle norme di attuazione al piano urbanistico viene stabilito che deve essere tenuto conto del particolare significato architettonico e devono essere mantenute le forme ed i materiali della tipologia edilizia esistente.

L’art. 24 “Zona per impianti turistici ristorativi” delle norme di attuazione al piano urbanistico viene quindi integrato con il seguente testo:

“Per la zona in località “Klausberg” a Cadi Pietra sulla p.ed. 548 del C.C. San Giacomo vale la densità edilizia massima pari a 1,00 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

Le forme ed i materiali della tipologia edilizia esistente devono essere mantenute ed inoltre deve essere tenuto conto delle particolari esigenze architettoniche.”

2. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER